



UNIPOLSAI KM&SERVIZI FLOTTE Autocarri ed altri veicoli

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario
- INFORMATIVA PRIVACY
- RIFERIMENTI UTILI

Assicurazione R.C. Auto Flotte Autocarri e Altri veicoli

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “KM&SERVIZI FLOTTE AUTOCARRI E ALTRI VEICOLI”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private degli autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici e ad uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e ad uso speciale, macchine agricole semoventi e trainate, quadricicli e ciclomotori trasporto cose, ciclomotori ad uso speciale, rimorchi e semirimorchi e Targhe prova.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”).

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
 - ✓ dalla circolazione del veicolo in aree private;
 - ✓ ai trasportati su sedile a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
 - ✓ a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
 - ✓ dal traino di carrelli appendice e agricoli fino a q.li 15
 - ✓ alla sede stradale;
 - ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
 - ✓ a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo eseguite senza l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.
 - ✓ per i motoveicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati dai terzi trasportati;
 - ✓ per i rimorchi agganciati alla motrice di proprietà di terzi per i sinistri provocati nei territori della Germania, Spagna, Grecia e Francia;
 - ✓ per gli Autocaravan per il sovrappeso del veicolo, purché il peso dello stesso non superi più del 20% di quanto riportato dalla carta di circolazione.
 - ✓ per i trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del Nuovo Codice della Strada.
- Estensioni sempre comprese:
- ✓ guida con patente scaduta o in attesa di rilascio (con rinnovo/rilascio entro 120 gg dal sinistro);
 - ✓ guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e massimo € 1000);
 - ✓ veicolo non in regola con la revisione se non scaduta da oltre 30 gg;
 - ✓ danni ai trasportati e alle persone non connesse all'uso del Veicolo purché in numero non superiore a quello indicato dalla carta di circolazione.

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione):

Condizioni aggiuntive Rca plus, Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie accessorie, Cristalli, Danni alle merci trasportate, Assistenza Stradale, Infortuni del Conducente, Tutela Legale, Recupero Unibox o Unicam.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

UnipolSai, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! veicolo non in regola con la revisione periodica;
- ! dolo del conducente;
- ! danni verificatisi nelle aree aeroportuali.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione R.C.A. ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Serbia ed in Svizzera. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, o la prima rata di questo, calcolato in via provvisoria in funzione dei Veicoli al momento assicurati, viene pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il frazionamento può essere semestrale, quadrimestrale o trimestrale con una maggiorazione, rispettivamente del 3,6%, 4,3% e 5,1%. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Per la "regolazione premio", calcolata in funzione dei veicoli inclusi o esclusi in corso d'anno, è possibile scegliere tra due modalità di pagamento: "a regolazione", ovvero entro il 15° giorno dalla data della comunicazione di UnipolSai al Contraente o "a variazione", in occasione di ogni singola nuova inclusione, esclusione o sostituzione di Veicolo.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri e Altri veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Km&Servizi Flotte Autocarri e altri veicoli

Data: 01/01/2019

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultimo disponibile pubblicato
da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., Via Stalingrado, n. 45, Bologna 40128; telefono 051.5077111, telefax 051.7096584; indirizzi internet: <https://www.unipolsai.com>, <https://www.unipolsai.it>, e-mail: info-danni@unipolsai.it; PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è pari ad € 5.752.829.291,00 con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (<https://www.unipolsai.it/aggiornamento-fascicoli-informativi>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 (Autobus € 30.000.000,00) per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 (Autobus € 2.000.000,00) per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E' possibile richiedere a UnipolSai un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa è assicurato?".
Tipo di guida	Guida Libera: il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Riparazione Diretta	Se è pattuita l'opzione "Riparazione Diretta", prevista come opzione tariffaria sia della garanzia R.C.A. che delle garanzie C.V.T., UnipolSai presta le garanzie nella forma del "Risarcimento/Indennizzo in Forma Specifica", ossia assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato presso un centro di autoriparazione tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto&Bene. Tale scelta prevede: - nessun esborso a carico dell'assicurato per la riparazione del veicolo; - sconto sul premio delle seguenti garanzie (R.C.A., Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko, Collisione) - sconto sul premio di tariffa della garanzia R.C.A.; - eliminazione di eventuali scoperti/franchigie/minimi non indennizzabili delle garanzie C.V.T. Se l'obbligo assunto al momento della stipulazione del contratto viene violato e il veicolo viene fatto riparare presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicato da UnipolSai ed il contraente chiede il rimborso delle spese sostenute: a) per la garanzia R.C.A. perde il diritto alla riduzione di premio ed in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Diretta" e, inoltre, la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%. b) per le garanzie C.V.T. non godrà dell'eliminazione delle quote a suo carico (scoperti/franchigie/minimi non indennizzabili) e, inoltre, per la garanzia Collisione lo scoperto pattuito sarà raddoppiato, mentre per le restanti garanzie sarà applicato uno scoperto aggiuntivo del 20%. Qualora il contraente decida di non riparare il veicolo, relativamente alle garanzie C.V.T., si applicheranno gli stessi criteri indicati nel precedente punto b), ad esclusione della garanzia Eventi Sociopolitici per la quale non sarà erogato alcun indennizzo.
----------------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ente, società, ditta individuale, che danno in uso i veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali	<i>In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti, conducente non abilitato alla guida, trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione) causati da dipendenti/ collaboratori alla guida del veicolo di proprietà della società/ente, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza alcolica/ uso stupefacenti o per veicolo non in regola con la revisione	<i>In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o veicolo non in regola con la revisione) causati dall'assicurato, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme	<i>In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo se trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione), UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
Responsabilità Civile per fatto di figli minori	<i>In caso di sinistri causati da guida del veicolo da parte di un figlio minore o sotto tutela dell'assicurato e con lui convivente, UnipolSai risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi.</i>
Proprietario di rimorchio/ semirimorchio diverso da quello della motrice	<i>Operatività della garanzia RCA relativa al rimorchio:</i> - quando l'indennizzo supera i massimali RCA della motrice, solo per la parte d'indennizzo eccedente tali massimali; - quando la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante; - nel caso di azione di regresso esperita dall'assicuratore della motrice.
Danni da inquinamento	<i>Estensione dell'operatività della garanzia RCA ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato dalla perdita di sostanze solide, liquide e gassose del veicolo.</i>
Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?	

In aggiunta alla garanzia R.C. A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Garanzia Incendio (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, ai danni da incendio causato da atti dolosi di terzi ed alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box fino ad un massimo di € 10.000.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Incendio "Formula Compact" In luogo della garanzia base è possibile acquistare la "Formula Compact" che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, ossia in presenza di un danno pari o superiore all'80% del valore assicurato. • Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - da fenomeni elettrici o bruciature non conseguenti ad incendio; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Furto e Rapina (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di rapina, furto consumato o tentato, compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o tentativo del reato per sottrarre accessori o cose poste all'interno ed i danni causati al veicolo durante il possesso abusivo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato. In caso di presenza sul veicolo di un antifurto e localizzatore satellitare GSM/GPRS, sono previste condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Furto e Rapina "Plus" - Appropriazione indebita Estende la garanzia base ai danni subiti dal veicolo in seguito ad appropriazione indebita.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Furto e Rapina "Formula Compact" In luogo della garanzia base è possibile acquistare la "Formula Compact" che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, ossia in presenza di un danno pari o superiore all'80% del valore assicurato. • Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - da appropriazione indebita; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Eventi Naturali (opzionale)	
Garanzie di base	<i>UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad eventi riconducibili a fenomeni naturali (esempio: alluvione, tempesta, maremoto, grandine, frana, valanga, tromba d'aria, uragano, eruzione vulcanica, terremoto). La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<i>Non previste</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti <i>Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato.</i> • Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:</i> - da circolazione del veicolo; - al motore in seguito ad aspirazione di acqua; - agli impianti elettrici da fenomeni elettrici; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato. <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>

Garanzia Eventi Sociopolitici (opzionale)	
Garanzie di base	<i>UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo ecc. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<i>Non previste</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti <i>Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato.</i> • Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:</i> - conseguenti la circolazione del veicolo; - avvenuti mentre l'assicurato partecipava all'evento sociopolitico; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>

Garanzia Collisione (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con biciclette, animali, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con targa o altro dato di immatricolazione, con persona identificata. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo, ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l'esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - da circolazione fuoristrada o da traino attivo/passivo; - conducente non abilitato alla guida; - da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; - ai cerchioni e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d'aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - cagionati da operazione di carico e scarico; Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Kasko (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito a collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi/mobili o animali, uscita di strada, ribaltamento, trasporto del veicolo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l'esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro), alla guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti solo per il primo sinistro occorso nell'anno e con l'applicazione di una riduzione sull'indennizzo riconosciuto.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - da circolazione fuoristrada o da traino attivo/passivo; - conducente non abilitato alla guida; - da guida in stato di ebbrezza alcolica/stupefacenti; - ai cerchi e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo; - da cose od animali trasportati sul veicolo; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d'aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzie Accessorie R.C.A. Extra e C.V.T. Extra (opzionali)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, entro i limiti delle somme assicurate per ogni garanzia, i danni subiti dall'assicurato e/o dal veicolo in conseguenza di eventi riconducibili alla garanzia R.C. Auto (garanzie RCA Extra) o alle garanzie aggiuntive (garanzie CVT Extra) quali ad esempio: perdita delle chiavi, soccorso vittime della strada, responsabilità civile per difetti di manutenzione, ricorso terzi da incendio, spese di immatricolazione, danni ai bagagli trasportati, rimborso spese per corso recupero punti della patente, rimborso spese per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo ecc.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Garanzia "Extra" Rimborso Traino e Recupero del Veicolo - Rimborso spese per recupero e traino del veicolo; - Rimborso spese per noleggio di un veicolo sostitutivo per la prosecuzione del viaggio.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - agli accessori aggiuntivi non di serie; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d'aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Cristalli (opzionali)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, in seguito a danneggiamento o rottura per fatto accidentale, di terzi o da fenomeni naturali. La garanzia è estesa anche alle spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori ed alla colpa grave dell'assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Il contraente può scegliere tra: •Riparazione Libera - se riparazione/sostituzione è effettuata presso centri cristalli convenzionati MyGlass, spese totalmente a carico di UnipolSai se il veicolo è un autocarro, € 1.000/sinistro se è un autobus, € 600/sinistro per i restanti veicoli; - se riparazione/sostituzione avviene presso altri centri, rimborso entro un massimo di € 1.000/sinistro se il veicolo è un autobus, € 600/sinistro per gli altri veicoli, con una franchigia sul danno indennizzabile di € 200/sinistro; - Per le finestre in polimetilmetacrilato (plexiglass) € 600/sinistro con una franchigia sul danno indennizzabile di € 100/sinistro se la riparazione avviene presso un centro MyGlass, € 200/sinistro per tutti gli altri centri. •Riparazione Diretta - se riparazione/sostituzione è effettuata presso centri cristalli convenzionati MyGlass, spese totalmente a carico di UnipolSai se il veicolo è un autocarro, € 1.000/sinistro se è un autobus, € 600/sinistro per i restanti veicoli; - se riparazione/sostituzione avviene presso altri centri, nessun indennizzo. •Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - ai cristalli blindati/anti sfondamento; - ai lunotti in cristallo cuciti su tela; - da rigature/segnature; - dal montaggio/rimozione dei cristalli; - riportati dal veicolo in conseguenza della rottura dei cristalli; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive. La garanzia non opera quando la sostituzione/riparazione del cristallo può essere prestata con altra garanzia presente in polizza. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Danni alle Merci Trasportate (opzionali)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, fino ad un massimo di € 5.000 o 10.000, i danni subiti dalle merci trasportate inerenti l'attività esercitata dall'assicurato, eventualmente identificate sul documento di trasporto o su documento equivalente, trasportate sul veicolo destinate ad uso "conto proprio" durante la circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate a causa di Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi; collisione del veicolo con altri veicoli identificati, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul veicolo stesso; alluvione, inondazione, mareggiate, tempesta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale; bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le Merci siano trasportate con autocarri furgonati o centinati.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Danni alle Merci Trasportate "Plus" Estende l'operatività dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico, agli atti dolosi di terzi ed ai danni agli utensili e attrezzi professionali trasportati.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - cagionati dall'inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle merci; - derivanti da vizio proprio o qualità insite delle merci trasportate; - di furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle merci trasportate; - per conducente non abilitato alla guida; - da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; - ai cerchioni e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d'aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - cagionati da operazione di carico e scarico; Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Opzione Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (opzionale gratuita)	
Garanzie di base	UnipolSai offre la possibilità di adeguare automaticamente il valore del veicolo alla valutazione indicata da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") procedendo all'eventuale modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko.

Garanzia Assistenza Stradale (opzionale)	
Garanzie di base	<i>In caso di incidente stradale in Italia che renda il veicolo inutilizzabile e/o indisponibile, la garanzia prevede la messa a disposizione di un immediato aiuto. Le prestazioni previste quali ad esempio trasporto del veicolo, recupero da fuori strada, veicolo sostitutivo, pernottamento vengono erogate - entro i limiti previsti per ciascuna di esse - attraverso la Centrale operativa di Pronto Assistance Servizi, che individua quelle necessarie e funzionali per risolvere la situazione di difficoltà, incaricando soggetti convenzionati.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da:</i> - dolo e/o attività illecita compiute dall'assicurato; - partecipazione a gare/competizioni sportive; - eventi naturali di eccezionale ove non sia possibile intervenire; - conducente non abilitato alla guida; - immobilizzo del veicolo per esecuzione ordinaria manutenzione. <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>

Garanzia Infortuni del conducente (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza i danni da infortunio conseguenti la circolazione - compresi quelli che si possono verificare durante la salita/discesa dal veicolo, durante il fermo per avaria e da "spinta" per allontanarlo/reinserirlo dal flusso del traffico - di qualsiasi conducente alla guida. La garanzia è estesa anche gli infortuni causati da colpa grave, rischio guerra all'estero, atti di terrorismo, eventi naturali catastrofici, colpi di sole, assideramento, malessere, atti di solidarietà umana, legittima difesa. Le garanzie prestate sono: - Morte (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 100.000) - Invalidità Permanente (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 100.000)
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Infortuni "Plus" <i>Estende la garanzia di base con le garanzie:</i> - Rimborso spese mediche (massimali a scelta fra € 1500 e € 5000) - Diaria da infortunio (massimali a scelta fra € 12 e € 80 al giorno)
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Infortuni del conducente "Formula Compact" <i>Limita la copertura al solo caso di responsabilità del conducente.</i> • Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da:</i> - dolo o attività illecita dell'assicurato; - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti. <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>

Garanzia Tutela Legale (opzionale)	
Garanzie di base	<i>UnipolSai rimborsa le spese legali e relativi oneri per la difesa degli interessi dell'assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con la circolazione del veicolo e in relazione alle controversie contrattuali allo stesso inerenti. La garanzia è estesa anche in caso di sanzione amministrativa per erronea contestazione dell'assenza di assicurazione R.C.A. E' previsto un massimale di € 20.000/sinistro senza limite di denunce per anno.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Tutela Legale "Plus" <i>Estende la garanzia base aumentando il massimale a disposizione (€ 50.000/sinistro) e prevedendo la tutela dei danni causati da atti di pirateria stradale.</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:</i> - in materia fiscale e amministrativa; - per pagamento di multe/ammende; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - da guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti; - da dolo o attività illecita dell'assicurato. <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?".</i> <i>Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a "Limitazioni, esclusioni e rivalse" di ogni singola garanzia.</i>
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>	
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro

- **Denuncia di sinistro garanzia R.C.A.**
Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo Blu).
 - **Denuncia di sinistro garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie, Cristalli**
Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro.
 - **Denuncia di sinistro Danni alle Merci Trasportate**
Deve essere dato immediato avviso a UnipolSai.
 - **Denuncia di sinistro garanzia Assistenza Stradale**
Deve essere fatta a Pronto Assistance Servizi nel momento in cui si verifica il sinistro, utilizzando il Numero Verde dedicato.
 - **Denuncia di sinistro per la garanzia Infortuni del conducente**
Deve essere fatta a UnipolSai entro 10 giorni dalla data del sinistro.
 - **Denuncia di sinistro per la garanzia Tutela Legale**
Deve essere fatta a UnipolSai o ad ARAG al momento del sinistro.
- L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.)

- **Risarcimento Diretto**
L'assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell'assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a UnipolSai utilizzando il **Modulo Blu**.

La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che:

- si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;
- dall'incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card

- **Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte**
In tutti i casi in cui la procedura di "Risarcimento Diretto" non può essere attivata (incidente accaduto all'estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l'assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

- **Risarcimento del terzo trasportato**
I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da UnipolSai con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.

Cosa fare in caso di sinistro

• **Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere**

In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all'estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:

- 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;
- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero.

• **Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici**

In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Assistenza diretta e/o in convenzione

UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri delle garanzie sotto indicate affidandosi:

- al circuito dei centri di autoriparazione **Auto Presto&Bene** in caso di applicazione dell'opzione tariffaria "Riparazione Diretta" relativa alle garanzie R.C.A., Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione (www.autoprestoebene.it);
- al circuito dei centri cristalli **MyGlass** nel caso della garanzia "Cristalli" (www.myglass.it);
- a **Pronto Assistance Servizi** Società consortile a r.l. nel caso della garanzia "Assistenza Stradale" (www.prontoassistance.it).

Rimborso del sinistro per evitare il malus

- Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria, il contraente ha la facoltà di offrire a **CONSAP** (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o a UnipolSai (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, UnipolSai consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia.
- Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di "Risarcimento Diretto", e per conoscere l'importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14, 00198 Roma (www.consap.it)

Gestione da parte di altre imprese

UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri delle garanzie sotto indicate affidandosi alle seguenti Compagnie:

- UniSalute nel caso della garanzia "Infortuni del conducente" (www.unisalute.it);
- ARAG nel caso della garanzia "Tutela Legale" (www.arag.it)

	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto <i>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di "Responsabilità Civile Autoveicoli" il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Per l'assicurazione di "Tutela Legale" il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"</i>
Obblighi dell'impresa	<i>UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini:</i> <i>1. se il sinistro rientra nella procedura del "Risarcimento Diretto":</i> <i>- 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro (Modulo Blu);</i> <i>- 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%;</i> <i>2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria:</i> <i>• per i danni alle cose:</i> <i>- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;</i> <i>- 30 giorni se il "Modulo Blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.</i> <i>• per i danni alla persona:</i> <i>- 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di UnipolSai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo Blu".</i>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Il contraente ha diritto di ottenere l'esclusione dell'applicazione con la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: • demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro; • furto totale o rapina del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto; • sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce

Durata	• Contratto di durata annuale o anno più frazione Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. • Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) Cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. • Contratto di durata poliennale (solo per polizze che prevedono garanzie diverse dalla R.C.A.) - Se la durata del contratto è uguale o inferiore a 5 anni, il contraente non potrà recedere anticipatamente; - Se la durata del contratto è superiore a 5 anni, il contraente potrà recedere inviando una lettera raccomandata ad UnipolSai solo dopo i primi 5 anni, con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è esercitato.
--------	---

Sospensione	<i>La sospensione in corso di contratto può essere richiesta fino a 2 volte per anno assicurativo solo congiuntamente per tutte le garanzie e decorre dalla data di restituzione dei documenti assicurativi. Nel corso della sospensione il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.</i> <i>La sospensione del contratto è consentita nei seguenti casi:</i> - contratti contenenti garanzie R.C.A. ed eventualmente altre garanzie diverse da R.C.A.; - contratti di durata annuale; - trasferimento della proprietà del veicolo, consegna in conto vendita, cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero. <i>La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro, purché il proprietario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) sia lo stesso. In caso di riattivazione su di un altro veicolo occorre che il precedente sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito o esportato definitivamente all'estero.</i>
--------------------	---



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<i>Il contratto, anche se di durata poliennale, non può essere tacitamente rinnovato.</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Il contratto non prevede la possibilità per il contraente di recedere dallo stesso se non alla sua scadenza naturale.</i>
Risoluzione	<i>Il contraente ha diritto di richiedere l'esclusione delle applicazioni nei seguenti casi:</i> • demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo; • furto totale o rapina del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo. <i>Per i casi sopra elencati, qualora l'evento riguardi tutti i veicoli assicurati, il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto KM&Servizi FLOTTE Autocarri e altri veicoli è rivolto ai proprietari ed agli utilizzatori di autocarri ed altri veicoli (Autobus, Trattore stradale, Autocaravan, ecc..) amministrati a libro matricola.



Quali costi devo sostenere?

La quota percepita in media dall'intermediario è pari all'11,7% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti, Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI), Fax: 02.51815353, e-mail: reclami@unipolsai.it. Info su: www.unipolsai.it

oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.

I reclami relativi al comportamento dell'agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche Agenzia/Punto Vendita di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

All'IVASS

In caso di risposta insoddisfacente, o di mancato riscontro entro 45 giorni, è possibile rivolgersi a

IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 09/08/2013, n. 98)

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai

**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie**

- **Procedura di conciliazione paritetica**

Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di UnipolSai www.unipolsai.it.

- **Procedura di arbitrato**

Ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

- **Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da "Responsabilità Civile Autoveicoli")**

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra UnipolSai e l'assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri" e "Infortuni del Conducente" assicurazione, che UnipolSai e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia "Infortuni del Conducente", il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Per la garanzia "Tutela Legale", in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri/casi assicurativi tra l'assicurato e UnipolSai o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità.

- **Liti transfrontaliere**

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

AI SENSI DELL'ART. N. 45 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).

UnipolSai Km&Servizi Flotte
AUTOCARRI E ALTRI VEICOLI

Ed. 01.01.2019



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
comprehensive di GLOSSARIO

Gentile Cliente,

Grazie per aver preso in considerazione UnipolSai come Suo partner assicurativo.

Km&Servizi, il catalogo studiato per assicurare le Autovetture, i Ciclomotori ed i Motocicli, gli Autocarri, e tutti i veicoli con obbligo di Responsabilità civile, da oggi allarga ancora più il proprio perimetro di operatività, offrendo una declinazione interamente dedicata alle **Flotte Aziendali**.

Tutti i dettagli – e le personalizzazioni – delle **garanzie**, dei servizi legati ai dispositivi satellitari **Unibox**, e dell'**assistenza** a Lei dedicata, sono contenuti nel presente **Set Informativo**. In aggiunta, all'interno delle Condizioni contrattuali, per **semplificarne** maggiormente la lettura e a titolo puramente esemplificativo, troverà alcuni *box e icone esplicative* che Le forniranno risposte ai più ricorrenti dubbi e la guideranno meglio in caso di necessità.

Chi entra nel mondo UnipolSai non acquista soltanto un'assicurazione.

Con Km&Servizi, infatti, potrà beneficiare delle migliori coperture, dei vantaggi offerti dai nostri Network di Riparazione, dell'assistenza stradale h24, di servizi tecnologici legati alla sicurezza in auto e alla tutela del patrimonio e di tutta la solidità del Gruppo Unipol.

Per tutte le domande, gli approfondimenti e chiarimenti, è poi a Sua disposizione la più grande e capillare rete di Agenzie d'Italia.

Benvenuto in UnipolSai.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

GLOSSARIO	1 di 131
A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI	9 di 131
B - CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI	17 di 131
C - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	18 di 131
D - R.C.A. "PLUS"(CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)	24 di 131
E - SEZIONE FORMULE TARIFFARIE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI	28 di 131
F - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	35 di 131
F.1 Cosa Assicura (rischio assicurato)	35 di 131
F.2 Cosa NON Assicura (Esclusioni)	35 di 131
F.3 Incendio	35 di 131
F.4 Furto e Rapina	36 di 131
F.5 Eventi Naturali	40 di 131
F.6 Eventi Sociopolitici	40 di 131
F.7 Collisione	41 di 131
F.8 Kasko	43 di 131
F.9 Garanzie Accessorie	44 di 131
F.10 Cristalli	51 di 131
F.11 Danni alle Merci Trasportate	53 di 131
G - SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	57 di 131
H - SEZIONE ASSISTENZA	60 di 131
H.1 Assistenza Stradale	60 di 131
I - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	70 di 131
L - SEZIONE TUTELA LEGALE	77 di 131
M - SEZIONE TECNOLOGIA	83 di 131
M.1 Unibox	83 di 131
M.2 Unicam	94 di 131
M.3 Recupero Unibox o Unicam	99 di 131
N - SEZIONE SINISTRI	100 di 131
N.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	100 di 131

N.2 Norme CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	104 di 131
N.2.1 Garanzie INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI	104 di 131
N.2.2. Garanzia DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE	109 di 131
N.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA	111 di 131
N.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE	113 di 131
N.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE	123 di 131
 SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO	 125 di 131

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito – integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul *Veicolo* costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fonco-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul *Veicolo* fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fonco-audiovisivi.

Applicazione: il documento che riporta per il singolo *Veicolo* la targa ed i relativi dati tecnici e che attesta le garanzie pattuite.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo *Proprietario* della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto e le relative *Applicazioni*; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sull'*Applicazione*, indipendentemente dal *Valore commerciale* del *Veicolo* e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Attestazione o Attestato (Attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.

Auto Presto&Bene: è il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i clienti della *Società* gestito dai centri di riparazione Auto Presto&Bene.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'*Attestazione* (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario* del *Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con

patto di riservato dominio, il *Locatario* nel caso di locazione finanziaria).

Carrello appendice: il rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e trainabile da autoveicoli di cui all'articolo 54 comma 1 del Codice della Strada, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i), l), purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.

Carta Verde: certificato internazionale di *Assicurazione* che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del *Veicolo* negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace *Assicurazione* R.C.A. nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'*Assicurazione* R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che stipula il contratto di *Assicurazione* a Libro Matricola, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è *Premminente* quello di pagare il *Premio*.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il *Veicolo* contro il corrispettivo di un canone periodico.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* non ancora depurata di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*, se indicati nell'*Applicazione*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Eurotax: pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi ed usati.

Fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Franchigia (o minimo non indennizzabile): parte del *Danno indennizzabile*, espressa in cifre, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del *Veicolo* o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al *Veicolo* assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'*Assicurato* o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*, se pattuiti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Inquinamento dell'ambiente: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Locatario: utilizzatore di un *Veicolo* affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimale: Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'*Assicurazione* di Responsabilità Civile.

Periodo di osservazione: in caso di *Veicolo* assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il *Periodo di osservazione* inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Polizza: documento probatorio del contratto di *Assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile. Nel presente Set Informativo si fa riferimento alla *Polizza* gestita nella forma a Libro Matricola; tale *Polizza* consente di assicurare con un unico contratto una flotta di veicoli aziendali mediante l'emissione di singole *Applicazioni* riferite a ciascun *Veicolo* assicurato.

Premio: somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come *Premio netto* l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Prestazione sanitaria: l'espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.

Proprietario del Veicolo (o del rimorchio/semirimorchio): l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al *Proprietario*: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di locazione finanziaria.

Provider telematico: la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel "Contratto di abbonamento ai servizi" stipulato dal *Contraente*.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La *Responsabilità paritaria* dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'*Attestato* di rischio.

Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più *Sinistri* in cui vi sia la *Responsabilità paritaria* del conducente del *Veicolo* assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli. Per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, la *Responsabilità principale* ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "*Responsabilità principale*" dà luogo ad annotazione nell'*Attestato* di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del *Sinistro*.

Rivalsa: diritto che ha la *Società* di recuperare, nei confronti del *Contraente* o degli *Assicurati*, le somme che abbia dovuto pagare a *Terzi*, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'*Assicurato* al risarcimento del danno.

Scoperto: parte del *Danno indennizzabile* a termini di *Applicazione*, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Servizi Video Crash: servizi che consentono di filmare, e memorizzare, dati storici dinamici relativi ai veicoli equipaggiati con i dispositivi VEDR. In particolare, i *Servizi Video Crash* consentono la visualizzazione e conservazione dei filmati e dei dati di coordinate geografiche, accelerazione, impatto e velocità del mezzo, utili per la ricostruzione della dinamica dei *Sinistri*.

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

Struttura sanitaria: l'Istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del *Veicolo* per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nelle Agenzie/Punti Vendita e sul sito internet della *Società*;

Tariffa: insieme dei *Premi* e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

Unibox: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del *Veicolo* assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

Unicam: il dispositivo Video Event Data recorder della *Società*.

UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Via Larga 8 - 40138 Bologna, *Società* del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria.

Valore assicurato: importo del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* - e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate o, in assenza di ciò, determinato in base al "Codice Infocar" di *Quattroruote*.

Valore commerciale: importo del *Veicolo* determinato in base al "Codice Infocar" ("quotazione valore di vendita") indicato da *Quattroruote* o, qualora il *Veicolo* non sia quotato, da quanto pubblicato su Eurotax giallo/vendita.

Veicolo: l'autobus, l'autocarro, il trattore stradale, l'autoveicolo per trasporti specifici, l'autoveicolo ad uso speciale, l'autotreno, l'autoarticolato, l'autosnodato, l'autocaravan, il mezzo d'opera (di cui all'articolo 54 lettere b, d, e, f, g, h, i, l, m, n del Codice della Strada); il motocarro, il mototratto, il motoveicolo per trasporti specifici, il motoveicolo ad uso speciale (di cui all'articolo 53 lettere d, e, f e g del Codice della Strada); la macchina agricola semovente e trainata (di cui all'articolo 57 lettere a e b del Codice della Strada); la macchina operatrice (di cui all'articolo 58 del Codice della Strada); il quadriciclo a motore trasporto cose (di cui all'articolo 53 lettera h del Codice della Strada); il ciclomotore trasporto cose (di cui all'articolo 52 comma 2 del Codice della Strada), il ciclomotore ad uso speciale; il rimorchio ed il semirimorchio (di cui all'articolo 56 del Codice della

Strada); il rimorchio agricolo (di cui all'articolo 57 lettera b/2 del Codice della Strada), indicato nell'*Applicazione*. La targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001;

Video Event Data recorder (o VEDR): dispositivo di registrazione immagini in continuo, utilizzato a bordo di veicoli ed utile per la ricostruzione degli eventi immediatamente precedenti ai sinistri stradali. Il dispositivo salva quanto registrato in presenza di predeterminate dinamiche di accelerazione o qualora l'utente lo richieda.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Assistenza Stradale"

Abitazione: residenza anagrafica dell'Assicurato purché sita in Italia.

Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.

Centrale operativa: parte della *Struttura organizzativa* di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare le *Prestazioni* o erogarle direttamente alcune.

Destinazione: la località presso la quale l'Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in *Polizza* e richiamati nell'*Applicazione*,, che ha determinato la situazione di difficoltà.

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all'attivazione delle *Prestazioni* di assistenza previste in *Polizza* e richiamati nell'*Applicazione*.

Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la *Centrale operativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l'Assicurato ed il convivente more uxorio.

Luogo dell'assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le *Prestazioni* previste.

Prestazione di assistenza (o Prestazione): l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L'aiuto consiste in un "fare" (aiuto in natura o in denaro), mai in un "dare" (*Indennizzo*).

Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Danni alle Merci Trasportate"

Assicurato: il *Proprietario del Veicolo* indicato in *Polizza*.

Merci: le materie prime, i prodotti semilavorati o finiti, gli imballaggi, pertinenti l'attività esercitata dall'*Assicurato*, di sua proprietà o prese in comodato o locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate in conformità all'attività svolta.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Infortuni del Conducente"

Assicurato: conducente del *Veicolo* assicurato sull'*Applicazione*.

Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).

Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.

Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: *Struttura sanitaria* a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle *Prestazioni* sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.

Somma assicurata: è la somma indicata sull'*Applicazione* che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*.

Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un *Infortunio* derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l'uso persistente e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce stato comatoso irreversibile.

Struttura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Tutela Legale"

Assicurato: il *Proprietario*, il *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del *Veicolo* indicato sull'*Applicazione* ; il *Contraente*, se persona fisica, nonché il suo coniuge e i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di *Veicoli* non soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *Veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito lesioni fisiche.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni sono inique per la parte che ha concluso il contratto in stato di pericolo o hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali, in caso di contratto concluso in stato di bisogno.

Risoluzione: causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una "clausola risolutiva espressa" con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.

Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.

Premessa

I *Veicoli* sono assicurati tramite l'utilizzo di una *Polizza* amministrata con Libro Matricola, ossia una specifica *Polizza* che consente di assicurare con un unico contratto un insieme di veicoli aziendali (flotta) mediante l'emissione di singole *Applicazioni* riferite a ciascuno di essi.

L'*Assicurazione*, alla stipula, è inizialmente prestata per i *Veicoli* indicati nelle *Applicazioni* alla *Polizza* e nell'elenco allegato a quest'ultima.

A.1 – Durata del contratto¹

Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell'*Assicurato*, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.

Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la *Tariffa* che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.

L'*Assicurazione* ha *Effetto* dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* e sulle relative *Applicazioni* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha *Effetto* dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'*Assicurazione* è operante fino all'ora ed alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno. Le singole *Applicazioni* inserite al momento della stipulazione del Libro Matricola, o nel corso della sua durata, avranno la decorrenza indicata nel documento stesso e scadenza, salvo non si proceda ad esclusione delle stesse, pari a quella della contratto di cui fanno parte.

Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)

I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'articolo 170 bis del Codice.

Contratti di durata poliennale (per le Polizze che prevedano esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.)

Se l'*Assicurazione* è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni), senza tacito rinnovo, il *Premio* per ciascuna annualità viene calcolato con applicazione della riduzione

1 Quale durata può avere la Polizza?

Se la *Polizza* contempla la garanzia RCA, la sua durata può essere al massimo un anno (più una eventuale frazione, su richiesta, se hai la necessità di una particolare decorrenza o scadenza) o un periodo inferiore. Trascorso l'anno, l'*Assicurazione* rimarrà valida fino al momento in cui verrà stipulato, entro 15 giorni dalla data di scadenza del precedente, un nuovo contratto. Se alla scadenza del 15° giorno il nuovo contratto non sarà sottoscritto non sarà possibile circolare, in quanto il *Veicolo* risulterà non assicurato.



tariffaria percentuale indicata nel contratto. Il *Premio* esposto nei documenti contrattuali è già comprensivo della suddetta riduzione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà recedere dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso viene esercitato. Il recesso deve essere comunicato alla *Società* con lettera raccomandata. Se la durata è uguale o inferiore a cinque anni, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

A.2 – Determinazione del *Premio*² e delle Condizioni di assicurazione e dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

All'*Applicazione* si applicano la *Tariffa* e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'*Effetto* della *Polizza*.

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulle *Applicazioni* con riferimento a *Veicoli* ed al loro utilizzo, al *Proprietario* degli stessi (nel caso dei *Contratti di leasing*, al *Locatario*) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sull'*Applicazione* stessa, nonché al contenuto delle ultime *Attestazioni* conseguite in corso di validità.

Per l'emissione dell'*Applicazione*, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica/ certificato di circolazione del *Veicolo* e il certificato di proprietà ove previsto.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, al momento della conclusione del contratto o dell'emissione delle singole *Applicazioni*, troveranno applicazione gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal *Contraente* che determinano un aggravamento del rischio troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice civile.

A.3 - Regolamentazione della *Polizza Libro Matricola*

La *Polizza* a Libro Matricola può essere amministrata nella forma “a regolazione” o, qualora previsto nel contratto, nella forma “a variazione”; tali forme, come regolamentato dall'articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” differiscono, con riferimento alle inclusioni ed esclusioni dei *Veicoli* assicurati, nel momento del conguaglio del *Premio*.

A.3.1 - Inclusioni in corso di contratto

Per i *Veicoli* inclusi nel contratto durante l'annualità assicurativa, il *Premio* viene determinato in base alla *Tariffa* e alle condizioni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo della *Polizza* Libro Matricola. Il periodo di *Assicurazione* sarà pari al periodo di frazionamento convenuto.

Per le inclusioni e le variazioni di garanzia, l'*Assicurazione* decorre dalle ore 24 (o comunque dall'ora

2 Cos'è e come si calcola il *Premio*?

Il *Premio*, in una *Polizza*, è il “prezzo” che occorre pagare alla *Compagnia* per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della *Tariffa* in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del *Proprietario*, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla *Compagnia* ogni variazione ai dati inseriti. (ad esempio il cambio di residenza).

?

convenuta) della data di *Effetto* indicata sull'*Applicazione*; il *Premio* di ciascun *Veicolo* terrà conto delle variazioni per esso eventualmente intervenute in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia in copertura. Resta comunque inteso che, in ogni caso, i *Premi* relativi alle garanzie diverse dalla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli eventualmente colpite da *Sinistro* saranno comunque conteggiati per intero.

A.3.2 - Esclusioni in corso di contratto

L'esclusione dei *Veicoli* e delle relative *Applicazioni* è ammessa in conseguenza di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* assicurato. In caso di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, l'*Assicurazione* cessa dalle ore 24 del giorno della restituzione del certificato di assicurazione e della *Carta Verde*; per le *Applicazioni* che prevedono solo garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Autoveicoli, l'*Assicurazione* cessa a partire dalle ore 24 della data di esclusione indicata sull'*Applicazione*. In caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*, l'*Assicurazione* cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità.

A.4 - Pagamento del Premio

Il *Premio*, o la prima rata di questo, calcolato in via provvisoria dalla *Società* al momento del perfezionamento della *Polizza* in funzione dei *Veicoli* assicurati in quel momento, deve essere pagato alla consegna della *Polizza*. Le eventuali rate successive, determinate in base ai criteri di cui agli articoli "A.4.1 e A.4.2 delle Condizioni di assicurazione" devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

In quest'ultimo caso trova applicazione l'articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la *Società* risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di *Premio* intermedie successive.

Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali *Sinistri* verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e *Carta Verde* previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la *Società*.

Il pagamento del *Premio* può essere effettuato dal *Contraente* tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità, oppure alla *Società*;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure la *Società*;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il pagamento del *Premio* con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del *Premio*.

A.4.1 - Polizze amministrate nella forma "a regolazione"

Qualora venga contrattualizzata la modalità di pagamento del *Premio* nella forma "a regolazione",

rispetto al *Premio* calcolato in via provvisoria dalla *Società* al perfezionamento contrattuale in funzione dei *Veicoli* assicurati in quel momento, la *Società*, tenendo conto delle variazioni intervenute, procede al calcolo delle rate, in caso di frazionamento, ed effettua, come indicato in *Polizza*, la regolazione del *Premio* in base alle seguenti modalità:

a) regolazione annua:

- se il *Premio di Polizza* è frazionato, l'importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello stabilito al momento dell'emissione del contratto;
- alla scadenza annuale, la *Società* effettua per il periodo trascorso la regolazione dei *Premi* relativa alle variazioni intervenute con le modalità di cui all'articolo "A.4.1.1 delle Condizioni di assicurazione";

b) regolazione alla data di frazionamento del *Premio di Polizza*:

- se il *Premio di Polizza* è frazionato, ad ogni scadenza di rata l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di *Premio delle Applicazioni* in vigore al momento della scadenza stessa;
- ad ogni scadenza di rata la *Società* effettua la regolazione dei *Premi* relativa alle variazioni intervenute per il periodo trascorso con le modalità di cui all'articolo "A.4.1.1 delle Condizioni di assicurazione".

A.4.1.1 – Modalità di calcolo e pagamento della regolazione

La *Società* - entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'annualità, nel caso di regolazione annua, o della rata, nel caso di regolazione alla data di frazionamento del *Premio di Polizza*, indicata nel contratto quale termine di "regolazione *Premio*"- calcola il *Premio* dovuto e lo comunica al *Contraente*. In caso di aumento del *Premio* rispetto al *Premio* anticipato, il *Contraente* deve pagare la differenza dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione del *Premio* rispetto a quello anticipato, la *Società* restituisce la parte di *Premio*, al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte, in più riscosso. Il conguaglio di *Premio*, sia a favore della *Società* che a favore del *Contraente*, deve essere versato entro il 15° giorno dalla data della comunicazione della *Società*.

Se il *Contraente* non provvede al pagamento della regolazione del *Premio* richiesta dalla *Società*, questa si riserva - limitatamente alla garanzia R.C.A.- il diritto di agire proporzionalmente in *Rivalsa* nei confronti del *Contraente* stesso per i pagamenti effettuati in relazione ai *Sinistri* avvenuti nel periodo al quale la regolazione del *Premio* si riferisce. Per le garanzie diverse dalla R.C.A., la *Società* si riserva di ridurre, in misura proporzionale all'importo della regolazione del *Premio* non riscossa, l'importo della liquidazione del *Sinistro* qualora lo stesso non fosse stato ancora liquidato; qualora l'importo fosse già stato liquidato la *Società* si riserva di richiedere la restituzione del maggior importo pagato.

A.4.2 - Polizze amministrate nella forma "a variazione"

Qualora contrattualizzata la modalità di pagamento del *Premio* nella forma "a variazione", la *Società*, in occasione di ogni inclusione, esclusione o sostituzione di *Veicolo* assicurato provvede, al momento della variazione stessa, al perfezionamento del conguaglio risultante. Nel caso di rimborso, il conguaglio è effettuato al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

Se il *Premio* è frazionato, l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di *Premio delle Applicazioni* in vigore al momento della scadenza stessa.

A.5 – Estensione territoriale

Garanzie diverse da Infortuni del Conducente, da Danni alle Merci Trasportate, da Tutela Legale e da Assistenza

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la Polizza e le relative Applicazioni prevedano la garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

L'Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza e dalle relative Applicazioni.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.

Qualora l'Applicazione in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per le targhe prova di cui al D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 non viene rilasciata la Carta Verde; ai fini della validità della copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) si precisa che, per le targhe prova, la stessa è operante oltre che in Italia anche in Austria, Germania e Repubblica di San Marino per effetto di specifici accordi bilaterali.

Infortuni del Conducente

L'Assicurazione "Infortuni del Conducente" vale in tutto il mondo. Relativamente alle prestazioni di cui all'articolo "1.3.1 delle Condizioni di assicurazione - Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute", queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.

Danni alle Merci Trasportate

L'Assicurazione "Danni alle Merci Trasportate" opera quando il Veicolo circola in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Tutela Legale

L'Assicurazione "Tutela Legale" opera nell'ambito territoriale per la quale è valida l'Assicurazione della Responsabilità Civile Autoveicoli cui si riferisce.

Assistenza Stradale

L'Assicurazione "Assistenza Stradale" opera nei seguenti ambiti territoriali:

- quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate;
- quando la macchina agricola, il rimorchio agricolo, la macchina operatrice circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

A.6- Sostituzione dell'*Applicazione* e conguaglio del *Premio*

In tutti i casi in cui l'*Applicazione* venga sostituita, ferma restando la sua scadenza pari a quella del contratto, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al *Premio* pagato e non goduto dell'*Applicazione* sostituita.

A.7 - Trasferimento della proprietà del *Veicolo*

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* il trasferimento di proprietà del *Veicolo* in copertura fornendone idonea documentazione e restituendo all'Agenzia/Punto Vendita il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* relativi al *Veicolo* alienato. In questo caso, a scelta irrevocabile dell'alienante, viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altra autovettura

L'alienante può chiedere che l'*Applicazione*, stipulata per il *Veicolo* alienato, sia resa valida per un altro *Veicolo* di sua proprietà (o di cui è *Locatario* nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.

In tal caso la *Società* procederà per il nuovo *Veicolo* all'emissione di una nuova *Applicazione*, in sostituzione di quella in essere, previo eventuale conguaglio del *Premio* a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" di cui alla relativa opzione - all'atto della sostituzione.

b) Cessione del contratto

La cessione della *Polizza* e delle relative *Applicazioni* non è consentita.

c) Esclusione dell'*Applicazione*

Il *Contraente* può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* stipulata per il *Veicolo* alienato, previa esibizione dell'atto di trasferimento di proprietà registrato. In tal caso si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato a partire dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e della *Carta Verde*. La *Società* procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*.

Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la *Società* provvede alla consegna telematica della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio ai sensi dell'articolo "C.4 delle Condizioni di assicurazione".

d) Conto vendita

Se il *Veicolo* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere la sostituzione dell'*Applicazione* inserendo un altro *Veicolo*, purché tale *Veicolo* appartenga allo stesso *Proprietario* (o *Locatario* nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni.

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda rendere valida l'*Applicazione* su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il *Contraente* chieda l'esclusione dell'*Applicazione*, la *Società* provvederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* relativi al *Veicolo* consegnato. Tale rimborso verrà effettuato in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*.

A.8 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero ³

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del **Veicolo**, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione alla **Società** ed a restituire all'Agenzia/Punto Vendita il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del **Veicolo**, il **Contraente** deve fornire alla **Società** copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del **Veicolo** per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del **Veicolo**, il **Contraente** deve fornire alla **Società** la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, ove previsto, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Il **Contraente** può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* stipulata per il **Veicolo** in oggetto. In tal caso – con la sola eccezione del *Premio* relativo alle garanzie diverse dalla R.C.A. eventualmente interessate dal *Sinistro* - si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato dalla data di consegna/presa in carico del **Veicolo** presso il demolitore/esportatore risultante dalla documentazione indicata sopra. La **Società** procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*.

Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la **Società** provvede alla consegna telematica agli Aveni diritto della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio.

In alternativa l'alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il **Veicolo** alienato, sia reso valido per un altro **Veicolo** di sua proprietà (o di cui è *Locatario* nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.

A.9 - Sospensione del contratto

La sospensione della *Polizza* e delle relative *Applicazioni* non è consentita.

A.10 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo ⁴

In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del **Veicolo** il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione alla **Società**, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto.

3 Cosa devo fare se demolisco o esporto all'estero il Veicolo?



In entrambi i casi occorre avvisare tempestivamente l'Agenzia/Punto Vendita di riferimento e consegnare i documenti assicurativi che sono stati rilasciati al momento della stipula/rinnovo del contratto (certificato di assicurazione e Carta Verde).

Inoltre, in caso di demolizione, occorrerà consegnare anche il certificato di consegna del **Veicolo** per la demolizione, mentre, in caso di esportazione all'estero, il certificato di avvenuta consegna al Pubblico Registro Automobilistico del Certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa del **Veicolo**.

4 Che cosa devo fare se rubano l'autovettura?



In caso di Furto occorre fare immediata denuncia alle Autorità competenti e portarne copia in Agenzia/Punto Vendita.

NOTA BENE!

Se la vettura è anche assicurata con la garanzia Furto consultare per tutti i dettagli la Sezione Sinistri.

Il *Contraente* deve inoltre consegnare alla *Società* copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'*Applicazione*, dietro eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso, a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto con forma di *Polizza* amministrata "a variazione" di cui alla relativa opzione - all'atto della sostituzione, viene resa valida per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario* del *Veicolo* rubato (nel caso dei *Contratti di leasing* allo stesso *Locatario*) o al coniuge in comunione dei beni.

b) Esclusione dell'Applicazione

L'*Assicurazione* non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del *Veicolo*, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice).

Il *Contraente* può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* stipulata per il *Veicolo* in oggetto, previa tempestiva presentazione alla *Società* di copia della denuncia alle Autorità. In tal caso si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato a partire dal giorno successivo alla denuncia alle Autorità. La *Società* procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*. Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la *Società* provvede alla consegna telematica della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio.

A.11 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

A.12 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all'*Assicurazione*, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

A.13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

B.1 – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

Ferma l'operatività delle garanzie prestate fino all'ora e alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la *Società* si obbliga, in caso di vincolo indicato nell'*Applicazione* a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Veicolo* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* o della rata di *Premio*, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del *Premio* comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di *Incendio*, *Furto* e *Rapina*, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione o *Kasko*, l'*Indennizzo* da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all'ammontare del credito residuo.

B.2 – Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

È operante il testo di vincolo allegato all'*Applicazione*.

C.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)⁶

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato nell'Applicazione. Quando il Veicolo assicurato è un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata, un carrello trainato o un rimorchio agricolo con peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal mezzo se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del mezzo stesso, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il medesimo. Quando il rimorchio, semirimorchio, macchina operatrice trainata, carrello trainato o rimorchio agricolo con peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali identificato con targa propria è in circolazione agganciato al Veicolo trainante, i danni cagionati a Terzi sono coperti dalla Polizza del Veicolo trainante, purché il traino sia stato indicato nella relativa Applicazione e sia stato pagato il relativo Premio. La garanzia è operante anche per l'Assicurazione della targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001.

Se nell'Applicazione è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

L'Assicurazione copre gratuitamente anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; ai fini della presente estensione di garanzia, e solo in caso di Incendio, la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione⁷;

5 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati?



Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l'obbligo dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l'unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada

6 In sostanza, cosa assicura la garanzia RC Auto?



La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (conosciuta anche come R.C.A.) tutela il responsabile dell'Incidente dagli eventuali danni provocati ad altri (Terzi) con il Veicolo assicurato. Infatti, la Compagnia presso la quale il Veicolo è assicurato, si farà carico del Risarcimento ai danneggiati fino all'ammontare dei massimali scelti al momento della stipula ed indicati nel contratto firmato.

7 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private?



Certamente. Nelle aree private la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) opera come se il Veicolo circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un'unica eccezione: se il Veicolo è parcheggiato in un'area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio.

2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul *Veicolo* e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati
 3. la Responsabilità Civile dei trasportati sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del *Veicolo* assicurato⁶;
 4. la responsabilità per i danni causati dal traino di Carrelli appendice e quella relativa al traino di rimorchi agricoli con peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali;
 5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del *Veicolo*;
 6. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la *Società* risarcirà anche i danni all'allievo conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati *Terzi*; non è invece, considerato *Terzo* l'allievo che sia alla guida del *Veicolo* per la relativa prova pratica;
 7. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del *Proprietario* e del committente per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo* e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul *Veicolo* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati *Terzi*;
 8. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS:** la responsabilità del conducente e del *Contraente* o, se persona diversa, del *Proprietario* del *Veicolo*, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo* stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da *Incendio*, *Furto* o da smarrimento;
 9. **PER I RIMORCHI:** la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dai *Sinistri* provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal *Veicolo* descritto in *Polizza* quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi;
 10. **PER GLI AUTOCARAVAN:** il sovrappeso del *Veicolo*, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella carta di circolazione;
 11. I trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del "Nuovo Codice della Strada" (d.lgs. 30 aprile 1992 n°285 e successive modificazioni).
- La *Società* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'*Assicurazione* obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate nell'*Applicazione* e in quanto sia stato pagato il relativo *Premio*.
- In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7, 8, 9 i *Massimali* convenuti sono

8 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io?

Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia RC Auto.

?

destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni gratuite.

C.2- Cosa NON Assicura (Esclusioni e Rivalsa) ⁹

L'Assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di *Veicolo* adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di *Veicolo* con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- d) nel caso di *Veicolo* dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il *Veicolo* non è guidato dal *Proprietario/Locatario*, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- e) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate;
- f) per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della Carta di circolazione;
- g) nel caso di danni causati dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- h) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- i) qualora il *Veicolo* non sia in regola con la revisione periodica;
- j) in caso di dolo del conducente;
- k) nelle *Aree aeroportuali*;
- l) nelle aeree private per i danni causati a *Terzi*, alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, provocati dall'operatività della lama spartineve.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2°, del Codice, la Società eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Salvo quanto previsto dall'articolo "N.1.1 delle Condizioni di assicurazione", la Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del *Contraente* e dell'*Assicurato* che abbia ommesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile.

9 Che cosa vuol dire "Rivalsa"?

La *Rivalsa* è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il *Risarcimento* versato ai danneggiati se l'*Incidente* è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad es. il *Veicolo* partecipava a una competizione sportiva causando un *Incidente*). In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di *Rivalsa* (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*) salvaguardando totalmente il Cliente.



C.3- Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", rinuncia al diritto di Rivalsa:

- a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
- b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- c) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l'azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 1.000,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per l'intero esborso;
- d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni;
- e) per i danni subiti dai Terzi trasportati nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.

C.4- Attestazione sullo stato del rischio ¹⁰

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 la Società provvede -a richiesta del Contraente- alla consegna telematica delle Attestazioni sullo stato del rischio con le modalità con questi concordate. L'Attestazione contiene:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;

10 Che cos'è l'Attestato del rischio e a cosa serve?

L'Attestato di rischio è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa - solitamente del Proprietario del Veicolo - relativamente alla garanzia obbligatoria della Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.). In altre parole, è una sorta di "curriculum" che le compagnie acquisiscono dalla Banca dati degli Attestati di rischio al fine di conoscere il "rischio" che devono assicurare.

?

- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto*¹¹ all'*Attestazione*;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario* del *Veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *Veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di *Polizza* e di *Applicazione*;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei *Sinistri* pagati (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* e con *Responsabilità paritaria* nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

Nel caso di stipula di *Applicazione* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice,¹² l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Per tutte le *Applicazioni*, nell'*Attestazione* vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72/ 2018.

Qualora l'*Applicazione* sia stipulata sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus, con o senza *Franchigia*, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione*, nell'*Attestazione* viene indicata la classe di merito interna UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione dell'*Applicazione* per l'annualità successiva.. In caso di esclusione dall'*Applicazione*, risoluzione del contratto per *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo* la *Società*, a richiesta del *Contraente*, consegna per

11 Chi è l' "Avente diritto"?



Oltre al *Proprietario*, la normativa indica alcune figure che, pur non essendo "proprietarie" del *Veicolo*, ne sono equiparate: chi lo utilizza nel caso di un *Contratto di leasing* (*Locatario*); chi lo ha comprato "a rate" (patto di riservato dominio); chi gode del diritto di utilizzare il *Veicolo* senza esserne il *Proprietario* (usufruttuario).

12 Che cosa prevede l'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni?



La cosiddetta "legge Bersani" prevede che, in caso di acquisto di un *Veicolo* in aggiunta ad un altro già assicurato del medesimo tipo (ad es. autovettura con autovettura; motociclo con motociclo ecc.) appartenente al medesimo *Proprietario* o ad un suo familiare convivente, la *Compagnia* deve assegnare la stessa classe di merito C.U. - e classe interna se presente - indicata nell'ultima *Attestazione* sullo stato del rischio conseguita per il *Veicolo* già assicurato. Questo rappresenta un notevole vantaggio per tutti coloro che, ad esempio, acquistando un *Veicolo* nuovo o di seconda mano in aggiunta ad uno già assicurato possono godere dell'"ingresso" in una classe di merito tendenzialmente più favorevole ed economica.

via telematica l'Attestazione relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'Attestazione, a richiesta del *Contraente* viene consegnata telematicamente dalla delegataria.

La Società non elabora l'Attestazione nel caso di:

- Applicazioni sospese, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- Applicazioni che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- Applicazioni che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- Applicazioni escluse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo.

L'Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza dell'Applicazione a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo dell'Assicurazione per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza della medesima, l'Attestazione può essere utilizzata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario* del Veicolo dichiarino, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile¹³, che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale Applicazione o alla data di sospensione della medesima o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'Attestazione non è più valida.

In assenza di Attestazione valida l'Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

C.5 – Sostituzione dei documenti assicurativi

La Società, su richiesta del *Contraente* ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il *Contraente* deve restituire alla Società il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il *Contraente* deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il *Contraente*, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.



Ho avuto un Incidente stradale. Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per il Risarcimento del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388, dall'estero +39 051 28 17 000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita.

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri - Norme per la garanzia R.C.A.**

13 Che cosa regolamentano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile?

Se il Cliente ha rilasciato delle dichiarazioni volutamente o involontariamente non veritiere relative al Veicolo assicurato (nel caso specifico, la circolazione è avvenuta pur avendo il contratto scaduto) ed è avvenuto un Incidente, la Compagnia impugna il contratto ed applica il diritto di Rivalsa per il Risarcimento pagato ai danneggiati.



Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in nell'*Applicazione* e se è stato previsto il relativo *Premio*.

COME PERSONALIZZARE LA GARANZIA R.C.A.

D.1 – Rinuncia alla *Rivalsa* nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali

La Società, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di *Veicolo* guidato da persone in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

L'*Assicurazione* non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del *Sinistro* di tali circostanze.

D.2 - Rinuncia alla *Rivalsa* per i *Sinistri* causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o per *Veicolo* non in regola con la revisione

La Società, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", rinuncia al diritto di *Rivalsa* qualora il *Veicolo*:

- sia guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
- non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.

D.3- Rinuncia alla *Rivalsa* per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme

La Società, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.

La Società si riserva il diritto di *Rivalsa* verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

14 Che cosa sono le condizioni aggiuntive "RCA Plus"?



Ogni Cliente ha la propria sensibilità assicurativa: c'è chi preferisce una copertura R.C.A. essenziale, sufficientemente ampia ma più economica; c'è chi desidera invece arricchire la copertura anche ai casi in cui la garanzia opera solo parzialmente o non è compresa. Le Condizioni "RCA Plus", se acquistate, assolvono proprio a questo compito: ampliare la sfera di sicurezza.

D.4 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori

La Società assicura, nei limiti del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato nell'*Applicazione*, la Responsabilità Civile - ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice civile - derivante al *Proprietario* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, dalla circolazione del medesimo per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela del *Proprietario* stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all'insaputa o contro la volontà del *Proprietario*/ *Locatario* del *Veicolo*.

D.5 - Proprietario di rimorchio/semirimorchio diverso da quello della motrice

L'*Assicurazione* è prestata per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi dell'articolo 2054 del Codice civile, nella sua qualità di *Proprietario* del rimorchio o semirimorchio di autocarro che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di *Terzi*.

L'*Assicurazione* è operante:

- quando l'*Indennizzo* superi i *Massimali* per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di *Indennizzo* eccedente tali *Massimali*, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente *Polizza*;
- quando la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
- nel caso di azione di regresso esercitata dall'assicuratore della motrice, che abbia pagato l'intero danno, contro il *Proprietario* del rimorchio o semirimorchio per la quota di danno allo stesso addebitabile.

D.6 - Aree aeroportuali

La Società, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del *Veicolo* assicurato nelle *Aree aeroportuali*.

D.7 - Danni da inquinamento

La Società si obbliga a corrispondere, entro i limiti convenuti per la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a *Terzi*, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato dalla perdita di sostanze solide, liquide e/o gassose dal *Veicolo* identificato anche qualora lo stesso non si trovi in circolazione. La presente Condizione Aggiuntiva non opera tuttavia per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del *Veicolo* identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

D.8 - Certificato di assicurazione elettronico (*Condizione Aggiuntiva prestata gratuitamente*)

Per espressa richiesta del *Contraente* - che ha fornito il proprio consenso ai sensi dell'articolo 7,

comma 1 del Regolamento IVASS n. 7/2015 – la Società provvederà alla trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico. A parziale deroga dell'articolo "A.5 delle Condizioni di assicurazione", a fronte dell'opzione manifestata dal *Contraente*, la *Carta Verde* sarà rilasciata in formato cartaceo solo per i casi in cui il *Contraente* fornirà esplicita richiesta, senza costi aggiuntivi a carico di quest'ultimo.

D.9 – Autorizzazione per la sospensione e la riattivazione delle garanzie per i Veicoli assicurati con Polizze gestite nella forma a Libro Matricola

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione è ammessa la sospensione delle garanzie in corso di contratto per uno o più *Veicoli* assicurati. La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall'*Applicazione*. Il *Contraente*, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* qualora presenti. La sospensione decorre dalla data di restituzione di questi ultimi. All'atto della sospensione la Società, per ciascun *Veicolo* per il quale è stata richiesta, rilascia un'appendice alla *Polizza* con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal *Contraente*; in essa viene riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione. La sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e l'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro la data di scadenza della *Polizza* Libro Matricola. La riattivazione è possibile sia sullo stesso che su di un altro *Veicolo*, purché in quest'ultimo caso:

- il precedente *Veicolo* sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente;
- il *Veicolo* a favore del quale viene effettuata la riattivazione delle garanzie appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autocarro con autocarro) e la formula tariffaria sia compatibile;
- il *Proprietario* del *Veicolo* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la Società rilascia un'appendice alla *Polizza* che deve essere sottoscritta dal *Contraente* e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. In tal caso la riattivazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso sul contratto sospeso per la determinazione del *Premio*.

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 60 giorni il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie; nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni.

Se la *Polizza* è amministrata nella forma "a regolazione", in sede di regolazione si terrà conto nei conteggi dei periodi di sospensione delle *Applicazioni* sospese per almeno 60 giorni (ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro*) e si procederà pertanto al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto. Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la Società provvederà alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio.

La sospensione non è consentita per le *Polizze* amministrate nella forma "a variazione" e nel caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del *Veicolo*.

D.10 - Carico e scarico con mezzi meccanici

La Società assicura, fino a concorrenza per ogni *Sinistro dei Massimali* previsti in *Polizza* per la garanzia di Responsabilità Civile, la responsabilità civile del *Proprietario* e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Fermo quanto previsto dall'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non opera nei seguenti casi:

- per i danni alle persone trasportate sul *Veicolo* ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

D.11 – Circolazione con lama spartineve in aree private

La Società assicura, fino a concorrenza per ogni *Sinistro dei Massimali* di Responsabilità Civile indicati nell'*Applicazione*, la responsabilità civile per i danni a *Terzi*, compresi i danni alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, derivanti dalla circolazione del *Veicolo* assicurato con lama spartineve - come da regolare autorizzazione documentata - in aree private.

Il cambiamento della formula tariffaria, laddove possibile, può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.

Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) ¹⁵

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell'emissione dell'*Applicazione* – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72/2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'*Attestato* sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal *Veicolo*, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72/2018 (Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di C.U.).

E.1 - "FISSA"

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria "Fissa", che non prevede variazione di *Premio* in funzione del verificarsi o meno di *Sinistri*.

E.2 - "Franchigia FISSA ED ASSOLUTA"

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria con "Franchigia fissa ed assoluta" per ogni *Sinistro*, il cui ammontare è precisato nell'*Applicazione*. Tale formula tariffaria non prevede variazione di *Premio* in funzione del verificarsi o meno di *Sinistri*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare alla *Società* l'importo del *Risarcimento* rientrante nei limiti della *Franchigia*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la *Società* provvede a gestire il *Sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

E.3 "FISSA CON PEIUS - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ"

Il contratto è stipulato nella formula tariffaria "Fissa con Peius – Maggiorazione del *Premio* per sinistrosità", che prevede - solo per l'annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del *Premio* in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione*.

E.3.1 – Applicazione del "Peius"

Se nel *Periodo di osservazione* sono stati pagati:

- due *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;

15 Cos'è la classe C.U e come viene determinata?

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni *Veicolo* assicurato, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il "passaggio" dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.



- tre o più *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.

Ai fini di tali aggravii vengono considerati *Sinistri* quelli con *Responsabilità* principale e quelli con *Responsabilità paritaria* con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del "Peius"

E.3.2 – Veicolo già assicurato in precedenza

Qualora il contratto si riferisca a *Veicolo* già assicurato in precedenza, allo stesso si applica la maggiorazione indicata nell'articolo "E.3.1 delle Condizioni di assicurazione" qualora dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità essa risulti dovuta. Parimenti, nel caso che il contratto si riferisca a *Veicolo* precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, si applica la maggiorazione di cui sopra se quest'ultimo contratto ne era gravato. In caso di passaggio da una formula tariffaria con "Franchigia fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "Peius", le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate – ai fini sia dell'applicazione delle regole evolutive per la classe di merito C.U. che per l'applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

E.3.3 - Veicolo già assicurato all'estero

All'*Attestazione* è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso *Veicolo*, dal precedente assicuratore estero.

E.3.4 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la *Società* procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti congruaggi di *Premio*.

E.3.5 – Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento* diretto) o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

E.3.6 – Sostituzione dell'Applicazione

La sostituzione dell'*Applicazione*, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una *Applicazione* sospesa, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

E.4 - “BONUS/MALUS”

L'Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in relazione alla sinistrosità registrata nel *Periodo di osservazione*. Il “Bonus/Malus” si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.

E. 4.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai (o aziendale)

Ai fini della determinazione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'Attestazione sullo stato del rischio.

Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna UnipolSai (o aziendale).

I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai, sono i seguenti:

- in caso di prima immatricolazione del Veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna UnipolSai 14 (salvo quanto espressamente indicato all'articolo “E.4.2 delle Condizioni di assicurazione”);
- in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata dall'applicazione della Tariffa e delle Tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- in presenza di una Attestazione UnipolSai in corso di validità
 - relativa ad una Polizza che prevede l'applicazione delle Condizioni di assicurazione del prodotto UnipolSai Km&Servizi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'articolo “E.4.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla stessa classe di merito interna UnipolSai indicata nell'Attestazione;
 - relativa ad una Polizza che prevede l'applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'articolo “E.4.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione della Polizza.

E.4.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo (cosiddetta legge “Bersani”)

La Società, ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di emissione di una nuova Applicazione relativa a un ulteriore Veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare dell'Applicazione o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare all'Applicazione una classe di merito - sia interna UnipolSai che C.U. - più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima Attestazione conseguita sul Veicolo già assicurato.

E.4.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.

La Società, in tutti i casi di stipula di una nuova Applicazione e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna UnipolSai, determinata con i criteri indicati all'articolo “E.4.1 delle Condizioni di assicurazione”, sia la classe C.U. nei seguenti casi:

- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* assicurato, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo *Veicolo* da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del *Locatario* siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul *Veicolo* ora intestato ad altri;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul *Veicolo* ceduto;
- acquisto da parte dell'utilizzatore del *Veicolo* in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all'utilizzatore, in caso di mancato acquisto del *Veicolo* locato in leasing o noleggiato, per un altro *Veicolo* dal medesimo acquistato;
- acquisto di un *Veicolo* da parte del conduttore di un *Veicolo* di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul *Veicolo* di proprietà del soggetto portatore di handicap;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del *de cuius* al momento della morte;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.

E.4.3.1 - Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine, il *Proprietario* rientri in possesso del *Veicolo* e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedente al conto vendita.

E.4.3.2 - Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita

Qualora il *Veicolo* oggetto di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* venga ritrovato, il *Proprietario* ne rientri in possesso ed il *Contraente* si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.

E.4.4 - Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui l'Applicazione si riferisca ad un Veicolo già assicurato all'estero, questa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72/2018, l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla inclusione dell'Applicazione.

E.4.5 – Regole evolutive della classe di merito interna Unipolsai (o aziendale)

Per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, l'Applicazione è assegnata, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento - l'Applicazione è considerata priva di Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2.

	TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE				
	Classe di merito di assegnazione interna UnipolSai in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria "cumulata" per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni.				
	0	1	2	3	4 o più
Evoluzione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0)	+2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)

E.4.6 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la Società procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di Premio.

E.4.7 - Facoltà del *Contraente* di rimborsare i *Sinistri liquidati* ¹⁶

Per evitare o ridurre la maggiorazione di *Premio* prevista dalla formula tariffaria scelta, è data facoltà al *Contraente* di offrire a **CONSAP** (per i *Sinistri liquidati* nell'ambito della procedura di "*Risarcimento Diretto*") o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi totalmente liquidati totalmente per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri liquidati integralmente* nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

E.4.8 - Sostituzione dell'*Applicazione* e mantenimento della classe di merito interna UnipolSai

La sostituzione dell'*Applicazione*, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una *Applicazione* sospesa, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna UnipolSai, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni

E.4.9 - Bonus/Malus con *Applicazione* di una *Franchigia* fissa ed assoluta

Qualora nell'*Applicazione* che prevede la formula tariffaria Bonus/Malus venga pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare alla *Società* l'importo del *Risarcimento* rientrante nei limiti della *Franchigia*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la *Società* provvede a gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla *Società*.

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, la *Società* assegna l'*Applicazione* stessa, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito interna UnipolSai e C.U. cui la stessa sarebbe stata assegnata nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto. In questo caso la *Società* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la *Società* predispone una nuova *Attestazione*.

E.5 - *Sinistri "tardivi"* e sinistrosità delle *Polizze* di durata temporanea

La *Società*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna UnipolSai e C.U., per le annualità successive alla prima, tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestazione* sullo stato del rischio (*Sinistri "tardivi"*), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

16 Come evitare l'applicazione del malus in caso di Incidente con colpa?

Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un *Premio* maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l'applicazione si può rimborsare l'importo di quanto risarcito ai danneggiati.

NOTA BENE!

Per conoscere l'importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/ Punto Vendita o alla **CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A.** (vedi Sezione "*Riferimenti utili*").

E.6 – Opzioni tariffarie (*operanti solo se richiamate nell'Applicazione*)

(opzione valida solo per autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

Le formule tariffarie presenti prevedono la seguente opzione tariffaria:

- “Riparazione Diretta”.

E.6.1 – “Riparazione Diretta”

(opzione valida solo per autocarri con peso a pieno carico fino a 35 quintali)

La Società, fatta eccezione per i *Sinistri* avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia R.C.A., per i *Sinistri* che rientrino nella procedura e nella disciplina del “*Risarcimento Diretto*” prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, nella forma del “*Risarcimento del Danno in Forma Specifica*” secondo i criteri previsti dall'articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.

L'Assicurato si obbliga a consentire di far riparare il *Veicolo* assicurato presso il centro di autoriparazione a sua scelta tra quelli indicati dalla Società facenti parte del circuito Auto Presto&Bene. In virtù di ciò il *Premio R.C.A.* sarà ridotto nella misura prevista dalla *Tariffa* ed indicata nell'*Applicazione*.

La predetta modalità di *Risarcimento* dei danni, in caso di sostituzione dell'*Applicazione* per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla sostituita solamente nei casi ed alle condizioni previste dalla *Tariffa*.

F.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

La Società assicura i rischi relativi al *Veicolo* tramite le garanzie riportate nella presente sezione le quali si ritengono operanti se richiamate nell'*Applicazione* ed è stato previsto il relativo *Premio*. Con riferimento ai criteri relativi alla "Determinazione dell'ammontare del danno", del "Pagamento dell'*Indennizzo*" e "Denuncia del *Sinistro*" si rimanda ai relativi articoli della sezione "N.2 delle Condizioni di assicurazione".

F.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

L'assicurazione non comprende i danni:

- salva specifica pattuizione, relativi agli *Accessori aggiuntivi non di serie*;
- salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle Merci trasportate ed alle attrezzature trasportate sul *Veicolo* e strumentali all'attività svolta, compresi i corredi professionali;
- salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
- causati da dolo o attività illecita del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*;
- determinati da mancato uso del *Veicolo* e dal suo deprezzamento;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- verificatisi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al *Veicolo* modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

F.3 - Incendio ¹⁷

F.3.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la Società indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o scoppio.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;

17 La garanzia Incendio comprende anche l'Incendio della vettura provocata dal fatto doloso di Terzi?

La garanzia Incendio estende gratuitamente la protezione del *Veicolo* anche agli atti dolosi di terzi (come ad esempio gli atti vandalici) così come, sempre gratuitamente, prevede un *Indennizzo* nel caso in cui il box venga danneggiato a causa dell'*Incendio* del *Veicolo*.

- b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
- c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato*, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

F.3.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni causati da *Fenomeni elettrici* o da bruciature non seguite da *Incendio*.

F.3.3 - Come Assicura

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

COME PERSONALIZZARE LA GARANZIA INCENDIO

F.3.4 - Incendio "Formula Compact"

(clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

La *Società* indennizza l'*Assicurato* unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o scoppio che determinino il *"Danno Totale"* del *Veicolo* come disciplinato all'articolo "N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione". L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.



Il Veicolo ha avuto un incendio. Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'*Indennizzo* del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall'estero +39 051 2817000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita.

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri** -

Norme per le garanzie Corpi di Veicoli Terrestri (C.V.T.)

F.4 - Furto e Rapina¹⁸

F.4.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato.



18 Se il Veicolo viene danneggiato in seguito al Furto (ad es. un Incidente con altri veicoli o un urto contro un muro) o subisce degli atti vandalici, la garanzia Furto copre in questi casi?

Sì. La garanzia Furto è estesa gratuitamente anche a tali eventi così come anche ai casi in cui il Furto sia stato in qualche modo "facilitato" da disattenzioni (ad esempio, aver lasciato le chiavi nel cruscotto).

L'Assicurazione è estesa:

- a) ai danni causati al *Veicolo* nell'esecuzione o nel tentativo di *Furto* o *Rapina* di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b) ai danni causati al *Veicolo* durante il possesso abusivo conseguente al *Furto* o alla *Rapina*, anche se derivanti da *Atti di vandalismo*;
- c) alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente* e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

F.4.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni dovuti ad *Appropriazione indebita*.

F.4.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Se il contratto prevede che il *Veicolo* sia dotato:

- del dispositivo "*Unibox*", troveranno applicazione le norme disciplinate dall'articolo "M.1 delle Condizioni di assicurazione";
- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di *Furto* totale o *Rapina* senza ritrovamento del *Veicolo*, non è applicato lo *Scoperto*, o il minimo non indennizzabile, pattuito nell'*Applicazione* fatti salvi i casi, specificatamente indicati nel successivo articolo "F.4.6 delle Condizioni di assicurazione" nei quali si aggiunge un ulteriore *Scoperto* del 25%, allo *Scoperto*, o al minimo non indennizzabile, eventualmente pattuito nell'*Applicazione*.

COME PERSONALIZZARE LA GARANZIA FURTO E RAPINA

F.4.4 - Furto e Rapina "Formula Compact"

(clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

La *Società* indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* in conseguenza di *Rapina*, *Furto* consumato o tentato *che determinino il "Danno Totale" del Veicolo*, come disciplinato all'articolo "N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione".

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

F.4.5 - Furto e Rapina "Plus" (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina)

(Condizione aggiuntiva valida soltanto se espressamente richiamata nell'Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)

F.4.5.1 - Appropriazione indebita

La *Società*, a parziale deroga dell'articolo "F.4.2 delle Condizioni di assicurazione", limitatamente agli autocaravan, estende l'operatività dell'Assicurazione ai *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* derivanti dall'*Appropriazione indebita* a condizione che:

- a) l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della *Società*, a transazioni con l'autore del reato;
- b) sia stata inoltrata alla *Società*, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale.

F.4.6 - Antifurto e Localizzatore Satellitare

(clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

Qualora sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS:

- questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
 - direttiva 2014/53/EU;
 - direttiva 2014/35/EU;
 - direttiva 2014/30/EU;
 - direttiva 2009/19/E
 - omologazione CE;
 - certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del *Veicolo* e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di società terze.

Il Contraente si impegna a consegnare all'Agenzia/Punto Vendita della Società, all'atto dell'emissione dell'Applicazione:

- certificato di installazione o documento equipollente, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati nell'*Applicazione*;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l'avvenuta installazione.

Qualora si verifichi un *Sinistro* e il *Contraente/Assicurato* non abbia consegnato tale documentazione all'atto dell'inserimento dell'*Applicazione*, la *Società*, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il *Contraente/Assicurato* vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.

In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal *Contraente*, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia Furto e Rapina a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del *Veicolo* e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul *Veicolo*, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il *Veicolo* assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;

g) nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di Rapina e Appropriazione indebita, nei casi in cui:

- una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al Furto del Veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
- l'Assicurato, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
- si sia verificata l'interruzione dei servizi da parte del Provider telematico per mancato pagamento del canone da parte dell'Assicurato,

la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto nell'Applicazione.

F.4.6.1 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

Fermo quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
- mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
- contenziosi in corso tra Contraente e/o Assicurato e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di Furto, Rapina e Appropriazione indebita, il Contraente/Assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del Veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il Veicolo è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

In caso di ritrovamento del Veicolo, il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione alla Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo.



**Il Veicolo è stato rubato o ha subito dei danni
in seguito ad un tentativo di Furto. Che cosa devo fare?**

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall'estero +39 051 2817000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri -**

Norme per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

F.5. - Eventi Naturali

F.5.1. - Cosa Assicura (rischio assicurato)

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione" la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

F.5.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione dei *Veicoli*;
- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da *Fenomeni elettrici* comunque manifestatisi.

F.5.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo* fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.



Il Veicolo è stato danneggiato in seguito ad un evento atmosferico.

Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno!

Chiama il Numero Verde 800 99 33 88 dall'estero +39 051 28 17 000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri -**

Norme per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

F.6 - Eventi Sociopolitici

F.6.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione" la Società, indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*.

La Società, salvo il caso di "Danno Totale", riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

F.6.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro *Veicolo*;
- avvenuti mentre il *Contraente*, l'*Assicurato* o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.

F.6.3 - Come Assicura

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.



**Il Veicolo è stata danneggiato in seguito ad un Atto di vandalismo.
Che cosa devo fare?**

Attiva la procedura per l'*Indennizzo* del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall'estero +39 051 2817000
o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri -**

Norme per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

F.7 - Collisione

F.7.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

La *Società* indennizza l'*Assicurato* per i Danni materiali subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, oltrech  per gli eventuali danni avvenuti in conseguenza di uno degli eventi previsti dalla garanzia, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- a) collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o pi  veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del *Sinistro*;
- c) collisione con animali.

L'*Assicurazione*  , inoltre, estesa:

1. alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
2. ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneit  alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purch  la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorit  entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
3. ai danni verificatisi quando il conducente   alla guida con patente scaduta, purch  la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida

del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* assicurato a causa del *Sinistro* stesso.

E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

F.7.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'articolo "F.7.1 delle Condizioni di assicurazione";
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'*Assicurato*.

F.7.3 - Come Assicura

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.



Il Veicolo ha subito dei danni in seguito ad un Incidente stradale con un altro automezzo. Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'*Indennizzo* del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall'estero +39 051 2817000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri -**

Norme per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

F.8 - Kasko

F.8.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

La Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del *Veicolo* con qualunque mezzo purché identificato.

L'Assicurazione è, inoltre, estesa:

1. alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
2. ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* assicurato a causa del *Sinistro* stesso.

E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

F.8.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'articolo "F.8.1 delle Condizioni di assicurazione";
- causati da cose od animali trasportati sul *Veicolo*;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'Assicurato.

F.8.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.



Il Veicolo ha subito dei danni in seguito ad un urto.

Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno!

Chiama il Numero Verde 800 99 33 88 dall'estero +39 051 28 17 000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia.

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri - Norme per le garanzie
Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)**

F.9 - Garanzie Accessorie

F.9.1 - R.C.A. "Extra"

F.9.1.1 - Come Assicura

La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle *Somme assicurate*. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del *Degrado d'uso*.

Garanzie prestate

1. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, la Società rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'*Assicurato*.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*.

2. Ripristino dotazioni di sicurezza

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. Ripristino dell'impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare o sostituire l'impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, in caso di *Incendio* o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

4. Soccorso vittime della strada

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

5. Responsabilità Civile per difetti di manutenzione

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per *Sinistro*, le spese sostenute relative ai danni subiti dal conducente del *Veicolo* assicurato –se diverso dal *Proprietario/Locatario/* usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio- a causa di difetti di manutenzione dei quali il *Proprietario/Locatario/* usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio dello stesso sia stato ritenuto responsabile.

6. Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni diretti involontariamente cagionati a cose/animali di *Terzi* ed a persone dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* quando lo stesso non è in circolazione, anche in area privata, a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o scoppio fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni *Sinistro*.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile Autoveicoli.

La *Prestazione* non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo stesso *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Sono esclusi i danni:

- a cose ed animali in uso, custodia o possesso del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione, comodato o usufrutto dall'*Assicurato*;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

F.9.2 - C.V.T. "Extra"

F.9.2.1 - Come Assicura

La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle *Somme assicurate*. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del *Degrado d'uso*.

Garanzie prestate

1. Tassa di proprietà

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* conseguente a *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* *Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la Società rimborsa la quota della tassa di

proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione, eventuale *Carta Verde* ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2. Spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* conseguente a *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400,00**, le spese di immatricolazione di un *Veicolo* con le medesime caratteristiche.

In caso di perdita della targa in seguito ad *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o smarrimento della stessa, la *Società* rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00 le spese di reimmatricolazione del *Veicolo*.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto*, *Rapina* o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione, eventuale *Carta verde* ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. Spese di parcheggio e custodia

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto la *Società* rimborsa **fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro***, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio e la custodia del *Veicolo* stesso disposti dall'Autorità.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

4. Danni indiretti

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* o di suo sequestro amministrativo a seguito di *Sinistro* R.C.A., la *Società* corrisponde al *Proprietario* del *Veicolo* la somma di **€ 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla**

concorrenza di € 200,00 per *Sinistro* e per annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del *Sinistro* alla *Società*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di sequestro amministrativo, la copia del provvedimento.

5. Danni ai bagagli ed agli strumenti ed attrezzi di lavoro trasportati

La *Società*:

- in caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o di *Incidente* della circolazione del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* con responsabilità del conducente, indennizzabili a termini di contratto, indennizza il conducente e le persone trasportate per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 400,00 per *Sinistro*;

- in caso di *Furto* e *Rapina*, *Appropriazione indebita* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, indennizza il conducente, le persone trasportate e il proprietario del *Veicolo* stesso per i danni subiti dagli strumenti ed attrezzi di lavoro di loro proprietà, utili all'esercizio dell'attività lavorativa, trasportati sul medesimo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per *Sinistro*.

La garanzia è operante a condizione che: i bagagli, gli strumenti e gli attrezzi di lavoro si trovino all'interno del *Veicolo* e, se all'esterno, chiusi a chiave negli appositi alloggiamenti; in caso di *Furto*, il reato sia avvenuto con effrazione e con il *Veicolo* debitamente chiuso a chiave.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

6. Rimborso spese documenti a seguito di *Sinistro*

In caso di "Danno Totale" indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

7. Rimborso spese documenti di circolazione

La *Società*, fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza*, distrutti in conseguenza di un *Incidente* della circolazione.

8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* indennizzabili a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 100,00 per *Sinistro***, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del *Veicolo*.

9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura della Sede operativa o Legale dell'Azienda

In caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 150,00 per *Sinistro***, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale della Sede operativa o Sede Legale dell'*Assicurato*, qualora al momento del *Furto*, della *Rapina* o dell'*Appropriazione indebita* si trovasse all'interno del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità.

10. Danni da Fenomeno elettrico

La *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro***, le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.

11. Collisione con veicolo identificato e non assicurato

La *Società* indennizza i danni subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del *Terzo* e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per *Sinistro*, purché il *Sinistro* non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'*Assicurato* non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

12. Duplicato della patente di guida

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o *Incendio* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso *Veicolo*, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro***, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La *Società*, qualora dalla patente di guida del *Proprietario* del *Veicolo* assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, **fino alla concorrenza di €**

500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- sia una "persona fisica"
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l'avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (*garanzia operante solo per "persona fisica"*)

La *Società*, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo* assicurato siano decurtati tutti i punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese per riottenere la patente di guida.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- sia una "persona fisica";
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante le spese sostenute.

F.9.3 Come Assicura

La *Società* rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del *Degrado d'uso*.



Cosa devo fare per ricevere l'Indennizzo relativo alle Garanzie Accessorie?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno!

Chiama il Numero Verde 800 99 33 88 dall'estero +39 051 28 17 000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia.

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri - Norme per le garanzie
Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)**

F.9.4 - Garanzia "Extra" Rimborso Traino e Recupero del Veicolo

La presente garanzia è operante solo nei casi in cui il conducente, o il *Proprietario del Veicolo* assicurato, si sia organizzato in proprio e pertanto non abbia provveduto a contattare la *Centrale operativa* di assistenza facente parte della *Struttura Organizzativa* di Pronto Assistance

Servizi S.c.r.l. per richiedere il soccorso stradale.

In ogni caso la presente garanzia non si cumula con la garanzia Assistenza Stradale di cui all'articolo "H.1 delle Condizioni di assicurazione" qualora quest'ultima fosse contrattualizzata nell'*Applicazione*. In caso di guasto, *Incidente* conseguente alla circolazione, *Incendio*, *Furto* - totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, atti vandalici, nevicata, accumulatore scarico (batteria) che rendano il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile, la *Società* provvede a rimborsare le spese sostenute dall'*Assicurato* entro il limite di quanto di seguito indicato.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'uscita dell'officina mobile e alla manodopera del personale intervenuto, al traino, al trasporto e custodia del *Veicolo*, quest'ultima dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto - fino ad un importo massimo per evento di:
 - € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi;
 - € 2.500,00 per gli altri *Veicoli* (compresi gli autocaravan).

Esclusioni

Sono esclusi e rimangono a carico del conducente o del *Proprietario* del *Veicolo* assicurato i costi relativi:

- ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

F. 9.4.1 - Traino del Veicolo

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, la *Società* rimborsa, *purché documentate*, le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'uscita dell'officina mobile e/o il traino fino:

- al più vicino punto di assistenza,
- oppure
- alla sede legale/operativa dell'impresa proprietaria del *Veicolo*,
- oppure
- ad una sua autocarrozzeria di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

F.9.4.2 - Recupero del Veicolo

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale;

la *Società* rimborsa, *purché documentate*, le spese di recupero del *Veicolo* sostenute dal conducente o dal *Proprietario* del *Veicolo*.

F.9.4.3 – Invio del Veicolo per la prosecuzione del trasporto

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, la *Società* rimborsa all'*Assicurato* le spese, purché documentate, sostenute per la ricerca e sostituzione di un altro *Veicolo* per consentire la prosecuzione del trasporto merci.

Nel caso in cui il *Veicolo* in sostituzione sia di proprietà dell'*Assicurato*, il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari a € 1,00+IVA per Km percorso, da calcolarsi dalla residenza/ sede legale dell'*Assicurato* al luogo dove si trova il *Veicolo* in sosta forzata.

In entrambi i casi l'*Assicurato*, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione della *Società* per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del *Sinistro*, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di *Furto*, le fatture e/o ricevute fiscali pagate e inerenti la riparazione del *Veicolo* e dell'invio del veicolo in sostituzione.

F.10 - Cristalli

F.10.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione" la *Società*, nei limiti convenuti, rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli -e delle finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") per gli autocaravan- delimitanti l'abitacolo del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali.

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del *Sinistro*, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

F.10.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni:

- relativi ai rimorchi;
- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della presente garanzia, risultano essere stati modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ai lunotti in cristallo cuciti su tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la *Società*, compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

F.10.3 - Come Assicura

F.10.3.1 - Riparazione Libera

L'Assicurato, in caso di *Sinistro*, può utilizzare il centro cristalli "MyGlass"¹⁹ (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili") ovvero rivolgersi ad un centro cristalli diverso da "MyGlass". Qualora l'Assicurato utilizzi il centro cristalli "MyGlass", la garanzia è prestata nella forma dell'"Indennizzo in Forma Specifica" in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato, e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono

- **totalmente** a suo carico se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autocarro;
- fino alla concorrenza di € 1.000,00 per *Sinistro* se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autobus;
- fino alla concorrenza di € 600,00 per *Sinistro* se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un trattore agricolo, una macchina operatrice o un veicolo speciale.

Qualora l'Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "MyGlass", la garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo "N.2.1.3 delle Condizioni di assicurazione", fino alla somma complessiva di:

- (se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autocarro, un veicolo speciale, una macchina operatrice o un trattore agricolo) € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione sul Danno Indennizzabile di una *Franchigia* di € 200,00 per *Sinistro*;
- (se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autobus) € 1.000,00 per *Sinistro* con l'applicazione sul Danno Indennizzabile di una *Franchigia* di € 200,00 per *Sinistro*.

Per le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") degli autocaravan:

- qualora l'Assicurato utilizzi il centro cristalli "MyGlass" la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione, sul Danno Indennizzabile, di una *Franchigia* di € 100,00 per *Sinistro*;
- qualora l'Assicurato scelga un centro cristalli diverso da "MyGlass", la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione, sul Danno Indennizzabile, di una *Franchigia* di € 200,00 per *Sinistro*.

19 Cos'è MyGlass?

MyGlass è il marchio della APB CAR SERVICE SRL, società del Gruppo Unipol specializzata nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto. Essa mette a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale, pronta a raggiungere il Cliente persino a domicilio, senza costi aggiuntivi.

Quali vantaggi ho rivolgendomi a MyGlass per la riparazione dei cristalli?

Molti e tutti utili:

- celerità dell'intervento, anche al domicilio;
- nessun esborso a carico poiché l'Indennizzo del danno (riparazione o sostituzione dei cristalli) non è gravato da alcuna *Franchigia* o *Scoperto*;
- cristalli omologati CE garantiti 10 anni sui difetti di montaggio ed installazione.

NOTA BENE! Per godere di tutti i vantaggi esclusivi offerti da MyGlass occorre sempre rivolgersi preventivamente al Numero Verde 800 978 494 o consultare il sito www.myglasscristalli.it.

F.10.3.2 Riparazione Diretta ²⁰

(clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Cristalli unicamente nella forma dell'“Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono:

- totalmente a suo carico se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autocarro;
- fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autobus;
- fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un trattore agricolo, una macchina operatrice o un veicolo speciale.

L'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli “MyGlass” (per i recapiti consultare la sezione “Riferimenti utili”). Per le finestre in polimetilmetacrilato (“plexiglass”) degli autocaravan la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sul Danno Indennizzabile, di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

Non è previsto alcun Indennizzo qualora l'Assicurato decida di riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da “MyGlass”.



Il Veicolo ha subito dei danni ai cristalli. Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno!

Chiama il Numero Verde 800 99 33 88 dall'estero +39 051 28 17 000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia.

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri - Norme per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)**

F.11 Danni alle Merci Trasportate

(garanzia operante solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

F.11.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

A parziale deroga dell'articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la Società tiene indenne l'Assicurato in relazione ai **Danni materiali e diretti** subiti dalle Merci inerenti l'attività esercitata dall'Assicurato, eventualmente identificate sul documento di trasporto o su documento

20 ATTENZIONE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi della “Riparazione Diretta” dei cristalli occorre sempre avvalersi di un centro MyGlass (vedi Sezione “Riferimenti utili”). Qualora si preferisca riparare i cristalli presso un centro diverso da “MyGlass”, non si deve scegliere la “Riparazione Diretta”, pena la perdita del rimborso.



equivalente, trasportate sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* destinato ad uso "conto proprio" ²¹ durante la circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate a causa di:

- a) *Incendio*, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento del *Veicolo*, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) collisione del *Veicolo* con altri veicoli identificati, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul *Veicolo* stesso;
- d) alluvione, inondazione, mareggiate, tempesta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le Merci siano trasportate con autocarri furgonati o centinati.

L'*Assicurazione* è estesa:

- alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
- ai *Danni materiali e diretti* subiti dalle Merci a bordo del *Veicolo* durante le traversate marittime che questo effettua tra porti italiani, su navi traghetto o navi che non richiedono l'uso di gru per il carico/scarico delle merci (navi RO/RO).

La garanzia decorre dal momento in cui il *Veicolo*, con le Merci a bordo, lascia il luogo di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui il *Veicolo* arriva nel luogo di destinazione.

F.11.2 - Cosa Non Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", l'*Assicurazione* non è operante per i *Danni materiali e diretti* causati da:

- inidoneità del *Veicolo* per il trasporto e la protezione delle Merci, cattivo stivaggio, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto;
- vizio proprio o qualità insite delle Merci trasportate;
- furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle Merci trasportate.

L'*Assicurazione* non è inoltre operante per danni e/o perdite riconducibili ad eventuali esclusioni previste dalla garanzia di "Responsabilità Civile Autoveicoli".

L'*Assicurazione* non è inoltre prestata per le seguenti merci: carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, autoveicoli e motoveicoli, animali vivi, tabacchi, prodotti farmaceutici, materiale cine-foto-ottico, audiovisivi e HI-FI, computers ed accessori, apparecchi per telefonia, pellicce, tappeti pregiati, oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezionismo o di affezione, Merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermitici e/o frigoriferi, Merci infiammabili, tossiche, esplodenti e/o pericolose.

21 Che cosa si intende per "veicolo destinato ad uso conto proprio"?

Per uso "conto proprio", ossia "trasporto delle merci in conto proprio", si intende che l'attività di trasporto svolta dal veicolo è effettuata per soddisfare esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale/commerciale del suo proprietario. Le merci trasportate sono quindi di proprietà del trasportatore o appartengono a persone con cui questi ha rapporti professionali (es. artigiano che trasporta al cliente un mobile da lui prodotto o riparato) ed il trasporto effettuato rappresenta solo un'attività secondaria rispetto alla principale (costruire/riparare mobili). Per differenza, un veicolo che ha invece la licenza uso "conto terzi" svolge la prestazione di trasporto come attività principale (es. impresa di trasporto che consegna autovetture ai concessionari).

?

F.11.3 - Come Assicurare

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto",²² senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza per anno assicurativo della somma indicata nell'Applicazione.

In caso di Sinistro, salvo quanto specificatamente indicato nell'articolo "F.11.5 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia di € 250,00.

F.11.4 - Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del Contraente, dell'Assicurato, del personale dipendente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

COME PERSONALIZZARE LA GARANZIA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

F.11.5 - Danni alle Merci Trasportate "Plus"

(Condizione Aggiuntiva della garanzia Danni alle Merci Trasportate valida soltanto se espressamente richiamata nell'Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)

La Società estende l'operatività dell'Assicurazione in caso di:

1) Carico e scarico

La garanzia è estesa alla caduta o urto delle Merci durante il carico e/o lo scarico delle stesse avvenuto con o senza l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo. Per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità del Veicolo per deporla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.

La garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia di € 250,00 per ogni Sinistro.

2) Atti dolosi di Terzi

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia è estesa ai Danni materiali e diretti derivanti da atti dolosi di terzi, quali, ad esempio, disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo e similari.

La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto o della Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.

L'Assicurato deve denunciare l'accaduto all'Autorità competente e farne pervenire copia alla Società.

3) Danni agli utensili e attrezzi professionali trasportati

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la Società, in caso di Incendio o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente del Veicolo, indennizzabili a termini di contratto, indennizza l'Assicurato, il conducente, le persone trasportate per i danni subiti dagli utensili ed attrezzi di lavoro da costoro utilizzati nell'esercizio della propria attività lavorativa e trasportati sul Veicolo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro.

22 Che cosa vuol dire che la garanzia "Merci" è prestata "a primo rischio assoluto"?

La forma "a primo rischio assoluto" significa che la Compagnia rimborsa il danno subito dalle merci fino all'importo annuo che hai scelto al momento della sottoscrizione del contratto. In questo modo hai un doppio vantaggio: non devi preoccuparti, ogni volta che fai un trasporto, del valore della merce a bordo e non incorri nel rischio della "sottoassicurazione", vale a dire ricevere un indennizzo inferiore se hai valutato di meno le merci.



Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.



Ho avuto dei danni alle merci trasportate sull'autocarro.

Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno rivolgendoti
al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri - Norme per le garanzie
Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)**

COME PERSONALIZZARE LE GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI

G.1 – “Riparazione Diretta”

(opzione valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, eccetto i Veicoli speciali e gli Autocaravan)

- **garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko**
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di “Danno Totale”, presta le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione nella forma dell' “Indennizzo in Forma Specifica” sulla base dell'articolo “N.2.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
L'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad avvalersi esclusivamente del centro di autoriparazione scelto tra quelli facenti parte del circuito “Auto Presto&Bene”. In questo caso l'eventuale Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti nell'Applicazione, vengono eliminati per le garanzie sopra elencate.

G.2 – “Adeguamento del Valore Assicurato e del Premio”²³

Per le annualità successive alla prima, il Contraente potrà decidere di adeguare il Valore assicurato del Veicolo scegliendo che ciò avvenga in modo automatico in base alle valutazioni redatte da Quattroruote o comunicando il nuovo importo che intende indicare nell'Applicazione.

G.2.1 - Adeguamento automatico del Valore Assicurato e del Premio

(valida solo per autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

La Società, ad ogni rinnovo annuale, effettua l'adeguamento automatico del Valore assicurato del Veicolo indicato nell'Applicazione sulla base delle valutazioni redatte da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”) e, nella stessa percentuale, anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all'eventuale modifica dei Premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko.

I limiti massimi di Indennizzo ed i Premi delle garanzie Cristalli, Garanzie Accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.

Al momento della stipula del contratto il Contraente dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all'estero;

23 Perché adeguare il valore dell'autovettura ad ogni rinnovo annuale del contratto?

?

Per non correre il rischio di assicurare il Veicolo per un importo superiore (sovra assicurazione) o inferiore (sottoassicurazione) al suo reale valore di mercato e quindi, rispettivamente, pagare inutilmente un premio maggiore o, nel caso di sotto assicurazione, ricevere in caso di Sinistro, un indennizzo proporzionalmente inferiore.

Scegliendo l'adeguamento automatico del valore del Veicolo, da richiedere al momento della stipula del contratto, sarà la Compagnia, ad ogni scadenza annuale, ad allineare il valore del veicolo al prezzo di mercato determinato su Quattroruote e, conseguentemente, aggiornare il prezzo delle garanzie interessate.

- il valore complessivo degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- se il *Valore assicurato* è inferiore alla valutazione di *Quattroruote*;
- per i *Veicoli* assicurati con *Applicazioni* che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del *Valore assicurato*;
- in caso di cessazione delle valutazioni di *Quattroruote* o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale fonte;
- se il modello del *Veicolo* assicurato non è più quotato da *Quattroruote*.

In questi casi il valore del *Veicolo* e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del *Contraente*.

G.2.2 - Adeguamento del *Valore Assicurato* e del *Premio* su richiesta del *Contraente*

La *Società* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, su specifica richiesta del *Contraente*, ad adeguare il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* ed il valore degli *Accessori aggiuntivi non di serie*, se assicurati, al *Valore commerciale*, procedendo all'eventuale modifica dei *Premi* applicando gli stessi elementi tariffari definiti nel precedente paragrafo "Adeguamento automatico del *Valore assicurato* e del *Premio*" (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell'*Assicurato*, dati tecnici del *Veicolo*).

G.3 - Applicazione del *Degrado d'uso* ai pezzi di ricambio

A parziale deroga dell'articolo "N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione" la *Società* -in caso di "Danno Parziale"- procederà all'applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (*Degrado d'uso*).

G.4 - Perizia preventiva (Riservato Direzione)

Il valore indicato nell'*Applicazione* è quello risultante dalla perizia preventiva effettuata (come da documentazione allegata al contratto) e corrisponde al valore complessivo del *Veicolo* assicurato. Ai fini liquidativi si precisa che tale importo corrisponde al *Valore commerciale* e non potrà subire riduzioni per l'intera annualità assicurativa.

Trascorsa l'annualità, se il *Contraente* non presenta nuova perizia, in caso di *Sinistro* si procederà alla determinazione dell'ammontare del danno come da Condizioni di assicurazione.

G.5 - Autorizzazione per la sospensione e la riattivazione dei *Veicoli* assicurati con *Polizze* gestite nella forma a Libro Matricola

Il deroga a quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione è ammessa la sospensione delle garanzie in corso di contratto per uno o più *Veicoli* assicurati. La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall'*Applicazione*. Il *Contraente*, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla *Società*: la sospensione decorre da tale data. All'atto della sospensione la *Società*, per ciascun *Veicolo* per il quale è stata richiesta, rilascia un'appendice alla *Polizza* con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal *Contraente*; in essa viene riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione. La sospensione è ammessa fino a 2

volte per anno assicurativo e l'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro la data di scadenza della *Polizza Libro Matricola*. La riattivazione è possibile sia sullo stesso che su di un altro *Veicolo*, purchè in quest'ultimo caso:

- il precedente *Veicolo* sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente;
- il *Veicolo* a favore del quale viene effettuata la riattivazione delle garanzie appartenga alla stessa categoria (ad esempio autovettura con autovettura);
- il *Proprietario* del *Veicolo* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la *Società* rilascia un'*Applicazione* alla *Polizza* che deve essere sottoscritta dal *Contraente* e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. In tal caso la riattivazione verrà effettuata con l'applicazione della *Tariffa* in corso sul contratto sospeso per la determinazione del *Premio*.

In sede di regolazione si terrà conto nei conteggi dei periodi di sospensione delle *Applicazioni* sospese per almeno 60 giorni (ad eccezione del *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro*) e pertanto si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto. La sospensione non è consentita per le *Polizze* amministrate nella forma "a variazione" e nel caso di *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*.

H.1 – ASSISTENZA STRADALE ²⁴

H.1.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

La Società si impegna a erogare una o più delle *Prestazioni* di immediato aiuto previste dall'articolo "H.1.7 delle Condizioni di assicurazione" qualora l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le *Prestazioni* sono erogate attraverso la *Centrale operativa*, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo *Unibox*, se installato;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la *Struttura organizzativa*.

La *Centrale operativa* non eroga:

- le *Prestazioni* non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle *Prestazioni*.

H.1.2 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole *Prestazioni* indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna *Prestazione*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la *Prestazione* od alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la *Prestazione* solo nei limiti di quanto indicato nella *Prestazione* stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla *Centrale operativa*, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la *Prestazione* precedentemente richiesta alla *Centrale operativa*, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna *Prestazione*. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

H.1.3 – Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Se non diversamente previsto nelle singole *Prestazioni*, queste ultime non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che

24 Chi può usufruire delle garanzie di Assistenza? Quando?

L'Assistenza è dedicata al Veicolo indicato sul contratto ed ai suoi occupanti, quando si verifica il caso di difficoltà (ad esempio: Guasto, Incidente, Furto, Infortunio da circolazione ecc.).



- abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'*Assicurato* abbia partecipato attivamente;
- di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- di guida del *Veicolo* in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- della circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- dell'immobilizzo del *Veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
- delle operazioni di ordinaria manutenzione del *Veicolo*.

Inoltre, le *Prestazioni* di assistenza non vengono erogate in caso di:

- eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcanica) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo della sede legale/operativa (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata la sede legale/operativa).
- assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell'*Assicurato*.

H.1.4 - Delimitazioni

1. La *Struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*;
2. la *Società* non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per *Prestazioni* organizzate da altre imprese di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell'assistenza, alla *Struttura organizzativa* e da queste organizzate;
3. la *Società* non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'*Assicurato* e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della *Società* se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'*Assicurato* o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla *Società*, devono essere consegnati alla stessa;
6. la *Società* mette a disposizione dell'*Assicurato* un veicolo sostitutivo avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.

La Società tiene a proprio carico i costi per:

- le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina e Kasko;
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
- la restituzione del veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il veicolo è stato consegnato all'Assicurato;
- le dotazioni di cui tutti i veicoli devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), le *Franchigie* e *Scoperti* delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Inoltre il centro di noleggio che fornisce il veicolo sostitutivo può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;

7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa.

La Prestazione non è operante;

- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
 - se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate;
8. le Prestazioni di assistenza che richiedono l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale operativa preventivo consenso scritto;
9. le Prestazioni di assistenza che richiedono l'accesso alla sede legale/operativa sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto.
10. le Prestazioni di assistenza non sono erogate per quei Veicoli che superano i limiti di sagoma e di peso quali i trasporti eccezionali, in quanto non rispettano le condizioni normative definite dall'articolo 61 del Nuovo Codice della Strada e quanto previsto dalla Direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni ed alle caratteristiche tecniche dei veicoli stradali;
11. per gli autobus si precisa che le Prestazioni di assistenza non sono erogate per le persone trasportate in qualità di passeggeri.

H.1.5 – Obblighi dell'Assicurato²⁵

Al momento della richiesta di assistenza, l'Assicurato deve comunicare alla *Struttura organizzativa*:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla *Prestazione* (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del *Veicolo*, ecc.);
- tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e ad individuare le *Prestazioni* da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul *Veicolo*, eventuale cartella clinica, ecc.).

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione* di assistenza salvo quanto previsto dall'articolo "N.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione" delle norme che regolano la liquidazione dei *Sinistri*.

H.1.6 – Diritto di Rivalsa

La Società si riserva il diritto di *Rivalsa* per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'Assicurato.

H.1.7 - Prestazioni di assistenza²⁶

La garanzia "Assistenza Stradale" opera entro gli ambiti territoriali rispettivamente indicati all'articolo "A.5 delle Condizioni di assicurazione", salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole *Prestazioni*.

25 Chi organizza ed invia l'assistenza richiesta? Posso pensarci in autonomia e poi essere rimborsato? ?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre **sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa richiedendo l'aiuto necessario**, pena il mancato rimborso dell'intervento. Solo in alcuni e ben specifici casi l'emergenza può essere risolta in autonomia e poi essere rimborsata.

NOTA BENE! Per tutti i dettagli vedere la Sezione Sinistri – Norme per la garanzia Assistenza.

26 Che cosa offre l'Assistenza per gli autocarri e rimorchi? ?

L'Assistenza autocarri fornisce un'ampia gamma di garanzie per garantire la massima sicurezza al Veicolo. Proprio per questo le Prestazioni di assistenza prevedono:

- interventi in caso di guasto come di Incidente stradale, foratura piuttosto che Infortunio da circolazione e così via quando il Veicolo circola in Italia, nel continente europeo così come nei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- garanzie e servizi dedicati per soddisfare le esigenze di mobilità degli occupanti, la riparazione e la gestione del Veicolo, la pronta assistenza sanitaria e quant'altro possa essere utile "in caso di difficoltà".

NOTA BENE! Leggere con attenzione quanto dettagliatamente previsto per ogni garanzia prestata.

H.1.7.1 - ASSISTENZA "COMPLETA"

In caso di guasto, *Incidente* conseguente alla circolazione, *Incendio*, *Furto* - totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, *Atti di vandalismo*, nevicata che rendano il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*

1. invia presso il *Luogo dell'assistenza* un'officina mobile per effettuare le riparazioni ritenute eseguibili in loco a giudizio della *Centrale operativa*.
Qualora la natura del problema non consenta di risolverlo sul *Luogo dell'assistenza* trasporta il *Veicolo* e gli *Assicurati* fino al punto di riparazione più vicino al *Luogo dell'assistenza* in grado di effettuare le riparazioni o, a scelta dell'*Assicurato*, fino al punto di riparazione di sua fiducia purché si trovi entro il limite massimo di 50 Km dal *Luogo dell'assistenza*. Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il *Veicolo* e gli *Assicurati* verranno trasportati fino al deposito più vicino al *Luogo dell'assistenza* provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'*Assicurato*, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il *Veicolo* sia trasportato presso la propria *Abitazione* o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal *Luogo dell'assistenza*.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'uscita dell'officina mobile e alla manodopera del personale intervenuto;
- al trasporto e alla custodia del *Veicolo*, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto;
- al trasporto degli *Assicurati*

fino ad un importo massimo per evento di:

- € 2.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- € 3.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi relativi:

- ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
- al trasporto e alla custodia del *Veicolo* ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
- al trasporto e alla custodia di un rimorchio, privo della garanzia Assistenza, trainato dal *Veicolo* al momento del verificarsi dell'evento.

La garanzia non è operante qualora il veicolo abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2. rimette in assetto di marcia il *Veicolo* che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo per evento di:

- € 2.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- € 3.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla

sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);

- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);
- al trasporto e alla custodia di un rimorchio, privo della garanzia Assistenza, trainato dal *Veicolo* al momento del verificarsi dell'evento.

La garanzia non è operante qualora il veicolo abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

- 3 invia sul *Luogo dell'assistenza* personale di vigilanza per presidiare la merce soggetta a rischio di reati.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento.

- 4 ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il *Luogo dell'assistenza*, quando il *Veicolo* si trovi all'Estero.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

- 5 organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il *Veicolo* venga riparato o per il tempo necessario alla *Centrale operativa* per erogare le ulteriori *Prestazioni*, quando il *Luogo dell'assistenza* si trovi ad oltre 50 Km dalla sede legale/operativa.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;

- 6 organizza il viaggio degli Assicurati per raggiungere la *Destinazione*, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'*Abitazione* o alla sede legale/operativa della ditta. La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* ed in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la *Prestazione* venga erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, la *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione". La garanzia non è prestata per i rimorchi;

- 7 mette a disposizione dell'Assicurato, in Italia, un veicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, a partire dalla data indicata dall'Assicurato, purché entro un mese dalla data dell'evento fino ad un massimo di:

- 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina del *Veicolo*;
- 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

Il veicolo sostitutivo viene fornito solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi. Il veicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione". La garanzia non è prestata per i rimorchi;

- 8 mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro; rientrare presso la propria Abitazione, sede legale/operativa, eccetera.

La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;

- 9 organizza il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo, qualora lo stesso:

- sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all'estero;
- sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 12 mesi dalla data di denuncia del Furto o della Rapina, e sia in condizioni di circolare.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione del veicolo sostitutivo;

- 10 organizza, su richiesta dell'Assicurato, la demolizione del Veicolo quando l'evento si verifica in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro preposto;
- alla cancellazione dal P.R.A.;

La garanzia non è operante qualora il veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

- 11 supporta l'Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l'evento si verifica all'estero.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell'assistenza della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria.

In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:

- 12 organizza il viaggio dell'Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione, sede legale/operativa.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

- 13 provvede al noleggio di un veicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi. Il veicolo sostitutivo viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione"

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all'estero che coinvolga l'Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa

- 14 mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali. La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;

- 15 anticipa fino ad un importo massimo di:

- € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta dalle Autorità locali;
- € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità all'estero per concedere la libertà provvisoria all'Assicurato;
- € 2.000,00 per l'onorario di un legale.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina, la Società per il tramite della Centrale operativa:

- 16 anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il Veicolo danneggiato. L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società per il tramite della Centrale operativa

- 17 anticipa fino ad un importo massimo di € 500,00 per esigenze imprevedibili legate all'evento. L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di *Infortunio* o *Disturbo post traumatico da stress* conseguente alla circolazione del *Veicolo* che abbiano colpito l'*Assicurato*; malore che si sia manifestato durante la circolazione del *Veicolo* o in conseguenza della medesima, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*

17. anticipa fino ad un importo massimo di € 500,00 per esigenze imprevedibili legate all'evento. L'anticipo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di *Infortunio* o *Disturbo post traumatico da stress* conseguente alla circolazione del *Veicolo* che abbiano colpito l'*Assicurato*; malore che si sia manifestato durante la circolazione del *Veicolo* o in conseguenza della medesima, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

18. fornisce all'*Assicurato* una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'*Équipe medica* lo ritiene necessario, l'*Assicurato* viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;
19. organizza per l'*Assicurato* una visita medica al suo domicilio in Italia.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
- all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;

20. trasporta l'*Assicurato* presso la *Struttura sanitaria* più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al *Luogo dell'assistenza*.
Se necessario, a giudizio della *Centrale operativa*, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'*Assicurato*, che si trovi sul *Luogo dell'assistenza*.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

21. trasferisce l'*Assicurato* presso la *Struttura sanitaria* più vicina alla sua *Abitazione*, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua *Abitazione*.
Se necessario, a giudizio della *Centrale operativa*, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'*Assicurato*, che si trovi sul *Luogo dell'assistenza*.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in

relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;

- all'accompagnamento durante il trasferimento;

22. organizza il viaggio di un Familiare presso il *Luogo dell'assistenza* o la *Struttura sanitaria* dove l'*Assicurato* sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'*Assicurato* ricoverato.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei a giudizio della *Centrale operativa* e, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione del veicolo sostitutivo;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

23. anticipa fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).

L'anticipo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di decesso dell'*Assicurato* conseguente alla circolazione del *Veicolo*, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

24. organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul *Luogo dell'assistenza*.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).



Ho bisogno di assistenza. Che cosa devo fare?

Attiva la richiesta di Assistenza Stradale!

Chiama il Numero Verde 800 279 279 dall'Italia o dall'estero +39 011 6523200

Per tutti i dettagli vedi la

Sezione Sinistri - Norme per la garanzia Assistenza.

I.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato)

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle *Somme assicurate* indicate nell'*Applicazione*, gli Infortuni che l'*Assicurato* ²⁷ subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il *Veicolo* in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal *Veicolo* stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:

- a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento e il congelamento;
- d) le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'articolo "N.4.5.4 delle Condizioni di assicurazione" e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'articolo "N.4.5.3 delle Condizioni di assicurazione";
- f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'*Assicurato*;
- h) a seguito di atti compiuti dall'*Assicurato* per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

I.1.1 - Estensioni gratuite

Sono altresì indennizzabili gli *Infortuni* di cui all'articolo "I.1 delle Condizioni di assicurazione", ancorché derivanti da:

A) Rischio guerra, insurrezioni all'estero

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, l'operatività delle garanzie è estesa agli *Infortuni* derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l'*Assicurato* subisca fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell'Unione europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi se ed in quanto l'*Assicurato* risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.

B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo

Le garanzie sono operanti anche per gli *Infortuni* subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l'*Assicurato* non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.

27 La persona protetta dalla garanzia Infortuni del Conducente è il Proprietario del Veicolo o chi ha stipulato il contratto? ?

La garanzia *Infortuni del Conducente* salvaguarda qualsiasi persona che, alla guida del *Veicolo* indicato sul contratto, può essere coinvolta in un *Incidente stradale*. Leggere con attenzione quanto dettagliatamente previsto per ogni garanzia prestata

C) Rischio eventi naturali catastrofici

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi **Morte e Invalidità permanente**, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l'**Indennizzo** dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di **Indennizzo** previsti dall'articolo "N.4.5.5 delle Condizioni di assicurazione".

D) Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico

In caso di perdita dell'anno scolastico conseguente ad *Infortunio* che comporti un'assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori, la *Società* corrisponde un'indennità pari a € 1.100,00 **purché le assenze:**

- siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni, e
- siano successive alla decorrenza della *Polizza* e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.

Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezioni effettivamente persi in conseguenza esclusiva di *Infortunio*.

L'assicurazione è valida **purché la perdita dell'anno scolastico si sia verificata entro un anno dal giorno dell'*Infortunio***, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

I.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

La garanzia non opera per gli Infortuni determinati da:

- guida del *Veicolo* se l'*Assicurato* è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest'ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del *Sinistro*, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del *Sinistro*;
- partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
- guida di *Veicoli* in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- *Ebbrezza alcolica*, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'*Assicurato* che ha determinato e subito l'*Infortunio* in tali stati;
- guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente articolo "I.1.1 delle Condizioni di assicurazione";
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da *Infortunio* indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'*Assicurato* direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

I.3 - Garanzie Prestate

A) Morte

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza la morte dell'*Assicurato*. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

L'*Indennizzo* per il caso morte non è cumulabile con l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente*. Tuttavia, se l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è stato pagato, ma l'*Assicurato* muore entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* per l'*Invalidità permanente*, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

A.1) Supervalutazione futuro protetto

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'*Assicurato* unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di *Indennizzo* spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell'*Assicurato* verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della *Società* non potrà comunque superare l'importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero dei figli minori o portatori di handicap.

A.2) Stato comatoso irreversibile

In caso di *Infortunio* da circolazione che abbia comportato uno *Stato comatoso irreversibile*, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall'autorità medico-ospedaliera competente, la *Società* corrisponderà l'*Indennizzo* previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all'articolo "N.4.4.3 delle Condizioni di assicurazione".

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza una *Invalidità permanente* - accertata secondo i criteri indicati all'articolo "N.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione" - corrispondendo un *Indennizzo* così calcolato sulla *Somma assicurata*:

Percentuali di <i>Invalidità permanente</i> accertata ²⁸	Entità dell' <i>Indennizzo</i>
inferiore o uguale al 49%	percentuale accertata applicata sulla <i>Somma assicurata</i>
dal 50% al 95%	<i>Somma assicurata</i>
superiore al 95%	doppio della <i>Somma assicurata</i>

28 Come viene calcolato il rimborso in caso di *Invalidità permanente*?

L'*Indennizzo* viene calcolato applicando la percentuale di *Invalidità permanente* accertata sulla *Somma assicurata*. Questo per *invalidità* riconosciute fino al 49%. Per le *invalidità* più gravi, invece, al fine di garantire un sostegno economico più consistente, la *Compagnia* riconosce l'intera *Somma assicurata* per le *invalidità* comprese fra il 50% ed il 95%, raddoppiandola per le *invalidità* estremamente gravi (superiori al 95%).



La garanzia è prestata anche se l'*Invalidità permanente* si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque *entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio*.

COME PERSONALIZZARE LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

I.3.1 – *Infortuni “Plus” (Garanzie aggiuntive della sezione Infortuni del Conducente)*

(operanti solo se espressamente richiamate nell'Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)

C) Rimborso spese mediche da *Infortunio*

In caso di *Infortunio* avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) “Modalità di erogazione delle prestazioni” del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall' *Infortunio* e sostenute non oltre 2 anni dalla data del *Sinistro* per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento;
- i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della *Somma assicurata*;
- gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall'*Infortunio*, entro il limite del 50% della *Somma assicurata*;
- le rette di degenza;
- l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del *Sinistro*. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
- il trasporto dell'*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, entro il limite del 50% della *Somma assicurata*.

C.1) Modalità di erogazione delle prestazioni

Per l'attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la prestazione stessa.

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) debbono riportare l'indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.

Le prestazioni sono erogate, a scelta dell'*Assicurato*, secondo le seguenti modalità:

a) Prestazioni sanitarie in Strutture Convenzionate con UniSalute²⁹

Nel caso di ricorso a Strutture convenzionate UniSalute la medesima provvede al pagamento diretto delle spese nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata nell'*Applicazione* e senza applicazione di alcuna *Franchigia*.

Per le prestazioni sanitarie di cui al punto C) "Rimborso spese mediche da *Infortunio*" del presente articolo, relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, la garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute³⁰

Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con UniSalute l'*Assicurato* potrà scegliere una *Struttura sanitaria* privata o pubblica di propria scelta, sostenere l'esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il rimborso integrale ad UniSalute nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata nell'*Applicazione* con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

c) Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale

Qualora l'*Assicurato* si avvalga delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), UniSalute rimborserà i ticket nonché le spese sanitarie rimaste a carico dell'*Assicurato* nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata nell'*Applicazione*, ma senza applicazione di *Franchigie*.

29 Cos'è UniSalute?

UniSalute è la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria. Essa mette a disposizione su tutto il territorio nazionale Strutture sanitarie convenzionate di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.

Quali vantaggi ho rivolgendomi ad UniSalute?

Molteplici ed utili:

- nessun esborso a carico perché **UniSalute** provvede a pagare direttamente le spese alla Struttura sanitaria a cui ci si rivolge;
- nessuna *Franchigia* applicata sull'*Indennizzo* dovuto.

NOTA BENE!

Per richiedere la Prestazione sanitaria necessaria e godere di tutti vantaggi offerti da UniSalute occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa di UniSalute, operativa 24 ore su 24 (vedi Sezione "Riferimenti utili")

30 NOTA BENE! Qualora si ricorra a visite od accertamenti presso strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute, le spese sostenute saranno decurtate al momento dell'*Indennizzo* di Euro 50,00 per *Infortunio*.

Nel corso dell'annualità assicurativa, la *Somma assicurata* indicata nell'*Applicazione* deve intendersi unica per le prestazioni indicate alle lettere a), b) e c).

Sono comprese le spese per *Prestazioni* effettuate entro 2 anni dalla data dell'*Infortunio*.

D) Diarie da *Infortunio*

D.1) Indennità per ricovero

In caso di ricovero in *Istituto di cura*, anche in regime di day hospital, reso necessario da *Infortunio*, la *Società* a guarigione clinica ultimata, corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata nell'*Applicazione* per ogni giorno di degenza;
- il 50% dell'indennità prevista nell'*Applicazione* per ogni giorno di degenza in caso di day hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.

L'indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni *Infortunio*.

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall'*Istituto di cura* siano considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di *Infortunio*, occorso all'*Assicurato* fuori dai confini della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero in un *Istituto di cura* del luogo, la *Società* corrisponderà l'indennità giornaliera per ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.

D.2) Indennità per *Immobilizzazione*

In caso di *Infortunio* che ha determinato una *Immobilizzazione*, la *Società* corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata nell'*Applicazione*.

L'indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati *sempreché rigidi ed esterni* (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici), e purché prescritti:

- in assenza di ricovero e di day hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da *Struttura sanitaria*;
- in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell'*Istituto di cura*.

La liquidazione dell'indennità per *Immobilizzazione* verrà riconosciuta per ogni giorno di *Immobilizzazione* sino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni per *Infortunio*.

I.4 - Infortuni del Conducente "Formula Compact" ³¹

(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La garanzia *Infortuni del Conducente* opera limitatamente ai casi di Morte ed *Invalidità permanente* e dove esista a carico del Conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.



Ho avuto un *Infortunio* da circolazione. Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno
o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la

Sezione Sinistri - Norme per la garanzia *Infortuni del Conducente*

31 Qual è la differenza fra la "Formula Compact" e la garanzia *Infortuni* fornita nella sua forma tradizionale?

Le differenze sono essenzialmente due:

- la garanzia "*Infortuni del Conducente*" acquistata nella forma tradizionale protegge sempre il conducente, sia questo responsabile o meno dell'*Incidente* avvenuto. La garanzia prestata invece con la "*Formula Compact*" assicura il conducente solo nei casi dove egli, per legge, non è protetto da alcuna forma di tutela per i suoi danni fisici, ossia quando ha torto;
- la "*Formula Compact*" non è abbinabile alle Garanzie Aggiuntive "*Rimborso spese mediche*" e "*Diarie*".

L.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato) ³²

1. La Società assicura nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 20.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) sostenere l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*. In caso di *Incidente* tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a.1) *Sinistri* gestiti con la Procedura di "*Risarcimento Diretto*" (articolo 149 del Codice), esclusivamente dopo l'offerta di *Risarcimento* comunicata dalla propria Compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile;
 - a.2) l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale di cui all'articolo 148 del Codice, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di *Risarcimento* danni viene garantita nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 40.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:
 - per i *Sinistri* con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, in caso di *Sinistri* avvenuti in Italia;
 - per i *Sinistri* con lesioni a persone, in caso di *Sinistri* avvenuti all'estero.
 - a.3) *Sinistri* con danni da circolazione stradale subiti dai *Terzi* trasportati (articolo 141 del Codice).
La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "L.2 delle Condizioni di Assicurazione, lettera i)" nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*;
 - b) sostenere la difesa in procedimenti penali per *Delitti colposi* ³³ e contravvenzioni connessi

32 In quali circostanze è utile la Tutela Legale?



In tutti quei casi dove, in seguito ad un *Incidente stradale*, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di controversie con la controparte.

Ad esempio:

- quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un *Incidente grave* (*Delitto colposo*; Vedi lettera b);
- quando si vuol riottenere il dissequestro dell'autovettura in seguito ad un *Incidente grave* con responsabilità anche di natura penale (Vedi lettera d);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un *Incidente stradale grave* (Vedi lettera f);
- quando, lavata l'auto presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graffiato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il *Risarcimento* del danno al gestore dell'impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell'accaduto (vedi lettera h).

33 Cosa si intende per delitto colposo?



Il *delitto colposo* è quel reato espressamente previsto dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare il danno.

ad *Incidente* stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad *Incidente* stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il Caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga dall'articolo "L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera e), i) e m)";
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del *Veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad *Incidente* stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal *Proprietario* o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del *Veicolo*. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'*Assicurazione* di responsabilità civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad *Incidente* stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l'opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un *Incidente* stradale. La società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, attraverso il legale nominato ai sensi dell'articolo "N.5.1 delle Condizioni di assicurazione" delle norme che regolano la liquidazione dei *Sinistri*, provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'*Assicurato* deve far pervenire alla società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo "L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a)" limitatamente alla materia amministrativa.
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
- h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di circolare con *Veicolo* assicurato per la Responsabilità Civile verso Autoveicoli. ³⁴ La garanzia opera esclusivamente qualora la sanzione amministrativa sia stata comminata a seguito di fermo stradale da parte delle Autorità e la mancata copertura assicurativa del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.

Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del *Veicolo* avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Autoveicoli.

34 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto?



In caso di controlli delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo il certificato di assicurazione (in formato cartaceo o digitale, anche su smartphone se del caso), che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RCA. A tal proposito, ricordiamo che permane l'obbligo di conservare il certificato di assicurazione a bordo del *Veicolo*, pena una sanzione che, è bene ricordare, non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al Prefetto previo conferimento del mandato da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l'erronea contestazione della sanzione, in quanto il Veicolo risulta regolarmente assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del Veicolo.

La garanzia deroga all'esclusione di cui all'articolo "L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a)" limitatamente alla materia amministrativa;

- i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato.

Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "L.2 delle condizioni di assicurazione, lettera i)", la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza alcolica.

Nel caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica la prestazione opera solamente per il primo Sinistro insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno Scoperto del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà alcuna somma.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza o Applicazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

2. L'Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;³⁵
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite: Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'Assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'articolo "N.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 4";

35 Cos'è la negoziazione assistita?

La "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato" è un accordo mediante il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo professionale forense.

?

- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali ³⁶) purché scelti in accordo con la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'articolo "N.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 5";
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;³⁷
- il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese sostenute dall'Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dall'Applicazione;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

L.2 – Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Le garanzie non sono operanti:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, *Atti di vandalismo*, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del *Veicolo* oppure se il *Veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *Veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;

36 Cosa sono le spese peritali?

Sono le parcelle che devono essere pagate ai periti, siano questi scelti dal Cliente in accordo con la società che gestisce i sinistri di Tutela Legale (ARAG) siano questi nominati dal Giudice (Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte avversa (Consulenti Tecnici di Parte).

?

37 Cosa sono le Spese di giustizia?

Sono le spese del processo. Nel procedimento penale sono pagate da "chi perde" (il condannato), allo Stato; nel procedimento civile, invece, vengono pagate da tutte le parti durante lo svolgimento degli atti processuali e, a definizione del giudizio, "chi perde" può essere condannato a rifondere la controparte.

?

- i) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il *Veicolo* non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*;
- n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- p) per le vertenze contrattuali con la *Società*.

L.3 – Insorgenza del *Caso assicurativo*

1. Per insorgenza del *Caso assicurativo* si intende:
 - per l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a *Terzi*, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al *Risarcimento*;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un *Terzo* abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia viene prestata per i *Casi assicurativi* che siano insorti:
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'*Applicazione*, per le vertenze contrattuali;
 - durante il periodo di validità dell'*Applicazione*, per tutte le altre prestazioni garantite.

Qualora l'*Applicazione* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad un contratto precedente di Tutela Legale, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di un contratto precedente con garanzia di Tutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla *Società* o alla società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'articolo "N.5.1 delle Condizioni di assicurazione", entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora l'*Applicazione* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della *Società*, il termine di denuncia dei *Sinistri* insorti durante la vigenza del contratto precedente, decorre dalla cessazione della presente *Applicazione* anziché dalla cessazione della del contratto precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato

o se la Rescissione, Risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenti nel momento della stipulazione dell'Assicurazione. Tale disposizione non si intende operante per tutti i contratti emessi senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della Società.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico Caso assicurativo:
- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di *Indennizzo* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

COME PERSONALIZZARE LA GARANZIA TUTELA LEGALE

L.4 - Tutela Legale "Plus"

(clausola operante soltanto se espressamente richiamata nell'Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)

La Società, applicando le condizioni dell'articolo "L.1 delle Condizioni di assicurazione", le modifica ed integra come segue:

L.4.1 - Limite massimo per Sinistro

Il limite massimo di rimborso per *Sinistro* si intende elevato ad € 50.000,00 senza limite di denunce per anno assicurativo.

L.4.2 - Atto di pirateria stradale e spese di investigazione

In caso di *Sinistro* cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il limite massimo assicurato convenuto:

- l'esercizio dell'azione di *Risarcimento* danni da circolazione stradale alla persona subito dal conducente del *Veicolo* assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII del Codice;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto.

Le indagini avranno termine decorsi 60 giorni dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00.



Ho avuto un *Incidente* e desidero essere assistito da un legale?

Che cosa devo fare?

Rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita di riferimento
o direttamente ad ARAG SE

Per tutti i dettagli vedi la

Sezione Sinistri - Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

M.1 UNIBOX³⁸**Premessa**

La Società ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il Contatore Satellitare denominato “Unibox”, in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- “Unibox” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “Contatore Satellitare” - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Il contratto stipulato con la Società consente di beneficiare di riduzioni del *Premio* all'atto della stipula ed agli eventuali successivi rinnovi.

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del *Premio* in misura fissa prevista dalla *Tariffa* in corso sul contratto.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di *Premio* sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del *Veicolo* assicurato;
 - di *Unibox*, concesso in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
 - del Contatore Satellitare di proprietà del *Contraente* o dell'interessato/i del *Veicolo* stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il *Provider telematico*;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico*;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del *Contraente* di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;

38 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox?

Le offerte **Unibox Full e Top** prevedono innanzitutto i servizi legati alla sicurezza a bordo del *Veicolo*, rilevando l'incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il traino del *Veicolo*; analoghi servizi sono previsti anche per il dispositivo *SuperEasy* se acquistata la garanzia Assistenza. Inoltre, se **Unibox Full e Top** sono abbinati alle garanzie Incendio e Furto/Rapina consentono di attivare il servizio di ricerca del *Veicolo* in caso di Furto. Questi sono i principali servizi di cui si può prendere visione consultando il Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico* a cui si rimanda.



- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di *Unibox*;
- cessione del contratto.

La Società ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

M.1.1 – Validità dei servizi infotelematici

I servizi sono validi esclusivamente su autobus, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera di cui all'articolo 54, I comma, rispettivamente definiti alle lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del Nuovo Codice della Strada; macchine agricole e macchine operatrici di cui rispettivamente agli articoli 57 lettera a) e 58 del Nuovo Codice della Strada a condizione che siano richiamati nell'*Applicazione* e, tranne che per "*Unibox SuperEasy*", unitamente alla garanzia "*Assistenza Stradale*", ove prevista, salvo il caso questa non sia già prestata da altri.

M.1.2 - *Unibox* in comodato

Condizioni di assicurazione ³⁹

"*Unibox SuperEasy*"

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla Società, si impegna a:
1. installare ed attivare direttamente, ⁴⁰ senza costi, *Unibox* entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva; in alternativa a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con

39 Quali impegni devo rispettare installando la tecnologia satellitare offerta dalla Compagnia? ?

La scelta di installare uno dei dispositivi satellitari Unibox permette di usufruire dei servizi telematici legati alla circolazione ed alla sicurezza in auto oltre che di godere delle agevolazioni sul costo della Polizza auto. Questo comporta importanti obblighi a carico del Cliente:

- installare o far installare il dispositivo satellitare scelto entro 45 giorni lavorativi dalla data di effetto dell'*Applicazione* e, se necessario, rivolgersi al Servizio Clienti del *Provider telematico* (riferimenti indicati nella *Nota informativa precontrattuale* del medesimo) per qualsiasi necessità inerente il dispositivo stesso (guasto, disinstallazione e reinstallazione su altro Veicolo ecc.);
- verificare e mantenere aggiornati i nominativi ed i recapiti telefonici propri e delle persone da contattare..

NOTA BENE! Leggere con attenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispettare per godere di tutti i servizi e le agevolazioni di *Unibox*

40 Dove posso entrare in possesso dei *SuperEasy*? ?

Se il Cliente sceglie di provvedere direttamente alla installazione, al momento della emissione del contratto non indicherà alcun installatore tra quelli proposti dalla Società. In questo caso, il Cliente riceverà i dispositivi direttamente presso la propria sede. Il dispositivo *SuperEasy* può essere facilmente montato in autonomia, seguendo le istruzioni riportate all'interno della confezione. Su ciascun packaging sarà riportata la targa del veicolo associato, così da consentire la corretta installazione della *Box* sul veicolo a questa abbinato.

Qualora il Cliente intenda invece avvalersi di una installazione professionale, al momento dell'emissione del contratto sceglierà l'installatore presso cui far eseguire l'operazione ed in questo caso, il dispositivo sarà inviato direttamente all'installatore prescelto.

il *Provider telematico*, anche presso la sede legale/operativa del *Contraente* o altro luogo da questi indicato;⁴¹

La *Società*, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il *Provider telematico*, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul *Veicolo*, al fine di verificarne il funzionamento;

2. qualora si scelga l'installazione presso un installatore convenzionato, oppure si scelga l'installazione presso la sede legale/operativa o altro luogo indicato, **avvisare immediatamente** il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; **non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe**;
3. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire *Unibox*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato – anche presso la sede legale/operativa o altro luogo - **sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione**), **entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell'Applicazione se successiva**, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* **che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico**;
5. disinstallare *Unibox* o farlo disinstallare, **a proprie spese**, da un installatore convenzionato – anche presso la sede legale/operativa o altro luogo - (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o di esclusione dell'*Applicazione* per qualunque motivo, **consegnando il dispositivo ad un installatore convenzionato ed avvertendo tempestivamente la Società**, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unibox* presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di *Unibox*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. **In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato**;
7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unibox*:

41 Come devo fare per far installare Unibox nella mia sede?

Il Cliente ha la possibilità di scegliere di farsi installare i dispositivi (anche i SuperEasy) recandosi presso la sede di un installatore convenzionato oppure chiedendo che le operazioni di installazione vengano effettuate presso la propria sede:

1. al momento della stipulazione del contratto, il Cliente sceglie l'installatore tra quelli che gli vengono proposti e manifesta la volontà di effettuare le installazioni "su piazzale";
2. successivamente, l'installatore contatta il Cliente per accordarsi sui termini dell'appuntamento (giorno, orario e luogo).

- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unibox* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.

- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di *Sinistro* Rca avvenuto prima dell'attivazione di *Unibox* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di *Unibox* e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso, la *Società* non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1 b) della successiva lettera e).
- c) Qualora l'*Applicazione* venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di *Furto*/*Rapina*/*Appropriazione indebita* e nel caso di *Polizza* amministrata nella forma "a variazione" per i quali la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio di *Unibox*. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza Stradale", sarà ripristinata solo con la riattivazione del contratto.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati da *Unibox*.
- e) L'inadempimento ⁴² degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
- rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare subito alla *Società*, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di *Unibox*. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
 - se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), o della sua imputazione a regolazione, si dovesse verificare un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione di *Unibox* e con il massimo di 5.000 euro;
 - rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 7:
i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;

42 Non ho ancora provveduto ad installare Unibox. Che cosa succede?

Se il dispositivo **Unibox SuperEasy** non viene installato sull'autovettura **entro i termini stabiliti (45 giorni lavorativi dalla decorrenza del contratto)**, vengono meno le condizioni che ne regolano i servizi prestati e le agevolazioni di *Premio* a cui si aveva diritto. In questo caso la Compagnia chiederà un rimborso pari alla riduzione di *Premio* assicurativo concesso per l'installazione di *Unibox* e, se avvenuto un incidente con responsabilità del Cliente, si dovrà rimborsare alla Compagnia, proporzionalmente al minor *Premio* pagato, una parte del danno (*Rivalsa*).



3. rispetto agli obblighi di cui al punto 6 e nel caso di rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico*:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà – a seconda dei casi – annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di *Unibox* relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza.

La rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

"Unibox Full e Top"⁴³

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
 1. fare installare ed attivare *Unibox* da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, anche presso la sede legale/operativa del *Contraente*, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire *Unibox*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
 5. fare disinstallare *Unibox*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento dell'*Applicazione* per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato ed avvertendo tempestivamente la *Società* che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni

43 Ho scelto il dispositivo "Unibox Full" o "Unibox Top". Come faccio ad installarlo?

Per l'installazione - che deve avvenire **entro 45 giorni lavorativi dalla decorrenza del contratto** - occorre rivolgersi all'installatore convenzionato indicato sulla scheda di prenotazione che è stata consegnata in Agenzia/Punto Vendita. Qualora non sia possibile rispettare i tempi di installazione per sopraggiunte necessità è indispensabile rivolgersi al Servizio Clienti del *Provider telematico* (riferimenti indicati nella Nota informativa precontrattuale del medesimo) per fissare un nuovo appuntamento.

NOTA BENE! Leggere con attenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispettare per godere di tutti i servizi e le agevolazioni di *Unibox*.

- di recupero di *Unibox* presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di *Unibox*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 7. contattare immediatamente il Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i contatti consultare la sezione "Riferimenti utili") dopo il *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, qualora lo stesso risulti assicurato con la *Società* per tali rischi; ⁴⁴
 8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unibox*:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unibox* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici;
 9. non lasciare i "transponder" (dispositivi utilizzati da *Unibox Top* per la rilevazione automatica di un eventuale *Furto*) sul *Veicolo*, quando lo stesso viene lasciato in sosta ed a restituirli nel caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* a seguito di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita*.
- b. Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:
1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*, in caso di mancato ritrovamento o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale) a seguito di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione di *Unibox*;
 2. applicherà la riduzione del 50% agli eventuali limiti dell'*Indennizzo* previsti nell'*Applicazione* in caso di ritrovamento del *Veicolo* con danni a seguito di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 3. in caso di *Sinistro* (Rca, *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* - Danno Totale) avvenuto prima dell'attivazione di *Unibox* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di *Unibox* e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*.
- c. Qualora l'*Applicazione* venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di *Furto*/*Rapina*/

44 Mi hanno rubato l'autocarro dotato di *Unibox* "Full". A chi mi devo rivolgere?



In caso di *Furto*/*Rapina* dell'autocarro occorre rivolgersi immediatamente a:

--> Call Center *Sinistri* di Gruppo (vedi Sezione "Riferimenti utili") per far attivare le operazioni di ricerca del *Veicolo* ed essere informati sugli esiti.

NOTA BENE! Servizio operativo solo se acquistate le garanzie *Incendio* e *Furto*/*Rapina* offerte ad un prezzo agevolato.

Appropriazione indebita e nel caso di *Polizza* amministrata nella forma “a variazione” per i quali la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio di *Unibox*. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione del contratto.

- d. In caso di *Sinistro R.C.A.* il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dall'*Unibox*.⁴⁵
- e. L'inadempimento degli obblighi⁴⁶ di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* subito, o se prevista la forma “a regolazione” il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione del *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di *Unibox*. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a) o della sua imputazione a regolazione, si dovesse verificare:
 - un *Sinistro R.C.A.*, la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione di *Unibox*, con il massimo di 5.000 euro;
 - il *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, in deroga a quanto stabilito nell'*Applicazione*, all'*Indennizzo* dovuto in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale) sarà applicato lo *Scoperto* del 20%, in aggiunta a quello eventualmente pattuito nell'*Applicazione*; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%;
 2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 8
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui al punto 6 e nel caso di rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico*:

45 Ho avuto un incidente stradale la cui dinamica è controversa. Posso venire a conoscenza dei dati registrati da Unibox?

Sì, basta rivolgersi al Servizio Clienti del *Provider telematico* (recapiti indicati nella Nota informativa precontrattuale del medesimo) purché l'urto sia stato effettivamente rilevato.

46 Non ho ancora provveduto a far installare il dispositivo Unibox “Full” o “Top” che cosa succede?

Se il dispositivo *Unibox* non viene installato sull'autocarro entro i termini stabiliti (45 giorni lavorativi dalla decorrenza del contratto), vengono meno le condizioni che ne regolano i servizi prestati e le agevolazioni di *Premio* a cui si aveva diritto. In questo caso la Compagnia chiederà un rimborso pari alla riduzione del *Premio* assicurativo riconosciuto per l'installazione di *Unibox* e, se avvenuto un incidente con responsabilità del Cliente, si dovrà rimborsare alla Compagnia, proporzionalmente al minor *Premio* pagato, una parte del danno (*Rivalsa*).

- al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà – a seconda dei casi – annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla riduzione di *Premio* prevista per la installazione di *Unibox* relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
- 4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 8
 - in caso di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale), si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* previsti nell'*Applicazione*, fermo restando, relativamente al punto 7, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso);
- 5. rispetto agli obblighi di cui al punto 9
 - in caso di mancata attivazione dell'allarme automatico *Furto* con contemporanea mancata restituzione dei "transponder", l'*Indennizzo* dovuto in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* sarà ridotto del 10%.

La rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e abilitate all'installazione di *Unibox*.⁴⁷ Le operazioni di smontaggio e successiva reinstallazione di *Unibox* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo di *Unibox* saranno a carico del *Contraente* e dovranno essere effettuate esclusivamente presso le strutture convenzionate ed abilitate ad eseguire tali operazioni, oppure presso la sede legale/operativa previo accordo diretto con l'installatore convenzionato.

47 Per tutte le operazioni di montaggio/smontaggio di *Unibox* "Full" o "Top" a chi mi devo rivolgere?

Tutte le operazioni inerenti i dispositivi **Unibox** (ad eccezione del dispositivo *SuperEasy*) devono essere **necessariamente** effettuate dai tecnici convenzionati con il *Provider telematico*.

NOTA BENE! L'elenco delle strutture convenzionate è disponibile sul sito internet del *Provider telematico* indicato nella *Nota informativa precontrattuale* del medesimo.

M.1.3 – Unibox di proprietà⁴⁸

Condizioni di assicurazione “Unibox Full”

- a) Il **Contraente**, per usufruire delle riduzioni di **Premio** praticate dalla **Società**, si impegna a:
1. consegnare alla medesima, copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca del **Veicolo** e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il **Provider telematico**;
 2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un installatore convenzionato con il **Provider telematico**, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del **Premio** assicurativo o di **Effetto** dell'**Applicazione** se successiva;
 3. comunicare immediatamente alla **Società** il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire il Contatore Satellitare, **a proprie spese**, in caso di sostituzione del **Veicolo** e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo **Veicolo**, a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, anche presso la sede legale/operativa, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di **Effetto** se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla **Società** che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del **Provider telematico** o di altra società sua partner;
 5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore Satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del **Provider telematico**, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il **Contraente** dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 6. contattare immediatamente il Call Center **Sinistri** di Gruppo (per i recapiti consultare la sezione “Riferimenti utili”) dopo il **Furto** e/o **Rapina** e/o **Appropriazione indebita** del **Veicolo**, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di abbonamento ai servizi di cui al punto 2 della Premessa. Qualora il servizio di ricerca del **Veicolo** sia prestato in proprio dal fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il **Provider telematico**, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto di cui al punto 1 di a);

48 Ho già un dispositivo satellitare di mia proprietà. Posso godere delle riduzioni di prezzo sulla Polizza auto?

Se un dispositivo **Unibox** o altro dispositivo analogo, purché compatibile con Unibox, è di proprietà del Cliente, si può beneficiare delle riduzioni di Premio offerte dalla Compagnia. Importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto ed in corso di validità con un fornitore di servizi telematici, tecnologicamente compatibile con il **Provider telematico**.

NOTA BENE! Leggere con attenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispettare per usufruire delle agevolazioni previste!

7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società sua partner mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) **Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:**
 1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*, in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale), a seguito di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 2. applicherà la riduzione del 50% agli eventuali limiti dell'*Indennizzo* previsti in *Polizza*, in caso di ritrovamento del *Veicolo* con danni a seguito di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 3. in caso di *Sinistro* (Rca, *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* - Danno Totale) avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*.
- c) Qualora l'*Applicazione* venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di *Furto/Rapina/ Appropriazione indebita* e nel caso di *Polizza* amministrata nella forma "a variazione" per i quali la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio del Contatore Satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione del contratto o dell'*Applicazione*.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società di assistenza sua partner tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare.
- e) **L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:**
 1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla Società, subito o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di *Unibox*. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale annualità assicurativa;

- 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
- un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione *Unibox* con il massimo di 5.000 euro;
 - il *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, in deroga a quanto stabilito nell'*Applicazione*, all'*Indennizzo* dovuto in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale) sarà applicato lo *Scoperto* del 20% in aggiunta a quello eventualmente pattuito nell'*Applicazione*; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%;
2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 7
- i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui al punto 5 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico*:
- al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà – a seconda dei casi – annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di *Unibox* relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7
- in caso di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale), si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* previsti nell'*Applicazione*, fermo restando, relativamente al punto 6, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il Video Event Data Recorder (di seguito denominato VEDR) denominato “Unicam”, in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- “Unicam” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “Video Event Data Recorder (di seguito denominato VEDR)” - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Il contratto stipulato con la Società consente di beneficiare di riduzioni del *Premio* all'atto della stipula ed agli eventuali successivi rinnovi.

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del *Premio* in misura fissa prevista dalla *Tariffa* in corso sul contratto.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di *Premio* sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del *Veicolo* assicurato:
 - di *Unicam*, concesso in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
 - del VEDR di proprietà del *Contraente* o dell'intestatario/i del *Veicolo* stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il *Provider telematico*;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai Servizi di Video Crash del *Provider telematico*;
3. consentire alla Società, al verificarsi dell'incidente stradale o dell'evento che ha generato una registrazione video, di accedere ai filmati precedentemente scaricati attraverso il sito del *Provider Telematico* e di utilizzarli per svolgere i necessari approfondimenti istruttori finalizzati a ricostruire l'esatta dinamica del *Sinistro*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai Servizi di Video Crash cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei Servizi di Video Crash e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di *Unicam*;
- cessione del contratto.

La Società ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

49 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo Unicam?

Il dispositivo Unicam consente –tramite l'analisi del filmato- la ricostruzione precisa della dinamica del *Sinistro* consentendo una valutazione oggettiva dello stesso.

?

M.2.1 – Validità dei Servizi di Video Crash

I servizi sono validi esclusivamente su autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera di cui all'articolo 54, I comma, rispettivamente definiti alle lettere a), d), e), f), g), h), i), m), n) del Nuovo Codice della Strada a condizione che siano richiamati nell'*Applicazione*.

M. 2.2. Unicam in comodato

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. fare installare ed attivare *Unicam* da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; **non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;**
 3. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire *Unicam*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi di Video Crash del *Provider telematico*;
 5. fare disinstallare *Unicam*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento dell'*Applicazione* per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato o avvertendo tempestivamente la *Società*, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unicam* presso l'installatore stesso;
 6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di *Unicam* entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unicam*:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unicam* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici;
 8. scaricare i filmati, nel caso anche manualmente, al massimo ogni 3 giorni, per metterli

a disposizione della Società secondo le modalità indicate nel contratto di fornitura dei Servizi Video Crash in essere tra il Contraente ed il Provider telematico;

9. in caso di sinistro RCA e contestuale assenza del filmato, consentire al personale autorizzato dal Provider telematico di accedere, dietro richiesta della Società, al Veicolo al fine di recuperare le informazioni di posizionamento e di registrazione memorizzate da Unicam, come previsto nel contratto di fornitura dei Servizi Video Crash in essere tra il Contraente ed il Provider telematico.

- b. Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:
1. in caso di Sinistro RCA avvenuto prima dell'attivazione di Unicam o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unicam e la consegna a terzi del Veicolo stesso, non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera c);
- c. L'inadempimento degli obblighi ⁵⁰ di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il Contraente, qualora non si sia verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare subito alla Società, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione del Premio relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di Unicam. In tal caso, l'Applicazione non potrà usufruire della riduzione del Premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a) o della sua imputazione "a regolazione", si dovesse verificare un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell'installazione di Unicam con il massimo di 5.000 euro;
 2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 7
 - i Servizi di Video Crash di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui al punto 6 oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai Servizi di Video Crash del Provider telematico:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'Applicazione verrà - a seconda dei casi - annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare alla Società la somma pari alla riduzione di Premio prevista per la installazione di Unicam relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
 4. rispetto agli obblighi di cui al punto 7, 8 e 9
 - la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell'installazione di Unicam con il massimo di 5.000 euro.

50 Non ho ancora provveduto a far installare il dispositivo Unicam che cosa succede?

Se il dispositivo Unicam scelto non viene installato sul Veicolo entro i termini stabiliti, decadono le condizioni che ne regolano i servizi prestati e le agevolazioni a cui si aveva diritto (sconto su garanzia RC). In questo caso la Compagnia, in virtù dello sconto concesso per l'installazione di Unicam chiederà un rimborso pari alla riduzione del Premio assicurativo concesso per la installazione di Unicam. Se poi è avvenuto un Incidente con responsabilità del Cliente si dovrà rimborsare, proporzionalmente al minor Premio pagato, una parte del danno alla Compagnia (Rivalsa).

La rinuncia del *Contraente* ai servizi di Video Crash del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e abilitate all'installazione di *Unicam* ⁵¹. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di *Unicam* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo di *Unicam* saranno a carico del *Contraente* e dovranno essere effettuate esclusivamente presso le strutture convenzionate ed abilitate ad eseguire tali operazioni oppure su piazzale, previo accordo diretto con l'installatore convenzionato.

M.2.3 – Unicam di proprietà ⁵²

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il VEDR da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva;
 2. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 3. trasferire il VEDR, a proprie spese, in caso di sostituzione del *Veicolo* e qualora decida di trasferire detto VEDR sul nuovo *Veicolo*, a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico* o di altra società sua partner;
 4. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del VEDR entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi

51 Per tutte le operazioni di montaggio/smontaggio di Unicam a chi mi devo rivolgere?

Tutte le operazioni inerenti i dispositivi Unicam devono essere necessariamente effettuate dai tecnici convenzionati con il *Provider telematico*.

NOTA BENE! L'elenco delle strutture convenzionate è disponibile sul sito internet del *Provider telematico* indicato nella *Nota informativa precontrattuale* del medesimo.

52 Ho già un VEDR di mia proprietà. Posso godere delle riduzioni di prezzo sulla Polizza auto?

Se un dispositivo Unicam o altro dispositivo VEDR, purché compatibile con Unicam, è di proprietà del Cliente, si può beneficiare delle riduzioni di *Premio* offerte dalla Compagnia. Importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto ed in corso di validità con un fornitore di servizi telematici, tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

NOTA BENE! Leggere con attenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispettare per usufruire delle agevolazioni previste!

telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;

5. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del VEDR:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al VEDR o alla sua installazione;
 6. scaricare i filmati, nel caso anche manualmente, al massimo ogni 3 giorni, per metterli a disposizione della *Società* secondo le modalità indicate nel contratto di fornitura dei *Servizi Video Crash* in essere tra il *Contraente* ed il *Provider telematico*;
 7. in caso di sinistro RCA e contestuale assenza del filmato, consentire al personale autorizzato dal *Provider telematico* di accedere, dietro richiesta della *Società*, al *Veicolo* al fine di recuperare le informazioni di posizionamento e di registrazione memorizzate da VEDR, come previsto nel Contratto di fornitura dei *Servizi Video Crash*, in essere tra il *Contraente* ed il *Provider telematico*.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:
1. in caso di *Sinistro* RCA avvenuto prima dell'attivazione del VEDR o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del VEDR e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso, non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera c).
- c) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1 e 3
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società*, subito, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo quale rimborso del danno subito dalla *Società* in conseguenza della riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di VEDR. In tal caso, l'*Applicazione* non potrà usufruire della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione di VEDR con il massimo di 5.000 euro;
 2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 5
 - i Servizi di Video Crash di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui al punto 4 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente* ai Servizi di Video Crash del *Provider telematico*:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà – a seconda dei casi – annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza, quale rimborso del danno subito dalla *Società* in conseguenza della riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di VEDR;

4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5, 6 e 7
- la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell'installazione di VEDR con il massimo di 5.000 euro.

La rinuncia del Contraente ai servizi del Provider telematico come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 3 e 4 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

M.3 RECUPERO UNIBOX O UNICAM

M.3.1 - Spese per impossibilità di recupero di Unibox (garanzia sempre operante per i dispositivi Full e Top concessi in comodato) o di Unicam (concessa in comodato)

Se l'Assicurato è impossibilitato a restituire Unibox o Unicam al Provider telematico o alla diversa società proprietaria del dispositivo perché distrutto, danneggiato o perduto, la Società si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente il Provider telematico o la diversa società proprietaria del dispositivo per il danno subito nei casi di:

- a) demolizione del Veicolo e di Unibox o di Unicam a seguito di Incidente e/o Incendio;
- b) Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del solo Unibox o di Unicam;
- c) asportazione di Unibox o di Unicam a seguito di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo con ritrovamento dello stesso;
- d) danneggiamento totale di Unibox o di Unicam per qualsiasi causa intervenuta;
- e) Furto, Rapina e Appropriazione indebita del Veicolo senza ritrovamento dello stesso;
La Società rimborserà inoltre all'Assicurato le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:
- f) le riparazioni su Unibox o sul Unicam a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di Incidente, Furto, Rapina o Appropriazione indebita o Incendio del Veicolo assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;
- g) l'installazione di un nuovo Unibox o di una nuova Unicam sul Veicolo assicurato, o su altro Veicolo, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d)-e).

Previa presentazione di idonea documentazione comprovante:

- l'avvenuta demolizione del Veicolo per il caso a);
 - la denuncia di Furto, Rapina o Appropriazione indebita per i casi b) ed e);
 - una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
 - le spese sostenute presso l'installatore per i casi f) e g),
1. il Risarcimento al Provider telematico o alla diversa società proprietaria del dispositivo è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati nel Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritto dal Contraente al momento dell'inserimento dell'Applicazione del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d) e);
 2. la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750,00 per evento per casi indicati alle lettere f) e g),

N.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE Autoveicoli (R.C.A.)⁵³

N.1.1– Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare avviso del *Sinistro* alla *Società*, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente – denuncia di *Sinistro* ("modulo blu"), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del Codice civile, articolo 143 del Codice). L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di *Sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento*.

Qualora il *Sinistro* sia stato aperto su denuncia di un *Terzo*, al fine di ricordare al *Contraente* e all'*Assicurato* tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la *Società* invierà una comunicazione al domicilio del *Contraente*, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

Qualora, nonostante il sollecito, il *Contraente* o l'*Assicurato* non adempiano nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla *Società*, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla *Società* a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la "Stanza di compensazione" gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006).

N.1.2– Risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) *Risarcimento dei danni alle cose*

In caso di *Sinistri* che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* il *Risarcimento* dei danni:

- in 60 giorni dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento* danni,
- 30 giorni se il "modulo blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal *Veicolo* danneggiato.

b) *Risarcimento dei danni alla persona*

In caso di *Sinistri* che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* il *Risarcimento*

53 Ho avuto un incidente stradale. Che cosa devo fare?



In caso di Incidente stradale occorre:

- compilare la Constatazione amichevole di incidente (modulo blu) in tutte le sue parti sottoscritta possibilmente da entrambi i conducenti;
- darne immediata informazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data di accadimento rivolgendosi all'Agenzia/Punto Vendita presso la quale è stato stipulato il contratto o chiamando il Call Center Sinistri di Gruppo (vedi Sezione "Riferimenti utili").

NOTA BENE!

Tutte le informazioni su www.unipolsai.it alla voce "Denuncia sinistri"

dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

c) "Risarcimento Diretto"⁵⁴

Come previsto dalla procedura di "Risarcimento Diretto" (di cui all'articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i Sinistri nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società anziché all'impresa del responsabile.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. o con consegna a mano all'Agenzia/Punto Vendita che ha stipulato il contratto.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di Risarcimento in via telematica.

Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta deve contenere:

- per i danni al Veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
 - a) i nomi degli Assicurati;
 - b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - c) la denominazione delle rispettive imprese;
 - d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del Sinistro;
 - e) le generalità di eventuali testimoni;
 - f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;

54 Che cos'è la procedura di "Risarcimento Diretto"? Che cosa prevede?

La procedura di "Risarcimento Diretto" è un particolare sistema di Indennizzo che consente al "danneggiato" - al fine di snellire e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il Risarcimento alla propria Compagnia anziché alla Compagnia del responsabile

Quando può essere attivata?

Quasi sempre, ossia in presenza di un Incidente stradale con le seguenti caratteristiche (la maggioranza):

- deve coinvolgere due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.;
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono limitazioni per i danni subiti dai veicoli o altre cose/animali coinvolti);
- le compagnie dei conducenti devono aver aderito alla speciale Convenzione che regola la procedura di "Risarcimento diretto" (CARD).

E' possibile presentare la richiesta di Risarcimento alla Compagnia con una mail?

La richiesta di Risarcimento dei danni può essere inoltrata solo **tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. o tramite fax o consegnata a mano all'Agenzia/Punto Vendita che ha stipulato il contratto. L'inoltro via mail non è previsto.**

- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
 - a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - b) l'entità delle lesioni subite;
 - c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - e) l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti i casi la *Società*, tramite l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, la *Società* provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'Assicurato i danni subiti. Qualora al *Sinistro* non sia applicabile la procedura di "Risarcimento Diretto", la *Società* provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di *Risarcimento*, ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

d) Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'articolo 141 del Codice i danni subiti dal trasportato del *Veicolo* assicurato, salva l'ipotesi di *Sinistro* cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla *Società* con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.

e) "Riparazione Diretta" ⁵⁵

(valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

Qualora il *Contraente* si avvalga della "Riparazione Diretta" di cui all'articolo "E.6.1 delle Condizioni di assicurazione", la *Società* presta la garanzia R.C.A. assumendosi l'onere di riparare il *Veicolo* danneggiato. L'Assicurato, in caso di *Sinistro*, si obbliga a far riparare il *Veicolo* assicurato presso il centro di autoriparazione a sua scelta tra quelli indicati dalla *Società* facenti parte del circuito Auto

55 Cosa vuol dire "Riparazione Diretta"?



Vuol dire scegliere di affidarsi per la riparazione dei danni ad Auto Presto&Bene, società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, in luogo dell'Indennizzo in denaro. Questa scelta, che deve essere effettuata al momento della stipula del contratto, presenta importanti vantaggi:

- sconto sulla garanzia RC Auto;
- nessun esborso a carico in caso di Incidente che coinvolge la garanzia della Responsabilità Civile ed eliminazione di eventuali Franchigie o Scoperti pattuiti nell'Applicazione quando l'evento coinvolge garanzie diverse dalla R.C.A. (Incendio, Furto, Collisione, Kasko ecc.);
- elevata professionalità delle oltre 3.000 carrozzerie e autofficine Auto Presto&Bene dislocate ovunque sul territorio nazionale;
- ricambi originali e riparazioni garantite fino a 10 anni se il *Veicolo* rimane assicurato con una Compagnia del Gruppo Unipol;
- velocità di riparazione e di gestione amministrativa dell'Incidente.

Presto&Bene. L'elenco aggiornato delle carrozzerie e autofficine convenzionate è disponibile presso l'Agenzia/Punto Vendita ove è in corso il contratto o presso Auto Presto&Bene (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili").

La Società si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Tale modalità di *Risarcimento* dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l'Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno.

Qualora successivamente alla riparazione del *Veicolo* presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata si sia accertata nell'accadimento del *Sinistro* una percentuale di responsabilità a carico del conducente del *Veicolo* assicurato, l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte dei costi di riparazione del *Veicolo* che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte alla Società ove quest'ultima abbia già provveduto al pagamento.

Obblighi a carico dell'Assicurato ⁵⁶

Se l'Assicurato viola l'obbligo assunto, salvo il caso di *Sinistro* avvenuto all'estero che abbia richiesto una riparazione urgente, facendo riparare il *Veicolo* presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicato e chiede il rimborso delle spese sostenute:

- il *Contraente* perde il diritto alla riduzione di *Premio* indicata nell'*Applicazione* e pertanto in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Diretta" per quel *Veicolo*;
- l'Assicurato avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10% a titolo di *Risarcimento* del danno subito dalla Società in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall'utilizzo di centri diversi da quello indicato dalla Società stessa.

N.1.3 – Gestione delle vertenze

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* assicurato indicato nell'*Applicazione*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra la Società e il *Contraente* e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute all'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

56 Se a differenza del contratto, non faccio riparare il Veicolo presso le autofficine e carrozzerie di AutoPresto&Bene ma decido di portarlo presso il riparatore di mia fiducia, posso farlo?

In tal caso, il *Risarcimento* liquidato relativo alla garanzia R.C.A. subirà una decurtazione del 10% rispetto a quanto pagato al riparatore, mentre l'Indennizzo relativo alle garanzie diverse dalla R.C.A. sarà decurtato del 20% rispetto a quanto pattuito nell'*Applicazione*.

?

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

N.2 Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

N.2.1 INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI

N.2.1.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato ⁵⁷

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di Furto e Rapina, Incendio ed Eventi Sociopolitici, il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre presentare denuncia (denuncia-querela, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale, nel caso di Appropriazione indebita) all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile).

Nel caso di smarrimento delle chiavi, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno fornire un'autocertificazione.

In caso di Furto o Rapina avvenuti all'estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità italiana.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

57 Il Veicolo ha subito dei danni che non coinvolgono la garanzia R.C.A.. Che cosa devo fare?



In caso di danni al Veicolo che non coinvolgono la garanzia RC Auto, occorre darne immediata informazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data di accadimento.

Per denunciare il Sinistro occorre:

- chiamare Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare Sezione "Riferimenti utili"), oppure
- rivolgersi all'Agenzia/Punto Vendita presso la quale il contratto è stato stipulato.

NOTA BENE! In caso di danni che fanno riferimento alle garanzie Furto e Rapina, Incendio ed Eventi Sociopolitici è necessario farne denuncia alle Autorità competenti e consegnarne copia all'Agenzia/Punto Vendita.



Se il veicolo ha installato il dispositivo satellitare Unibox "Full", in caso di Furto occorre rivolgersi immediatamente:

--> al Call Center Sinistri di Gruppo.

In caso di danni relativi alla **garanzia Cristalli** occorre rivolgersi a:

- ad un centro cristalli MyGlass (per i recapiti consultare Sezione "Riferimenti utili") oppure
- al Call Center Sinistri di Gruppo o all'Agenzia/Punto Vendita di riferimento per la denuncia, se la riparazione avverrà presso un centro diverso da MyGlass.

NOTA BENE! Ulteriori informazioni su www.unipolsai.it alla voce "In caso di Sinistro".
Ulteriori informazioni su www.unipolsai.it alla voce "In caso di Sinistro".

N.2.1.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del *Danno indennizzabile* non potrà essere superiore al *Valore assicurato del Veicolo*.

Si considerano facenti parte del *Veicolo* la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli *Accessori aggiuntivi di serie* inerenti l'uso a cui il *Veicolo* è destinato; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel *Valore assicurato*.

Per assicurare gli *Accessori aggiuntivi non di serie*, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato nell'*Applicazione* in uno specifico capitale assicurato.

L'*Indennizzo* è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al *Veicolo* in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, o il minimo non indennizzabile, o la *Franchigia*, se pattuiti nell'*Applicazione*.

- Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko
L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i seguenti criteri:

Danno Parziale

La Società riconosce l'importo relativo al "Danno Parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* senza l'applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (*Degrado d'uso*).

Qualora il *Contraente* abbia scelto la "Riparazione Diretta", si applicano le disposizioni dell'articolo "G.1 delle Condizioni di assicurazione".

Per le parti meccaniche, con riferimento alla data di prima immatricolazione del *Veicolo* (anche se avvenuta all'estero), è prevista l'applicazione del *Degrado d'uso* del 10% annuo, col massimo del 50%.

Danno Totale

Sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell'Applicazione (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo il limite del *Valore assicurato* ⁵⁸, l'importo del *Danno indennizzabile* - relativo alla perdita totale del *Veicolo* - determinato sulla base del *Valore commerciale* dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da *Quattroruote* ("quotazione valore di vendita") o, qualora il *Veicolo* non sia quotato, dal *Valore commerciale* pubblicato su Eurotax giallo/vendita o, in alternativa, se in sede

58 Qual è il valore del Veicolo da indicare sul contratto?

Indicare il corretto valore del *Veicolo* al momento della stipula o del rinnovo del contratto è il primo passo per avere un *Indennizzo* equo e corretto qualora si verifichino le circostanze per il quale il *Veicolo* è assicurato (Furto, Incendio, Kasko ecc.). Per procedere a tale indicazione occorre agire sulla scorta del valore che si vuole effettivamente assicurare. Ad esempio: il valore della fattura di acquisto e degli eventuali Accessori non di serie o il valore del *Veicolo* indicato sul listino redatto da *Quattroruote* ("quotazione valore di vendita").

?

di stipula richiesto dal *Contraente*, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto. Quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche qualora il *Veicolo* non sia quotato da *Quattroruote* o Eurotax giallo/vendita.

Sinistro avvenuto trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell'Applicazione (anche se avvenuta all'estero)

La *Società* riconosce, *fermo il limite del Valore assicurato*, l'importo del *Danno indennizzabile* - relativo alla perdita totale del *Veicolo* - determinato sulla base del *Valore commerciale* dello stesso indicato sul listino redatto da *Quattroruote* ("quotazione valore di vendita") o, qualora il *Veicolo* non sia quotato, dal *Valore commerciale* pubblicato da Eurotax giallo/vendita al momento:

- della stipula di una nuova *Applicazione*;
- della sostituzione dell'*Applicazione* per cambio *Veicolo*;
- dell'ultimo rinnovo del contratto;
- della riattivazione dell'*Applicazione* qualora prevista.

Tale criterio potrà essere preso a riferimento anche qualora il *Veicolo* non sia più quotato da *Quattroruote* o Eurotax giallo/vendita

La *Società* considera "Danno Totale" la perdita del *Veicolo* assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

- *Garanzie Accessorie e garanzia Cristalli*

L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i criteri indicati agli articoli "F.9.3 e F.10.3 delle Condizioni di assicurazione" delle rispettive garanzie.

N.2.1.4 – Riparazione Diretta

(valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

Qualora il *Contraente* si avvalga di quanto all'articolo "G.1 delle Condizioni di assicurazione", la *Società*, fatta eccezione per i *Sinistri* avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di "Danno Totale", presta le garanzie *Incendio*, *Furto* e *Rapina*, *Eventi Naturali*, *Eventi Sociopolitici*, *Kasko* e *Collisione* assumendosi l'onere di riparare direttamente il *Veicolo* danneggiato. In questo caso l'eventuale *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti nell'*Applicazione*, vengono eliminati secondo quanto indicato all'articolo "G.1 delle Condizioni di assicurazione".

L'*Assicurato*, per far riparare il *Veicolo* assicurato, dovrà avvalersi del centro di autoriparazione scelto tra quelli indicati dalla *Società* facenti parte del circuito Auto Presto&Bene il cui elenco aggiornato è disponibile presso l'Agenzia/Punto Vendita dove è in corso il contratto oppure presso Auto Presto&Bene (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili").

La *Società* si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Se l'*Assicurato* decide:

- a) di riparare il proprio *Veicolo* presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato con la *Società*, per le garanzie *Incendio*, *Furto* e *Rapina*, *Eventi Naturali*, *Eventi Sociopolitici* e *Kasko*, è applicato lo *Scoperto* del 20%, in aggiunta a quello eventualmente pattuito nell'*Applicazione*; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%. Per la garanzia

Collisione, lo *Scoperto* pattuito nell'*Applicazione* si intende raddoppiato. In ogni caso il *Contraente* non potrà aderire all'opzione tariffaria "Riparazione Diretta" in occasione dell'eventuale rinnovo successivo per quel *Veicolo*;

- b) di non riparare il proprio *Veicolo*, sono applicati gli stessi criteri validi per le garanzie indicate al precedente punto a), ad esclusione della garanzia Eventi Sociopolitici per la quale la *Società* non erogherà alcun *Indennizzo*.

N.2.1.5 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato*.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'*Assicurato* e l'altro dalla *Società*. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'*Assicurato*. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti e richiamati nelle *Applicazioni*;
- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

N.2.1.6 – Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'*Assicurato* non deve provvedere alla riparazione del *Veicolo* prima di avere ricevuto il consenso dalla *Società*, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del *Sinistro*.

La *Società*, invece di pagare l'*Indennizzo* e con il consenso dell'*Assicurato*, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, nonché sostituire il *Veicolo* stesso o parti di esso con altre di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

N.2.1.7 - Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita

In caso di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita, l'*Assicurato* è tenuto ad informare la *Società* non appena abbia notizia del ritrovamento del *Veicolo* o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'*Indennizzo*, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in *Polizza* e nelle *Applicazioni*.

Se il *Veicolo* è ritrovato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può chiedere di

rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul *Veicolo*.

Qualora, invece, l'*Assicurato* non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del *Veicolo*, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo *Assicurato* all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'articolo "N.2.1.9 delle Condizioni di assicurazione", con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'*Indennizzo* pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del *Veicolo* ritrovato è superiore all'*Indennizzo* pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'*Assicurato*.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'*Assicurato* l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

N.2.1.8 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza* e nelle *Applicazioni*, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti.

N.2.1.9 - Documenti da presentare alla Società

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato le garanzie *Furto* e *Rapina* o *Eventi Sociopolitici*, l'*Assicurato* dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'Autorità; in caso di "Danno Totale", ovvero di *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo*, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del *Veicolo*, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del *Veicolo* ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il *Veicolo* sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'*Assicurato* deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*, l'*Assicurato* contestualmente al pagamento dell'*Indennizzo*, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del *Veicolo*. Il costo di tale atto è a carico della Società. In caso di *Furto* e *Rapina* con ritrovamento del *Veicolo*, l'*Assicurato* deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal *Veicolo*.

Ai sensi dell'articolo 150 bis del Codice, in caso di *Furto* parziale, *Furto* totale, *Rapina*, *Appropriazione indebita* e *Incendio*, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'*Indennizzo* potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

N.2.2 Garanzia DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

(garanzia operante solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

N.2.2.1 - Denuncia del Sinistro⁵⁹ e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono darne immediato avviso alla *Società* non apportando, se non per il salvataggio, recupero e conservazione delle Merci o diminuirne il danno (articolo 1914 del Codice civile) o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del *Veicolo* e del carico, nonché alle tracce del *Sinistro*, prima dell'intervento del commissario d'avaria⁶⁰ o del perito incaricati dalla *Società* di cui deve essere chiesto l'immediato intervento per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. Inoltre, il *Contraente* e/o l'*Assicurato*, su richiesta della *Società*, devono compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni e fornire, qualora richiesti, ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

Nei casi di *Incendio* ed atti dolosi di terzi, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla *Società*.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli articoli 1915 e 1916 del Codice civile.

N.2.2.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

Il *Danno indennizzabile* è costituito dalla differenza fra il valore delle Merci in stato sano al momento del *Sinistro* e quello delle Merci nella condizione in cui si trovano a seguito del *Sinistro*. Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle Merci con il consenso della *Società*, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di Merci riparabili, la *Società* risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Se il valore delle Merci non può essere accertato, tale valore sarà determinato tenendo conto del costo di produzione, del trasporto e delle spese ed oneri accessori e documentabili per le Merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratta la *Franchigia*, se pattuita in *Polizza*.

N.2.2.3 - Documenti da presentare alla Società

L'*Assicurato* deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'*Indennizzo* e consegnare i

59 Ho avuto dei danni alle merci trasportate sull'autocarro. Che cosa devo fare?



In caso di danni alle merci durante il trasporto occorre darne immediata informazione alla Compagnia, rivolgendosi all'Agenzia/Punto Vendita presso la quale è stato stipulato il contratto e rispettare quanto più fedelmente quanto qui regolamentato.

60 Chi è il "commissario d'avaria"?



Il commissario d'avaria è un tecnico altamente specializzato nella valutazione dei danni subiti dalle merci durante il trasporto. Per richiedere il suo intervento o quello del perito occorre rivolgersi all'Agenzia/Punto Vendita che ha stipulato il contratto.

documenti che consentano alla *Società* di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il *Contraente/Assicurato* devono:

- a) indicare la data, il luogo e le circostanze del *Sinistro*, consegnare la perizia o il certificato di avaria eventualmente rilasciato loro dal perito o dal commissario di avaria ai sensi dell'articolo "N.2.2.1 delle Condizioni di assicurazione", e consegnare le copie di eventuali denunce del *Sinistro* alle Autorità o dei verbali di intervento delle stesse se riguardanti il danno;
- b) consegnare eventuali documenti di trasporto o documentazione equiparata;
- c) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di *Rivalsa*;
- d) consegnare la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle Merci e comprovanti la legittimazione all'*Indennizzo*;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

N.2.2.4 - Limite e pagamento dell'Indennizzo

L'*Assicurazione* è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza per anno assicurativo della somma indicata nell'*Applicazione*. Tale somma costituisce il limite massimo dell'*Indennizzo* dovuto dalla *Società* determinato in base all'articolo "N.2.2.2 delle Condizioni di assicurazione", oltre ai compensi dei periti o commissari di avaria incaricati in conformità all'articolo "N.2.2.1 delle Condizioni di assicurazione".

Le spese sostenute per evitare o diminuire un danno a carico della *Società* sono da questa rimborsate, anche se lo scopo non è stato raggiunto, nella stessa proporzione della somma assicurata rispetto al valore assicurabile complessivo delle Merci caricate sul *Veicolo* anche se l'ammontare di tali spese, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

L'*Indennizzo* così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il *Contraente/Assicurato* hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'articolo "N.2.2.1 delle Condizioni di assicurazione".

N.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA

N.3.1 - Assistenza Stradale

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e Centrale operativa in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14.

La Centrale operativa della Struttura organizzativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le Prestazioni sanitarie, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'Équipe medica, il cui parere è vincolante per la Centrale operativa e per l'Assicurato, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dal luogo di cura presso cui si trova. Per decidere, l'Équipe medica può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'Équipe medica potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

N.3.1.1 – Modalità per la richiesta di assistenza

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la Centrale operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:⁶¹

- **NUMERO VERDE** con costo della telefonata a carico del destinatario (non valido per chiamate dall'estero) **800 279 279**;
- **NUMERO DALL'ESTERO** con costo della telefonata a carico del chiamante **+39 011 6523200**;
- **APP della Società**;
- **FAX +39 011 6533875**.

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza.⁶²

61 Che cosa devo fare per chiedere l'assistenza?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di assistenza previsti sul contratto occorre **sempre rivolgersi alla Centrale operativa di Pronto Assistance Servizi** - la società specializzata in assistenza del Gruppo Unipol (vedi recapiti qui indicati o Sezione "Riferimenti utili").

62 Se provvedo a chiamare il soccorso di cui ho bisogno vengo rimborsato?

No. Se il soccorso viene organizzato in autonomia la **Compagnia non riconoscerà alcun Indennizzo** per le spese sostenute, salvo queste rientrino nei casi regolamentati dal contratto.

Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole Prestazioni, rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla Centrale operativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la Prestazione debba essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali casi l'Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione - da inviarsi esclusivamente alla propria Agenzia/Punto Vendita - ovvero:

- dichiarazione scritta dell'Assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
 - in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa;
 - in caso di intervento dell'Autorità, copia del verbale di intervento delle Forze dell'Ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto;
 - in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
 - giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

N.3.1.2 – Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza con “Unibox Full”, “Unibox Top” e “Unibox SuperEasy”

Qualora nell'Applicazione siano richiamati sia la garanzia di “Assistenza Stradale” che i servizi Unibox (“Full”, “Top” o “SuperEasy” ⁶³) e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritto dal Contraente contestualmente al perfezionamento dell'Applicazione o del suo ultimo rinnovo, le Prestazioni di soccorso stradale del Veicolo saranno fornite in automatico dalla Struttura organizzativa; sarà infatti quest'ultima a provvedere al contatto telefonico utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del Veicolo.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del Veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o i/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la Struttura organizzativa:

63 Ho installato sull'autocarro il dispositivo Unibox (“Full”, “Top” o “SuperEasy”). In caso di Incidente stradale il soccorso arriva in automatico?

Sì, se l'incidente stradale ha causato un urto tale da allarmare la Centrale operativa a cui il dispositivo Unibox è collegata. In tal caso la Centrale prenderà contatto con il Cliente tramite i recapiti telefonici dichiarati alla stipula del contratto ed invierà l'assistenza necessaria. Diversamente, in caso di bisogno, si può sempre contattare direttamente la Centrale operativa di Pronto Assistenza Servizi (vedi Sezione “Riferimenti utili”).

NOTA BENE! Se hai scelto il dispositivo SuperEasy, ricordati di abbinare la garanzia di assistenza. Ulteriori informazioni su www.unipolsai.it alla voce “In caso di Sinistro”.



- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 4 g e 6 g, provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal *Contraente*, recante l'avviso di registrazione del crash e l'indicazione del Numero Verde da utilizzare per l'eventuale richiesta delle *Prestazioni di assistenza*;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, provvederà ad attivare comunque la Prestazione di soccorso stradale del *Veicolo*. Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).

N.4 Norme per la garanzia **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

N.4.1 - Denuncia e obblighi in caso di **Sinistro** ⁶⁴

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* od i loro aventi diritto devono darne avviso scritto alla *Società* o all'Agenzia/Punto Vendita a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall'*Infortunio* o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, secondo quanto disposto dall'articolo 1915 del Codice civile.

La denuncia del *Sinistro* sottoscritta dall'*Assicurato* o – in caso di impedimento per le conseguenze riportate – dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'*Infortunio*, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'*Assicurato* o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla *Società* le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari. L'*Assicurato* è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla *Società* e a fornire tutta la Documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura

Laddove siano previste diarie valgono le seguenti disposizioni:

- Diarie per solo ricovero: la domanda per ottenere l'*Indennizzo*, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del ricovero o del Day hospital, deve essere presentata alla *Società* entro il centovesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza.
- Diaria per Immobilizzazione: la domanda per ottenere l'*Indennizzo*, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione, deve essere presentata alla *Società* entro il centovesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

64 Ho avuto un Infortunio mentre ero alla guida del mio Veicolo. Che cosa devo fare?

In caso di Infortunio da circolazione occorre rivolgersi quanto prima (entro 10 giorni dall'*Infortunio*) alla propria Agenzia/Punto Vendita di riferimento consegnando:

- la denuncia contenente la descrizione di quanto accaduto;
- tutta la Documentazione sanitaria utile per ricevere l'*Indennizzo* (cartella clinica, fatture/ricevute delle spese già sostenute ecc.).

NOTA BENE! Leggere con molta attenzione nei paragrafi successivi quanto dettagliatamente indicato ad ogni voce di garanzia.



N.4.2 - Pagamento dell'*Indennizzo*

Ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'*Indennizzo* dovuto, la *Società* provvede entro 30 giorni al pagamento, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto.

La valutazione dell'*Invalidità permanente* e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli *Indennizzi* nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

N.4.3 - Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

La *Società* corrisponderà l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'*Infortunio*, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per *Invalidità permanente* è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'*Infortunio*, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

N.4.4 - Norme per la garanzia MORTE

N.4.4.1 - Liquidazione della garanzia Morte

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte, la *Società*, previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria e di seguito indicata, corrisponde la *Somma assicurata* agli eredi dell'*Assicurato* in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per *Invalidità permanente* e in conseguenza diretta dell'*Infortunio* subito, l'*Assicurato* muore entro due anni dal giorno dell'*Infortunio*, la *Società* corrisponderà agli eredi la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* stesso per l'*Invalidità permanente*, se inferiore.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'*Infortunio*, la *Società* può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite.

N.4.4.2 - Morte presunta

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di contratto, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si agisca per ottenere la dichiarazione di morte presunta, la *Società* corrisponderà agli eredi, in parti uguali, la *Somma assicurata* per il caso Morte.

Il pagamento avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (articoli 60, comma 3, e 62 del Codice civile) secondo le modalità di cui agli articoli 726 e 727 del Codice di procedura civile

Resta inteso che se dopo il pagamento dell'*Indennizzo* risulterà che l'*Assicurato* non era morto o non lo era a seguito di *Infortunio* indennizzabile, la *Società* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente residua.

N.4.4.3 – Liquidazione *Indennizzo* Morte per *Stato comatoso irreversibile*

La *Somma assicurata* per il caso di Morte viene liquidata anche nel caso in cui lo Stato comatoso divenga irreversibile in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la ulteriore denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello Stato comatoso come certificato dalla autorità medico – ospedaliera competente.

Una volta corrisposto l'*Indennizzo* agli eredi dell'*Assicurato*, in parti uguali fra loro, l'*Assicurazione* cessa in ogni caso nei confronti dell'*Assicurato* che ha subito il *Sinistro*.

L'*Assicurato*, in caso di risveglio dal coma dopo la liquidazione dell'*Indennizzo* ai sensi del presente articolo:

- avrà diritto all'eventuale differenza tra l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente* e la *Somma assicurata* caso Morte, già liquidata agli eredi, qualora dall'*Infortunio* indennizzabile residui all'*Assicurato* una *Invalidità permanente* che comporti la liquidazione di una somma superiore a quella già corrisposta per la garanzia Morte; in caso contrario la *Società* rinuncia al recupero delle somme già corrisposte;
- rinuncia ad esperire qualsiasi azione di recupero e/o regresso nei confronti della *Società*, considerando legittimati passivi a tal fine soltanto gli effettivi percipienti delle *Somme assicurate*.

N.4.5 – Norme per la garanzia *INVALIDITÀ PERMANENTE*

N.4.5.1 - Criteri di valutazione dell'*Invalidità permanente*

La valutazione dell'*Invalidità permanente* da *Infortunio* sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante TABELLA DI VALUTAZIONE e con i seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella Tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla Tabella l'*Indennizzo* è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di *Invalidità permanente* pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
- nel caso l'*Infortunio* determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in Tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di *Invalidità permanente* preesistente;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di *Invalidità permanente*, tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Arto/Organo		% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore		70%
Una mano o avambraccio		60%
Un pollice		18%
Un indice		14%
Un medio		8%
Un anulare		8%
Un mignolo		12%
Una falange del pollice		9%
Una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
Un piede		40%
Entrambi i piedi		100%
Un alluce		5%
Un altro dito del piede		1%
Una falange dell'alluce		2,5%
Un arto inferiore al disopra del ginocchio		60%
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile		2%
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%
Un occhio		25%
Entrambi gli occhi		100%
Un rene		15%
Sordità completa di un orecchio		10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40%
Perdita totale della voce		30%
Esiti di frattura scomposta di una costa		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%
	una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.		1%
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile		3%
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore		9%

N.4.5.2 - Invalidità permanente – criteri di Indennizzo

L'Indennizzo per *Invalidità permanente* da *Infortunio* viene corrisposto in base alla TABELLA DI INDENNIZZO sotto riportata, applicando alla *Somma assicurata* per *Invalidità permanente* totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di *Invalidità permanente* accertato secondo i criteri indicati dal precedente articolo "N.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione".

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
1	1	51	100
2	2	52	100
3	3	53	100
4	4	54	100
5	5	55	100
6	6	56	100
7	7	57	100
8	8	58	100
9	9	59	100
10	10	60	100
11	11	61	100
12	12	62	100
13	13	63	100
14	14	64	100
15	15	65	100
16	16	66	100
17	17	67	100
18	18	68	100
19	19	69	100
20	20	70	100
21	21	71	100
22	22	72	100
23	23	73	100
24	24	74	100
25	25	75	100

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
26	26	76	100
27	27	77	100
28	28	78	100
29	29	79	100
30	30	80	100
31	31	81	100
32	32	82	100
33	33	83	100
34	34	84	100
35	35	85	100
36	36	86	100
37	37	87	100
38	38	88	100
39	39	89	100
40	40	90	100
41	41	91	100
42	42	92	100
43	43	93	100
44	44	94	100
45	45	95	100
46	46	96	200
47	47	97	200
48	48	98	200
49	49	99	200
50	100	100	200

N.4.5.3 - Ernie addominali traumatiche da sforzo

L' *Invalidità permanente* conseguente a ernia addominale traumatica da sforzo verrà indennizzata con le seguenti modalità:

- se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, la *Società* non corrisponde alcun *Indennizzo*;
- se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, la *Società* corrisponde un *Indennizzo* in base al grado di *Invalidità permanente* eventualmente residuo, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'*Invalidità permanente* totale.

In caso di contestazioni circa l'operabilità e la natura dell'ernia la decisione può essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo articolo "N.4.10 delle Condizioni di assicurazione".

N.4.5.4 - Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille la Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente articolo "N.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione", deve intendersi non operante.

La Società riconoscerà, indipendentemente dal grado residuo, un *Indennizzo* forfettario pari al 2% della *Somma assicurata* per l'*Invalidità permanente*, con il massimo di € 1.000,00.

N.4.5.5 - Eventi naturali catastrofici

La Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente articolo "N.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione" deve intendersi non operante per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.

L'*Indennizzo* verrà corrisposto in relazione al grado di *Invalidità permanente* accertato con deduzione di una *Franchigia* assoluta del 10%. Per *Invalidità permanente* accertata superiore al 50% la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di *Franchigia*.

N.4.6 – Norme per la garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

N.4.6.1 - Criteri di *Indennizzo* della garanzia Rimborso spese mediche da Infortunio

La Società ha affidato la gestione, trattazione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Rimborso spese mediche da *Infortunio* a UniSalute.

*Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato*⁶⁵

Nel caso di utilizzo di Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, l'Assicurato dovrà contattare la *Centrale operativa* di UniSalute, operativa 24 ore su 24, al Numero Verde 800 212477 in Italia, dall'estero +39 051 6389048, specificando la *Prestazione* sanitaria richiesta.

La *Centrale operativa*, dopo la valutazione della richiesta, si attiverà con la *Struttura sanitaria* per la prenotazione della prestazione e comunicherà all'assistito gli estremi dell'appuntamento. Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla *Struttura sanitaria* non rendano possibile il preventivo ricorso alla *Centrale operativa*, le spese delle *Prestazioni* sanitarie verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi paragrafi del presente articolo.

Qualora l'Assicurato utilizzi una *Struttura sanitaria* convenzionata con UniSalute senza avere preventivamente contattato la *Centrale operativa* e, conseguentemente, senza ottenere l'applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate in "Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati" e all'articolo "I.3.1 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1), lettera b)".

- *Prestazioni sanitarie effettuate in Strutture convenzionate con UniSalute*

65 ATTENZIONE!

Il rimborso delle spese mediche da *Infortunio* è gestito in tutte le sue fasi (denuncia e liquidazione) da UniSalute, la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria. Per godere di tutti i vantaggi offerti da UniSalute occorre sempre rivolgersi preventivamente alla *Centrale operativa della medesima*, operativa 24 ore su 24, (per i riferimenti vedi sezione "Riferimenti utili") e richiedere la *Prestazione* sanitaria di cui si ha bisogno.



L'Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all'atto dell'effettuazione della Prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della patologia e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere la lettera d'impegno al momento dell'ammissione nell'Istituto di cura e all'atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti.

In caso di prestazione extraricovero l'Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di Attestazione dei servizi ricevuti.

UniSalute provvederà a liquidare direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata le competenze per le Prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l'Assicurato delega UniSalute a pagare le strutture/medici convenzionati/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie previste nel contratto.

La Struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all'Assicurato né promuovere nei suoi confronti azioni di Rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie del contratto, eccedenti la Somma assicurata o non autorizzate.

Qualora venga effettuata in una Struttura convenzionata una Prestazione sanitaria durante il ricovero o extraricovero da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese verranno liquidate con le modalità indicate in "Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati" e all'articolo "1.3.1 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b)".

Qualora siano erogati servizi non previsti dal contratto e/o non autorizzati da UniSalute, l'Assicurato provvederà al pagamento degli stessi direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata UniSalute.

- Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati ⁶⁶

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l'Assicurato deve inviare direttamente a "UniSalute S.p.A. - Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna BO".

- modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- in caso di ricovero copia della cartella clinica conforme all'originale e copia dei certificati medici di prescrizione in caso di Prestazioni sanitarie extraricovero.

L'Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da UniSalute e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Il pagamento di quanto spettante all'Assicurato viene effettuato, previa consegna ad UniSalute della copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte.

Qualora l'Assicurato abbia presentato, ad altre compagnie assicurative, richiesta di rimborso

66 In seguito all'Infortunio ed in piena autonomia mi sono rivolto al mio medico di fiducia/alla Struttura sanitaria che conoscevo per gli accertamenti sanitari. Posso ottenere il rimborso delle spese sostenute anche se non ho contattato UniSalute? ?

Restando nei limiti della Somma assicurata, il diritto al rimborso delle spese sostenute viene rispettato anche in questi casi con la sola decurtazione di € 50,00 rispetto al totale delle spese sostenute. Per ottenere il rimborso occorre inviare tutta la documentazione richiesta a UniSalute.

per il medesimo *Sinistro* e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'Assicurato verrà liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, con le modalità di cui all'articolo "I.3.1 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b)" al netto di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.

- *Prestazioni sanitarie effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale*
Per i ricoveri e le *Prestazioni sanitarie* extraricovero effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute per tali prestazioni verranno liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi del presente articolo.

N.4.6.2 - Gestione documenti di spesa

a) *Prestazioni sanitarie in Strutture convenzionate con UniSalute*

La documentazione di spesa per *Prestazioni sanitarie* autorizzate da UniSalute effettuate in Strutture sanitarie convenzionate con la medesima, viene consegnata direttamente dalla struttura all'Assicurato.

s

b) *Prestazioni in Strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute*

UniSalute, al fine di mantenere aggiornato l'Assicurato in merito allo stato delle sue richieste di rimborso, provvede all'invio dei seguenti riepiloghi:

- riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non liquidate nel corso del mese passato;
- riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell'anno con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo liquidato e dell'eventuale quota di spesa rimasta a carico dell'Assicurato.

N.4.6.3 - Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate

In caso di *Prestazione sanitaria* effettuata in Istituto di cura convenzionato o non, qualora si dovesse accertare l'inoperatività e/o inefficacia dell'Assicurazione, ne sarà data comunicazione all'Assicurato il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033 del Codice civile, dovrà restituire a UniSalute tutte le somme indebitamente versate all'Istituto di cura o rimborsate all'Assicurato stesso.

N.4.7 – Norme per le garanzie DIARIE DA INFORTUNIO

N.4.7.1 - Criteri di *Indennizzo* delle garanzie Diarie da *Infortunio*

Per l'*Indennizzo* delle prestazioni garantite dalle garanzie Diarie da *Infortunio* di cui all'articolo "I.3.1 delle Condizioni di assicurazione, lettera D)", valgono le norme previste nelle singole sezioni di garanzia..

N.4.8 - Anticipo *Indennizzo*

A) *Invalidità permanente*

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di *Sinistro*, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile *Indennizzo* con un massimo

di € 50.000 da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del *Sinistro*, a condizione che:

- 1) non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'*Infortunio*;
- 2) risulti prevedibile, da idonea certificazione medico legale, un grado di *Invalidità permanente* superiore al 5%.

La *Società* provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha potuto verificare l'esistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipo, salvo sempre il diritto della *Società* alla restituzione in seguito all'emergere di fatti che comportino l'inoperatività anche parziale della garanzia.

B) Indennità per ricovero

In caso di *Infortunio* che comporti un ricovero di almeno 60 giorni senza soluzione di continuità, certificato da idonea documentazione medica, l'*Assicurato* può richiedere il pagamento di un acconto pari a 30 giorni a titolo di anticipazione dell'*Indennizzo* dovuto.

Il pagamento dell'acconto non costituisce riconoscimento definitivo del diritto alle indennità pattuite, pertanto nel caso in cui venisse accertata successivamente la mancanza di presupposti del diritto all'*Indennizzo*, l'*Assicurato* si obbliga a restituire quanto percepito a titolo di anticipazione.

N.4.9 - Rinuncia alla Rivalsa

La *Società* rinuncia a ogni azione di *Rivalsa* per gli *Indennizzi* pagati, lasciando così integri i diritti dell'*Assicurato* o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell'*Infortunio*.

N.4.10 - Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro* nonché su causa, natura e conseguenze dell'*Infortunio* possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*, anche nell'ipotesi che questi non sia il *Contraente*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso *Società* e *Contraente* possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del *Sinistro*.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

N.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La gestione dei Sinistri della garanzia "Tutela Legale" affidata dalla Società a: **ARAG SE** - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo Caso assicurativo: 045.8290557; fax per invio successiva documentazione: 045.8290449; mail per denuncia del nuovo Caso assicurativo: denunce@arag.it.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

N.5.1 – Denuncia del Caso assicurativo⁶⁷ e libera scelta del legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

67 Ho avuto un Incidente stradale e desidero essere assistito da un legale per difendere le mie ragioni. Che cosa devo fare?

Per richiedere l'assistenza di un legale della Compagnia occorre rivolgersi presso la propria Agenzia/ Punto Vendita di riferimento e consegnare, quando disponibile, la seguente documentazione:

- copia del modulo di Constatazione amichevole ("modulo blu" o CAI) compilato in ogni sua parte;
- copia del verbale redatto dalle Autorità se intervenute;
- copia della documentazione relativa ai danni materiali (preventivo/fattura di riparazione);
- eventuale documentazione fotografica del danno;
- in caso di lesioni subite, copia del certificato di Pronto Soccorso ed eventuale ulteriore documentazione medica;
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del testimone.

Per usufruire invece delle prestazioni del proprio legale di fiducia, occorre rivolgersi direttamente ad ARAG (vedi sezione "Riferimenti utili")

N.5.2 – Gestione del Caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato, a giudizio della Società o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'articolo "N.5.1 delle Condizioni di assicurazione".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né la Società né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

N.5.3 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla Prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

N.5.4 – Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti all'indennizzo/Sottolimiti, Franchigie, Scoperti/Minimi non indennizzabili possono mutare in base alla diversa tipologia del veicolo assicurato.

Qualora la Tariffa preveda la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, nelle successive tabelle saranno indicati solo i rispettivi valori "minimi e massimi".

Responsabilità Civile Auto	
Limiti/Sottolimiti	Franchigie
Da € 6.070.000/sinistro per danni a persone e € 1.220.000/sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 7.290.000/sinistro) fino ad € 62.000.000/sinistro per danni a persone e € 15.500.000/sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 77.500.000/sinistro)	Da 0 fino a € 1.500

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzie	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Incendio	- Valore assicurato - Spese per recupero Unibox fino a € 10.000/anno	-----	Da 0 fino ad uno scoperto di 10% con minimo di € 750
Furto e Rapina	Valore assicurato	-----	Da 0 fino ad uno scoperto di 10% con minimo di € 750
Eventi Naturali	Valore assicurato	-----	Da 0 fino ad uno scoperto di 20% con minimo di € 700
Eventi Sociopolitici	Valore assicurato	-----	Da 0 fino ad uno scoperto di 20% con minimo di € 700
Collisione	Valore assicurato	-----	Scoperto 20% con minimo di € 300
Kasko	Valore assicurato	-----	Da uno scoperto di 10% con minimo di € 750 fino ad uno scoperto di 10% con minimo di € 1.500

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzie	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Garanzie Accessorie R.C.A. "Extra"	- Spese Perdita delle chiavi fino ad € 400/sinistro; - Spese Ripristino dotazioni di sicurezza fino ad € 500/sinistro; - Spese Ripristino dell'impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare fino ad € 600/sinistro; - Spese Soccorso vittime della strada fino ad € 500/sinistro; - Spese Responsabilità Civile per difetti di manutenzione fino ad € 105.000/sinistro; - Ricorso terzi da incendio fino ad € 250.000/sinistro	-----	-----
Garanzie Accessorie C.V.T. "Extra"	- Spese Quota tassa di proprietà; - Spese di immatricolazione fino ad € 400/sinistro; Spese di parcheggio e custodia € 500/sinistro; - Spese Danni indiretti € 10 al giorno fino ad € 200/sinistro; - Spese Danni ai bagagli ed agli strumenti ed attrezzi di lavoro trasportati fino ad € 400/sinistro per i bagagli e fino ad € 1.000/sinistro per le attrezzature da lavoro; - Rimborso spese documenti a seguito di sinistro fino ad € 300/sinistro; - Rimborso spese documenti di circolazione fino ad € 100/anno; - Rimborso spese di lavaggio e disinfezione fino ad € 100/sinistro; - Spese Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura della Sede operativa o Legale dell'Azienda fino ad € 150/sinistro; - Spese Danni da Fenomeno elettrico fino ad € 250/sinistro; - Spese Collisione con veicolo identificato e non assicurato fino ad € 5.000/sinistro; - Spese Duplicato della patente di guida fino ad € 250/sinistro;	-----	-----

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzie	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Garanzie Accessorie C.V.T. "Extra"	- Rimborso spese per corso di recupero punti della patente fino ad € 500/anno; - Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente fino ad € 1.000/anno; - spese per Garanzia "Extra" Rimborso spese Traino, Recupero del veicolo e Invio del veicolo per la prosecuzione del viaggio senza l'utilizzo della Struttura Organizzativa di Pronto Assistenza Servizi S.c.r.l. fino ad € 2.500/sinistro.	-----	-----
Cristalli Riparazione libera	Da € 600 fino a illimitato	Da 0 fino ad € 200	-----
Cristalli Riparazione diretta	Da 0 fino a illimitato	€ 100 per il plexiglass degli autocaravan	-----
Danni alle merci trasportate	Da € 1.000 fino ad € 10.000	Da € 250 fino ad € 500	Da 0 fino al 10%
Opzione tariffaria C.V.T. Riparazione diretta	- Spese di riparazione del veicolo a carico della Società con obbligo di riparazione presso centri di autoriparazione Auto Presto&Bene; - Nessun Indennizzo per garanzia Eventi Sociopolitici in caso di mancata riparazione	-----	- Per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione, da eliminazione scoperti e minimi non indennizzabili fino all'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% o di raddoppio nel caso della Collisione
Opzione tariffaria C.V.T. Applicazione del degrado d'uso ai pezzi di ricambio	- Previste due formule con e senza applicazione del degrado d'uso	-----	Fino al 50% per le parti meccaniche

Assistenza	
Prestazioni in caso di Guasto, Incidente da circolazione, Incendio, Furto e Rapina, Foratura pneumatici, Perdita o rottura del sistema di apertura portiere, Mancanza di carburante, Rifornimento con carburante errato, Congelamento carburante, Rottura cristalli, Atti di vandalismo, Nevicata	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Invio officina mobile per riparazioni sul posto	Da € 2.000 fino ad € 3.000/sinistro
Trasporto con carro attrezzi	Fino a 50 Km dal luogo dell'assistenza
Rimettere in assetto il veicolo o recupero fuori strada	Da € 2.000 fino ad € 3.000/sinistro
Invio vigilanza per presidio merce	Fino ad € 600/sinistro
Ricerca e spedizione pezzi di ricambio all'estero	Costi di ricerca e spese di spedizione
Pernottamento in attesa della riparazione	Fino a 3 notti con un massimo di € 500/sinistro
Viaggio per raggiungere la destinazione o per il rientro presso la propria abitazione/ sede della ditta	Costi di trasporto
Noleggio veicolo sostitutivo	Da 7 fino a 30 giorni consecutivi
Taxi	Costo di una corsa fino ad € 50
Viaggio per il recupero del veicolo	Costi di trasporto solo andata
Demolizione del veicolo in Italia	Costi di trasporto, demolizione e cancellazione dal P.R.A.
Pratiche amministrative demolizione e smontaggio all'estero	Costi per la richiesta e rilascio della documentazione
Prestazioni in caso di Sequestro del veicolo sebbene il relativo premio risulti corrisposto	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Viaggio per raggiungere la destinazione o per il rientro presso la propria abitazione/ sede della ditta	Fino ad € 250/sinistro
Noleggio veicolo sostitutivo	Fino a 7 giorni consecutivi

Prestazioni in caso di Fermo, Arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente della circolazione avvenuto all'estero	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Fornire personale idoneo per comunicare con le autorità locali	10 ore anche non consecutive fino ad € 600/sinistro
Anticipo denaro per cauzione civile	Fino ad € 5.000/sinistro
Anticipo denaro per cauzione penale	Fino ad € 6.000/sinistro
Anticipo denaro per l'onorario di un legale	Fino ad € 2.000/sinistro
Prestazioni in caso di Guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Anticipo denaro per riparare il veicolo	Fino ad € 1.500/sinistro
Prestazioni in caso di sottrazione dei mezzi di pagamento	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Anticipo denaro per esigenze imprevedibili	Fino ad € 500/sinistro
Prestazioni in caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Consulenza medica telefonica	Costi di consulenza
Organizzare una visita medica in Italia	Costi relativi all'organizzazione, onorario trasferimento presso il luogo dove si terrà la visita
Trasporto presso la struttura sanitaria più idonea	Costi relativi all'organizzazione, al trasporto e all'accompagnamento
Trasferimento presso la struttura sanitaria più vicina all'abitazione dell'Assicurato	Costi relativi all'organizzazione, al trasferimento e all'accompagnamento
Viaggio di un familiare presso il luogo dell'assistenza o la struttura sanitaria	- Viaggio di andata e ritorno; - Spese di albergo fino ad € 250/sinistro
Anticipo denaro per spese mediche impreviste	Fino ad € 3.000/sinistro
Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Trasferimento della salma per la sepoltura in Italia	- Trasporto della salma; - Feretro per il trasporto fino ad € 1.500/sinistro; - Oneri relativi alle formalità burocratiche e legali

Infortuni del Conducente		
Garanzie	Limiti/Sottolimiti	Franchigie
Morte	Somma assicurata	-----
Stato comatoso irreversibile	Somma assicurata per Morte	-----
Invalidità permanente	Somma assicurata	-----
Rischio eventi naturali catastrofici	50% delle somme assicurate per Morte e Invalidità permanente	- 10%; - 0 per Invalidità permanente accertata superiore al 50%
Rimborso spese mediche	Somma assicurata, con il limite del 50% della somma assicurata per: - medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali; - interventi di chirurgia plastica ed estetica, cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall' Infortunio; - trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura	- 0 Franchigia in caso di utilizzo di Strutture convenzionate con UniSalute – salvo che per le prestazioni relative a cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, dove è prevista l'applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio - o del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria; - € 50 per ogni Infortunio in caso di prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute
Indennità per ricovero	- Somme assicurate; - In caso di day Hospital di almeno 2 giorni consecutivi, 50% dell'indennità della somma assicurata; - In caso di ricovero all'estero, indennità giornaliera maggiorata del 50%; - Fino a 365 giorni per ogni Infortunio	-----
Indennità per immobilizzazione	Somme assicurate, fino a 60 giorni per ogni Infortunio	-----

Tutela Legale		
Garanzie	Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Tutela Legale	Difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 20.000/sinistro
	Pretese di Risarcimento danni al di fuori della procedura di "Risarcimento Diretto"	fino a € 40.000/sinistro
	Ricorso tramite proprio legale avverso sanzione amministrativa e sequestro veicolo in caso di fermo da Autorità per mancata copertura RCA su banca dati ANIA SITA	fino a € 1.000/sinistro
Tutela Legale Plus	Difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 50.000/sinistro
	Spese per risarcimento ed investigazione per sinistro da atto di pirateria stradale	fino a € 5.000/sinistro

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come

facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁶⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (ii) e (iv).

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 7). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

NOTE

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

- 5) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 6) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.



NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un sinistro: - R.C.A. - C.V.T. (Incendio, Furto* con o senza <i>Unibox</i> e Rapina, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie accessorie) *Per attivare i servizi di ricerca del veicolo se installato Unibox, di cui occorre indicare la tipologia di dispositivo installato	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde 800 993 388 Dall'estero +39 051 2817000 APP UnipolSai
Denunciare un sinistro DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita su: <i>Applicazione</i> www.unipolsai.it APP UnipolSai
Denunciare un sinistro CRISTALLI	MyGlass per riparazione presso centro convenzionato	Numero Verde 800 978 494 www.myglasscristalli.it
	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo per riparazione in centro NON convenzionato MyGlass	Numero Verde 800 993 388 Dall'estero +39 051 2817000
Ottenere ASSISTENZA STRADALE	Pronto Assistance Servizi Centrale Operativa	Numero Verde 800 279 279 Dall'estero +39 011 6523200 Fax +39 011 6533875 APP UnipolSai

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un sinistro INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Agenzia/Punto Vendita per infortunio da circolazione	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: <i>Applicazione</i> su www.unipolsai.it APP UnipolSai
	UniSalute - Centrale Operativa per richiesta e rimborso spese mediche di prestazioni sanitarie effettuate in centro convenzionato UniSalute	Numero Verde 800 212 477 Dall'estero +39 051 6389048
	UniSalute per rimborso spese mediche di prestazioni effettuate in centro NON convenzionato UniSalute	Inviare documentazione a: UniSalute S.p.A. Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131 Bologna
Attivare le prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE	Agenzia/Punto Vendita per richiedere assistenza di un Legale della Società	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita su: <i>Applicazione</i> www.unipolsai.it APP UnipolSai
	ARAG per usufruire delle prestazioni del proprio Legale di fiducia con la garanzia	Telefono 045 8290411 Fax 045 8290557 (per denuncia di un caso assicurativo) e-mail denunce@arag.it Fax 045 8290449 (per invio successiva documentazione)
Consultare l'elenco delle autofficine e carrozzerie convenzionate Auto Presto&Bene	Auto Presto&Bene	www.autoprestoebene.it Numero Verde 800 272 272
	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	www.unipolsai.it APP UnipolSai Numero Verde 800 993 388 Dall'estero +39 051 2817000

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
UNIBOX - assistenza relativa ai casi di: guasto, installazione, disinstallazione del dispositivo satellitare	Call Center Servizio Clienti	www.waytech.it Numero Verde 800 767 878 servizioclienti@waytech.it
Rimborsare Sinistri liquidati	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita su: Applicazione www.unipolsai.it APP UnipolSai
	CONSAP	www.consap.it CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A Via Yser 14, 00198 Roma
Informazioni su prodotti e servizi	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla polizza www.unipolsai.it APP UnipolSai
	UnipolSai	Numero telefonico 848 800 074

